

Codice A1907B

D.D. 17 giugno 2026, n. 269

Programma Regionale FESR 2021/2027 - Priorità I RSI, competitività e transizione digitale - Azione I.li.1 - approvazione del Preavviso informativo concernente il "Bando Swich edizione 2026", attuativo della Misura "Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione" ap...



ATTO DD 269/A1907B/2026

DEL 17/06/2026

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A19000- COMPETITIVITA' DEL SISTEMA REGIONALE

A1907B - Sistema universitario, Ricerca e innovazione

OGGETTO: Programma Regionale FESR 2021/2027 – Priorità I RSI, competitività e transizione digitale – Azione I.li.1 – approvazione del Preavviso informativo concernente il “Bando Swich edizione 2026”, attuativo della Misura “Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione” approvata con D.G.R. n. 13-2684 del 15/06/2026, per una dotazione pari a euro 40.000.000,00.

Premesso che:

- il Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 reca le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- il Regolamento (UE) 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 definisce gli obiettivi specifici e l’ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l’obiettivo “Investimenti a favore dell’occupazione e della crescita”;
- il Regolamento (UE) 2014/651 della Commissione del 17 giugno 2014 e s.m.i. dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato in forza del quale la concessione dell’aiuto è esentata dall’obbligo di notifica ma soggetta alla Comunicazione alla Commissione Europea;
- il “Documento Strategico Unitario (DSU) della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi europei 2021 – 2027”, di cui alla D.G.R. n. n.162-14636 del 7/09/2021, proposto dalla Giunta con DGR. 1-3488 del 9/07/2021 al Consiglio regionale e dal medesimo approvato, in base agli artt. 28 e 62 della legge regionale statutaria 1/2005, definisce il quadro strategico e le direttrici prioritarie di intervento per lo sviluppo del Piemonte nel prossimo decennio e per un ottimale utilizzo delle risorse della programmazione europea 2021-2027;
- il documento di Strategia di Specializzazione intelligente regionale S3 2021-2027, di cui alla

D.G.R. n. 43-4315 del 10 dicembre 2021, come modificato come dalla D.G.R. n. 16-2610 del 25 maggio 2026, definisce le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di ricerca e innovazione;

- l'Accordo di partenariato con Italia per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2027 è stato approvato con Decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2022) 4787/CE del 15 luglio 2022;

- la D.G.R. n. 3-4853 del 8 aprile 2022 ha approvato la proposta di Programma Regionale FESR 2021/2027;

- il documento "Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte", approvato dalla D.G.R. n. 2-5313 del 8 luglio 2022, rappresenta, in coerenza e attuazione di quanto definito dall'Agenda 2030 dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e della Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, il quadro di coerenza delle politiche regionali, nonché di riferimento per le valutazioni ambientali e per l'aggiornamento della pianificazione e della programmazione regionale;

- il Programma "PR Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027", approvato dalla Commissione Europea con la decisione di esecuzione C(2022) 7270 del 7 ottobre 2022, è stato successivamente modificato con decisione di esecuzione C(2025) 5275 del 23 luglio 2025 e da ultimo con decisione di esecuzione con C(2026) 1663 del 9 marzo 2026;

- la D.G.R. n. 41-5898 del 28 ottobre 2022, la successiva D.G.R. n. 17-1555 del 15 settembre 2025 ed infine la D.G.R. n. 21-2364 del 16 marzo 2026 hanno rispettivamente preso atto delle tre suddette decisioni di esecuzione della Commissione Europea;

- il Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e le relative Comunicazioni della Commissione europea C/2024/3209 del 13 maggio 2024 e C/2025/6798 del 23 dicembre 2025 definiscono specifiche successive Note di orientamento su talune disposizioni del regolamento STEP al fine di facilitarne l'attuazione;

- l'articolo 38 del Regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 prevede l'istituzione di un Comitato di sorveglianza per monitorare l'attuazione dei Programmi Regionali;

- la D.G.R. n. 42-5899 del 28 ottobre 2022, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 45-8585 del 13 maggio 2024, ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR Piemonte 2021-2027 stabilendo al contempo che la nomina dei componenti sia disposta con decreto del Presidente della Regione;

- il D.P.G.R. n. 44 del 4 ottobre 2023, come da ultimo modificato con D.P.G.R. n. 112 del 9 dicembre 2025, ha nominato i componenti del Comitato di Sorveglianza del PR FESR Piemonte 2021-2027;

- il Regolamento (UE) 2025/1914 del 18 settembre 2025 modifica i regolamenti (UE) 2021/1058 e (UE) 2021/1056 per quanto riguarda misure specifiche per affrontare le sfide strategiche nel contesto del riesame intermedio;

- la D.D. 277/A19000 del 29 giugno 2023 ha disposto l'approvazione del Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR2021-2027, ai sensi dell'articolo 69, Allegati XI e XVI del Regolamento UE n. 2021/1060, da ultimo aggiornato con la DD n. 264/A19000 del 30 giugno 2025;

- la D.D. n. 197/A19000/2024 del 16 maggio 2024, nell'ambito del P.R. FESR 2021/2027 "Priorità Assistenza Tecnica", ha approvato gli indirizzi concernenti regole di ammissibilità, entità della sovvenzione riconosciuta e condizioni per il finanziamento a tasso forfettario delle operazioni di assistenza tecnica";

- il DPR n. 66/2025 ha approvato i criteri sull'ammissibilità della spesa per i programmi cofinanziati dai fondi per la politica di coesione e dagli altri fondi europei a gestione concorrente di cui al Regolamento (UE) 2021/1060 per il periodo di programmazione 2021/2027.

Richiamato che:

il PR FESR 2021/2027 Regione Piemonte è articolato in nove priorità: Priorità I. RSI, competitività

e transizione digitale, Priorità II. Transizione ecologica e resilienza, Priorità III. Mobilità urbana sostenibile, Priorità IV. Infrastrutture per lo sviluppo delle competenze, Priorità V. Coesione e sviluppo territoriale; Priorità VI. Assistenza tecnica; Priorità VII. Piattaforma tecnologica strategica per l'Europa (STEP); Priorità VIII. Tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) MTR; Priorità IX Affordable housing sostenibile MTR;

nell'ambito della Priorità I. "RSI, competitività e transizione digitale" è previsto l'obiettivo specifico RSO1.1 "Sviluppare e rafforzare le capacità di ricerca e di innovazione e l'introduzione di tecnologie avanzate", che include, tra le altre, l'Azione I.1i.1 "Sostegno alle attività di RSI e alla valorizzazione economica dell'innovazione";

tale Azione si propone di sostenere, mediante un sistema coordinato e integrato di linee di intervento, l'insieme delle diverse esigenze espresse da parte dei soggetti piemontesi interessati a realizzare progetti, anche collaborativi, di ricerca industriale e sviluppo sperimentale e, nello specifico, si prefigge di realizzare tali obiettivi attraverso l'attivazione di una Misura articolata in più linee di intervento in grado di offrire il più ampio spettro di opportunità per soddisfare le diverse esigenze espresse dal territorio e dal sistema produttivo, in termini di tagli di investimento, composizione partenariale, finalità strategiche, così da garantire la più vasta copertura a tutte le fasi della ricerca e sviluppo, a partire da quelle caratterizzate da una minore prossimità al mercato, sino a quelle volte alla valorizzazione economica e industriale;

nell'ambito della Priorità VIII "Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) MTR", è previsto l'obiettivo specifico RSO1.6 "Sostenere gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)", di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2024/795 del Parlamento europeo e del Consiglio (FESR), che disciplina l'Azione VIII.1vi.1 "Sostegno alle tecnologie strategiche per l'Europa MTR";

tale azione si propone di supportare, mediante un sistema coordinato e integrato di linee di intervento, nei tre ambiti STEP indicati nel Programma e riguardanti tecnologie considerate critiche (tecnologie digitali e deep tech, tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, biotecnologie) progettualità relative ad attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione delle imprese/dell'ecosistema della ricerca piemontese e la transizione dei relativi risultati alle fasi di avvio industriale e/o commerciale, che soddisfino la condizione di apportare al mercato interno un elemento innovativo emergente e all'avanguardia con un notevole potenziale economico e/o di contribuire alla riduzione o prevenzione delle dipendenze strategiche dell'Unione.

Dato atto che con deliberazione n. 13-2684 del 15/06/2026 la Giunta regionale ha approvato le schede tecniche relative a due misure a supporto di programmi di RSI e segnatamente:

- quale Allegato 1, relativamente alla Priorità I "RSI, competitività e transizione digitale", RSO1.1, Azione I.1i.1 "Sostegno alle attività di RSI e alla valorizzazione economica dell'innovazione", la nuova scheda tecnica di misura "Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione" - per la terza finestra agevolativa 2026 e in sostituzione della precedente di cui alla DGR. n. 25-8710 del 3 giugno 2024 - con una dotazione finanziaria pari a € 40.000.000,00;
- quale Allegato 2, relativamente alla Priorità VIII "Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) MTR", RSO1.6, Azione VIII.1vi.1 "Sostegno alle tecnologie strategiche per l'Europa MTR", la scheda tecnica di misura "Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione per lo sviluppo di tecnologie critiche, in coerenza con quanto previsto nell'ambito della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)", con una dotazione finanziaria pari a € 40.000.000,00;

la medesima D.G.R. n. 13-2684 del 15/06/2026:

- ha disposto che la dotazione finanziaria complessiva trova copertura:

- per i complessivi euro 80.000.000,00, mediante le risorse iscritte a valere sui capitoli n. 267026-

267028-267030-267038, di cui alla Missione 14, Programma 05, del bilancio di previsione finanziario 2026-2028 e delle annualità successive secondo la seguente ripartizione;- Anno 2027: euro 20.000.000,00 (capitoli 267026-267028-267038),

- Anno 2028: euro 20.000.000,00 (capitoli 267026-267028-267030),

- Anno 2029: euro 26.000.000,00 (capitoli 267026-267028-267030),

- Anno 2030: euro 14.000.000,00 (capitoli 267026-267028-267038).

- per il servizio di assistenza tecnica ai fini della gestione dei bandi a valere sulle misure di cui sopra, per l'importo massimo di € 3.900.000,00 (comprensivo dell'IVA, del contributo ANAC e dei costi indiretti), mediante le risorse iscritte sulla Missione 1, Programma 12, del bilancio di previsione finanziario 2026- 2028 e annualità successive a valere sui capitoli n. 113795, n. 113797 e n. 113799.

- ha demandato alla Direzione regionale Competitività del sistema regionale, Settore "Sistema Universitario, Ricerca e Innovazione", l'adozione degli atti e dei provvedimenti necessari per l'attuazione della deliberazione.

Considerato che:

- le due suddette Schede di Misura verranno attivate con due bandi attuativi distinti ma temporalmente contestuali, in quanto costituiscono un complessivo organico e sinergico impianto di sostegno ai programmi di investimento in RSI proposti dall'ecosistema regionale dell'innovazione;

in particolare la Misura "Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione per lo sviluppo di tecnologie critiche, in coerenza con quanto previsto nell'ambito della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)" costituisce un elemento innovativo che arricchisce il panorama di schemi di supporto a progetti di RSI nell'ambito del PR FESR 21/27 ad oggi attivati nell'ambito della Azione I.1i.1 "Sostegno alle attività di RSI e alla valorizzazione economica dell'innovazione" per la quale ad oggi è stata data attuazione tramite due edizioni del Bando Swich.

- Ritenuto opportuno - alla luce degli elementi di novità e complessità sopra richiamati e al fine di consentire un efficace orientamento dei potenziali beneficiari rispetto a quale bando attuativo rivolgere la propria domanda di finanziamento – approvare quale allegato A) al presente provvedimento il documento (e relativi allegati) di pre informativa relativo al Bando Swich Edizione 2026 che verrà attivato in attuazione della D.G.R. n. 13-2684 del 15/06/2026 che ha approvato le schede tecniche relative alle Misure:
- "Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione"
- Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione per lo sviluppo di tecnologie critiche, in coerenza con quanto previsto nell'ambito della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)".

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25 gennaio 2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il decreto legislativo n. 118/2011, di disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi;

- il regolamento regionale n. 9/R/2021 di contabilità della Giunta regionale, come modificato dal regolamento regionale n. 11/R/2023;
- la legge regionale n. 2/2026 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale di previsione 2026-2028 (Legge di stabilità regionale 2026)";
- la legge regionale n. 3/2026 "Bilancio di previsione finanziario 2026-2028";
- la D.G.R. n. 1-2209 del 9 febbraio 2026 di approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento, del bilancio finanziario gestionale 2026-2028 e disposizioni di natura autorizzatoria;
- la D.G.R. n. 3-2182 del 30 gennaio 2026 di approvazione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) della Giunta regionale del Piemonte per gli anni 2026-2028, ai sensi del decreto legge n. 80/2021, convertito nella legge n. 113/2021.;

determina

- di approvare quale allegato A al presente provvedimento il documento (e relativi allegati) costituente pre informativa relativa al Bando Swich Edizione 2026 che verrà emanato in attuazione della D.G.R. n. 13-2684 del 15/06/2026 che ha approvato le schede tecniche relative alle Misure:

- "Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione"
- "Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione per lo sviluppo di tecnologie critiche, in coerenza con quanto previsto nell'ambito della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)";

di dare atto che la suddetta pre informativa non ha natura giuridica vincolante e pertanto il Bando che verrà approvato potrà contenere elementi di integrazione e/o modifica (debitamente segnalati) rispetto ai requisiti di accesso nella medesima indicati.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 60 giorni dalla data di comunicazione o piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario al Presidente del Consiglio di Stato entro 120 giorni dalla suddetta data, ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine prescritto dal Codice civile.

La presente determinazione non è soggetta agli obblighi di pubblicazione ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della legge regionale n. 22/2010.

IL DIRIGENTE (A1907B - Sistema universitario, Ricerca e innovazione)

Firmato digitalmente da Giovanni Amateis

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. pre_informativa_swich_con_allegati.pdf

Allegato 

¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento



Documento di pre – informazione relativo al Bando SWICh - Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione - edizione 2026

Programma Regionale Piemonte F.E.S.R. 2021/2027

Decisione di Esecuzione della Commissione del 9/3/2026 C(2026) 1663

Azione I.1i.1. Sostegno alle attività RSI e alla valorizzazione economica dell'innovazione



1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE.....	4
1.1 Introduzione generale.....	4
1.2 Obiettivi e finalità.....	4
1.3 Dotazione finanziaria.....	6
1.3.1 Dotazione complessiva.....	6
1.3.2 Dotazione per categoria progettuale.....	6
1.3.3 Soggetto gestore del Bando.....	7
2. CONTENUTI.....	7
2.1 Beneficiari e requisiti di partecipazione/ammissibilità.....	7
2.1.a Beneficiari.....	7
2.1.b Requisiti di partecipazione/ammissibilità.....	9
2.2 Aree tematiche.....	14
2.3 Tipologie di investimenti in attività di RSI ammissibili.....	15
2.4 Effetto di incentivazione.....	21
2.5 Costi ammissibili.....	21
2.6 Tipologia di agevolazione, regime e intensità di aiuto.....	25
2.7 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche.....	27
3. PROCEDURE.....	27
3.1 Come presentare la domanda.....	27
3.2 Valutazione delle domande.....	31
3.3 Come viene concessa l'agevolazione.....	35
3.4 Come rendicontare le spese.....	36
3.5 Controllo delle rendicontazioni.....	39
3.6 Modalità di erogazione del contributo.....	39
3.7 Proroghe e variazioni di progetto.....	39
3.7.1 Proroghe.....	40
3.7.2 Variazioni tecniche ed economiche.....	40
3.7.2.a Variazioni tecniche ed economiche pre-concessione.....	40
3.7.2.b Variazioni tecniche ed economiche post-concessione.....	40
3.7.3 Variazioni beneficiari e subentri.....	41
3.7.3.a Variazioni beneficiari e subentri pre-concessione.....	41
3.7.3.b Variazioni beneficiari e subentri post-concessione.....	41
4. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE.....	42
4.1 Obblighi dei beneficiari.....	42
4.1.1 Obblighi specifici relativi al progetto.....	42
4.1.2 Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile.....	43
4.2 Revoca dell'agevolazione.....	44
4.2.1 Cause di revoca totale.....	44
4.2.2 Cause di revoca parziale.....	45
4.2.3 Effetti della revoca.....	46

ALLEGATI

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Allegato 2 – Definizioni

Allegato 3 – Principali riferimenti normativi e amministrativi

Allegato 4 - Elenco delle attività economiche escluse

Allegato 5 - Griglie dei criteri di valutazione

Allegato 6 - Modalità per la determinazione della capacità economico-finanziaria

Allegato 7 - Sistemi prioritari di innovazione (SPI) e Traiettorie di sviluppo e relativi campi di applicazione

1. FINALITA', RISORSE, BASI GIURIDICHE

1.1 Introduzione generale

Il presente documento costituisce pre informazione di natura giuridicamente non vincolante relativamente al Bando denominato SWICh (Support of the Whole Innovation Chain) “Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione”, che verrà attivato in attuazione della Misura “Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione” approvata con D.G.R. n. 13-2684 del 15/06/2026.

Nei successivi paragrafi sono indicati i principali elementi conoscitivi relativi a: obiettivi e finalità; dotazione finanziaria; beneficiari e requisiti di partecipazione/ammissibilità; aree tematiche; tipologie di investimento e di attività ammissibili; tipologia di spese ammissibili; tipologia di agevolazione, intensità e regime di aiuto; regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche; procedure per la presentazione delle domande; iter di valutazione; procedure per la concessione del contributo; modalità di rendicontazione delle spese e di erogazione dei contributi; variazioni e proroghe; obblighi dei beneficiari e cause di revoca

1.2 Obiettivi e finalità

Supporto alle attività di ricerca industriale¹, sviluppo sperimentale² e innovazione³ delle imprese/dell’ecosistema della ricerca piemontese e la transizione dei relativi risultati alle fasi di avvio industriale e/o commerciale, lungo l’intera catena del valore che combina la ricerca al mercato, ivi incluse le fasi “intermedie” di valutazione della fattibilità tecnica, economica e di mercato (*industrial and market viability*) a raccordo della fase di sviluppo/progettazione con la successiva fase di produzione e commercializzazione e propedeutiche/funzionali all’assunzione delle relative decisioni di investimento.

Lo schema di supporto previsto presenta il duplice obiettivo di sostenere:

- 1 lo sviluppo e/o l’avanzamento di risultati scientifici e tecnologici di rilievo negli ambiti di ricerca individuati nella Strategia Regionale di Specializzazione Intelligente 2021 -2027 della Regione Piemonte;
- 2 nel caso di progetti ad uno stadio più avanzato, la relativa validazione e incorporazione nei processi produttivi/nell’offerta delle imprese in corrispondenza di un dimostrabile vantaggio competitivo e

¹ Per la definizione di ricerca industriale, si veda l’Allegato 2.

² Per la definizione di sviluppo sperimentale, si veda l’Allegato 2.

³ Per la definizione di innovazione, si veda l’Allegato 2.

di concrete opportunità di business a livello singolo o di filiera. La misura rivolge pertanto particolare attenzione anche al supporto della competitività, resilienza e riorganizzazione delle filiere industriali regionali.

Al fine di conseguire gli obiettivi sopra descritti e orientare il corretto posizionamento delle progettualità nell'ambito dello schema di supporto previsto, il Bando sarà articolato in due Linee di intervento, caratterizzate da target e categorie progettuali ammissibili differenti, e specificatamente:

- Linea 1 – Supporto alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (“*R&D challenges*”). Nell'ambito della selezione delle proposte progettuali, la Linea 1 individua quale target prioritario l'effettivo livello di innovatività e la qualità tecnico-scientifica del know how/delle tecnologie/delle soluzioni sviluppate;
- Linea 2 - Supporto alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione in fase avanzata configuranti un piano definito di valorizzazione industriale/commerciale dei risultati (“*Production & Market challenges*” – “*P&M challenges*”). Nell'ambito della selezione delle proposte progettuali, la Linea 2 individua quale target prioritario la fattibilità tecnico-economica dell'implementazione a livello industriale (*industrial viability*), il *market fit*⁴ e l'effettiva esistenza e difendibilità di un vantaggio competitivo, ovvero la configurabilità di una credibile e sostenibile opportunità di business (*market viability*).

1.3 Diffusione dei risultati

Inoltre, con l'obiettivo di promuovere la generazione e la condivisione di conoscenza, unitamente alla ricerca industriale e allo sviluppo precompetitivo e sperimentale di nuove tecnologie, prodotti e servizi, e di valorizzare altresì il ruolo funzionale svolto a tal fine da **soggetti esterni al raggruppamento con veste e struttura organizzativa idonea a svolgere attività di animazione/facilitazione/agggregazione nell'ambito dell'ecosistema regionale dell'innovazione**⁵, potrà essere attribuita una maggiorazione di intensità di aiuto, di cui al successivo par. 2.6, per progetti che prevederanno attività da svolgersi in stretta connessione e con il supporto⁶ dei suddetti soggetti volte a renderne i risultati derivanti dalla ricerca e sviluppo “*ampiamente diffusi attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito*”.

⁴ Per “market fit” si intende la misura in cui un prodotto o servizio, è in grado di soddisfare i bisogni di uno specifico mercato.

⁵ A titolo esemplificativo, possono rispondere alla definizione di “soggetti con veste e struttura organizzativa idonea a svolgere attività di animazione/facilitazione/agggregazione nell'ambito dell'ecosistema regionale dell'innovazione” i Poli di innovazione, le Infrastrutture di ricerca, Centri di competenza ad alta specializzazione, etc.

⁶ L'attività di diffusione dovrà essere svolta necessariamente per il tramite di tali soggetti e sarà obbligatorio l'invio della documentazione prevista al par. 3.1 anche al fine di valutare il loro corretto inquadramento.

1.3 Dotazione finanziaria

1.3.1 Dotazione complessiva

Come previsto dalla scheda di Misura approvata la dotazione programmatica complessiva è di € 40.000.000,00.

1.3.2 Dotazione per categoria progettuale

La suddetta dotazione verrà ripartita nel seguente modo tra le diverse categorie :

- 1.a - Small-mid challenges: € 15.000.000;
- 1.b – Big challenges: € 15.000.000;
- 2.a – P&M challenges in forma collaborativa: € 6.000.000;
- 2.b – P&M challenges in forma singola: € 4.000.000.

Le risorse finanziarie saranno rese disponibili tramite l'apertura di uno sportello, valido per le quattro categorie progettuali, le cui modalità di accesso per la presentazione delle domande di agevolazione sono descritte al paragrafo 3.1.

La chiusura dello sportello riferita a una o più categorie progettuali, verrà disposta e immediatamente comunicata, tramite pubblicazione sui siti istituzionali dedicati al Bando, al verificarsi della fattispecie descritta nel seguente capoverso e tabella esplicativa:

raggiungimento di un teorico importo di contributi richiesti (C) pari alla quota di dotazione assegnata alla singola categoria progettuale come indicata al punto 1.3.2 (A) sommata all'ulteriore quota del 30% di richieste di agevolazione (c.d. overbooking, B) calcolata sull'importo della dotazione.

CATEGORIA PROGETTUALE	(A) DOTAZIONE ASSEGNATA	(B) OVERBOOKING – QUOTA CHIUSURA SPORTELLI	(C) IMPORTO TEORICO per CHIUSURA SPORTELLI
1.a	€ 15.000.000	(A)*1,30	€ 19.500.000,00
1.b	€-15.000.000	(A)*1,30	€ 19.500.000,00
2.a	€ 6.000.000	(A)*1,30	€ 7.800.000,00
2.b	€ 4.000.000	(A)*1,30	€ 5.200.000,00

Alla chiusura dello sportello riferito alla singola categoria progettuale, le domande eccedenti la dotazione finanziaria e rientranti nell'overbooking, come sopra indicato, potranno essere finanziate sul medesimo Bando a) con risorse derivanti da progetti precedenti, in ordine cronologico di presentazione, non ricevibili, non ammissibili, oggetto di valutazione tecnica negativa o oggetto di rinuncia, b) con eventuali risorse aggiuntive deliberate dalla Giunta regionale, c) con trasferimenti di risorse eventualmente eccedenti da altre categorie progettuali.

1.3.3 Soggetto gestore del Bando

Le attività e le funzioni relative alla gestione del Bando e del procedimento di concessione, erogazione ed eventuale revoca delle agevolazioni saranno affidate all'Organismo intermedio individuato ai sensi e per gli effetti dell'art. 71, comma 3, del Reg.(UE) 2021/1060.

2. CONTENUTI

2.1 Beneficiari e requisiti di partecipazione/ammissibilità

2.1.a Beneficiari

In funzione delle due differenti linee di intervento e annesse categorie progettuali potranno presentare domanda le seguenti tipologie di beneficiari:

- le PMI⁷ con sede operativa/produttiva in Piemonte;
- le startup innovative⁸ iscritte nell'apposita Sezione Speciale del Registro Imprese presso una Camera di Commercio⁹, con sede operativa/produttiva in Piemonte (ad esclusione della Categoria progettuale 2.b);
- le GI¹⁰ con sede operativa/produttiva in Piemonte, solo in partenariato con PMI. Le sole small-mid caps¹¹ possono partecipare anche in forma singola sulla categoria 1.a;
- gli organismi di ricerca¹² (d'ora in poi anche OdR) piemontesi, esclusivamente in collaborazione con le imprese) su entrambe le Linee.

Tali organismi potranno concorrere anche in qualità di fornitori di servizi su tutte le linee e le relative categorie di progetti ammissibili. Non sarà ammissibile, all'interno di uno stesso progetto, la contestuale partecipazione di uno stesso dipartimento in qualità di partner e di fornitore. La fornitura resa all'interno da uno stesso progetto da un dipartimento diverso da quello partner dovrà essere resa al costo in assenza di margine di utile¹³.

- gli end user¹⁴ piemontesi, solo in forma collaborativa.

⁷ Per la definizione di PMI si veda l'Allegato 2.

⁸ Per la definizione di start up innovativa si veda l'Allegato 2.

⁹ In caso di iscrizione alla Sezione Speciale del Registro ancora in corso al momento della presentazione della domanda, la start up deve fornire idonea documentazione comprovante l'avvenuta attivazione della procedura. Nel caso di imprese non residenti sul territorio italiano, l'iscrizione nell'apposita Sezione Speciale del Registro delle imprese di cui all'articolo 25, comma 8, del decreto-legge n. 179/2012 può essere dimostrata direttamente alla data di richiesta della prima erogazione dell'agevolazione. L'effettiva iscrizione sarà in ogni caso verificata pena il decadimento dell'agevolazione.

¹⁰ Per la definizione di GI si veda l'Allegato 2.

¹¹ Per la definizione di small mid-cap si veda l'Allegato 2.

¹² Per la definizione di Organismo di Ricerca (OdR) si veda l'Allegato 2.

¹³ Il rispetto di tale condizione sarà oggetto di puntuale verifica in sede di esame della rendicontazione.

¹⁴ Per End User si intende un soggetto interessato a partecipare allo sviluppo del progetto in quanto potenziale futuro utilizzatore del prodotto/processo/servizio risultante dalle attività di ricerca e sviluppo e innovazione e non in quanto potenziale futuro produttore. In altre parole i risultati del progetto potranno contribuire all'accrescimento della competitività del soggetto *End User* in

- le imprese/organismi di ricerca/end user non aventi sede operativa/produttiva in Piemonte, entro i limiti previsti dal successivo paragrafo.

Ciascun soggetto non potrà partecipare all'interno di uno stesso progetto con il ruolo contestuale di beneficiario e di fornitore, salvo quanto previsto per gli odr. Per contro, risulta possibile per un proponente singolo/raggruppamento, avvalersi di un fornitore in rapporti di cointeressenza con anche uno solo dei beneficiari, purché la prestazione sia resa al costo in assenza di margine di utile¹⁵.

Tabella riepilogativa delle tipologie di beneficiari ammissibili a seconda della categoria progettuale:

		LINEA 1		LINEA 2	
		Categoria progettuale 1.a	Categoria progettuale 1.b	Categoria progettuale 2.a	Categoria progettuale 2.b
Modalità di accesso		possibile partecipazione in forma singola o partenariale	possibile partecipazione solo in forma partenariale	possibile partecipazione solo in forma partenariale	possibile partecipazione solo in forma singola ¹⁶
Beneficiari ammissibili *	Micro-piccole imprese	X	X	X	X
	Medie imprese	X	X	X	X
	GI (comprese le mid caps ¹⁷)	X (solo in -partenariato)	X	X	
	Small-mid caps	X	X	X	
	OdR	X (solo in partenariato)	X	X	X (solo in partenariato e solo con profilo istituzionale)
	End user	X (solo in partenariato)	X	X	

* la partecipazione delle start up innovative in forma singola o partenariale sarà da inquadrarsi alla luce del dimensionamento di impresa.

2.1.b Requisiti di partecipazione/ammissibilità

I beneficiari di cui al precedente paragrafo, devono rispettare i seguenti requisiti:

- **Iscrizione al registro delle imprese e possesso di bilanci** (tale requisito può non applicarsi alle categorie di beneficiario end user e OdR): i soggetti richiedenti devono essere iscritti al registro

virtù dei miglioramenti in termini di efficienza ed efficacia che potranno derivare alle proprie attività e non in virtù della possibilità di industrializzare, produrre e/o commercializzare direttamente il risultato del progetto di ricerca.

Sono ammissibili soggetti End User che svolgano attività in una delle aree di specializzazione individuate dalla Strategia di specializzazione intelligente regionale e il cui ruolo e apporto al progetto sia debitamente motivato nella descrizione dello stesso e positivamente valutato.

¹⁵Il rispetto di tale condizione sarà oggetto di puntuale verifica in sede di esame della rendicontazione.

¹⁶ La categoria progettuale 2.b prevede che possano partecipare singole imprese eventualmente in partenariato con OdR.

¹⁷ Per la definizione di mid-cap si veda l'Allegato 2 .

delle imprese della Camera di Commercio e possedere almeno 1 bilancio chiuso ed approvato. Nel caso in cui l'impresa richiedente derivi da un'operazione societaria (es. fusione, scissione, conferimento di ramo d'azienda, ecc.) la verifica potrà considerare la situazione ante variazione, nella misura in cui le informazioni fornite siano riconducibili alle attività oggetto di operazione societaria (esistenza di una contabilità separata dedicata o della possibilità di ricostruzione della stessa su base dichiarativa). Tale regola verrà applicata solo nel caso in cui vi sia una effettiva continuità aziendale rispetto alla situazione ante variazione.

- **Codice ATECO:** i soggetti richiedenti dovranno possedere un ATECO primario¹⁸ per la sede destinataria dell'attività di ricerca e sviluppo indicata in domanda, non deve risultare escluso in base alle attività economiche e agli interventi esclusi ai sensi dell'Allegato 4. Qualora non sia presente l'ATECO primario, il controllo verrà svolto sull'ATECO prevalente per quella stessa sede.

Per i soggetti che non risultino iscritti al Registro delle imprese della CCIAA, il controllo verrà svolto sulle informazioni dichiarate all'Agenzia delle Entrate in occasione dell'attribuzione del codice fiscale e/o da altra documentazione equipollente (ad es. Statuto, Atto costitutivo...).

Il requisito non si applica ai soggetti di natura pubblica.

- **Caratteristiche della sede di realizzazione del progetto:**

- la sede o l'unità locale ove verranno svolte le attività di R&S deve essere sita e operativa in Piemonte e provvista di carattere attivo e produttivo¹⁹. Risultano escluse le sedi o unità locali collocate in spazi di co-working o simili, fatti salvi i casi in cui il beneficiario possa dimostrare in fase istruttoria, i requisiti di stabilità, rilevanza e continuità delle attività ivi svolte.
- Ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a), del Reg. (UE) n. 651/2014, può richiedere l'agevolazione anche il soggetto che si impegni ad attivare la sede sul territorio piemontese preliminarmente alla data della prima erogazione del contributo spettante. In tal caso, sarà onere del richiedente dare corretta evidenza della sussistenza di questa condizione sul modulo di domanda, nell'apposita sezione relativa ai dati della sede dell'intervento.
- Con riferimento al requisito di cui sopra, si evidenzia che potranno altresì beneficiare delle agevolazioni previste le attività svolte da soggetti al di fuori del territorio piemontese ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, 4° c. del Reg. (UE) 1060/2021, partecipazione che deve contribuire al conseguimento degli obiettivi del PR FESR 21/27. Tali soggetti non saranno obbligati ad insediarsi in Piemonte e sono ammissibili nel limite massimo del 15% riferito alla quota di investimento cumulativa, rispetto al costo totale di progetto a condizione che la loro

¹⁸ Il controllo verrà effettuato sui dati presenti nella visura disponibile presso il Registro delle Imprese della CCIAA.

¹⁹ Per la definizione di unità locale attiva e produttiva si veda l'Allegato 2. Verrà verificata la presenza della sede dichiarata in domanda all'interno della visura camerale scaricata dal Registro delle Imprese della CCIAA, o da documentazione equipollente nei soli casi in cui gli end user non siano iscritti presso tale Registro.

partecipazione sia essenziale per la buona riuscita del progetto in relazione alle particolari competenze e know how non altrimenti reperibili, e sia data evidenza dei potenziali benefici che tale partecipazione può generare sul territorio regionale;

- **delocalizzazione:** i soggetti richiedenti non devono avere effettuato una delocalizzazione come definita all'Art. 66 Reg. (UE) 2021/1060;
- **Impresa non in difficoltà:** (tale requisito non si applica alla categoria di beneficiario OdR) i soggetti richiedenti non devono essere identificabili come imprese in difficoltà secondo la definizione contenuta all'art. 2, punto 18, del Reg. (UE) n. 651/2014²⁰. Laddove l'impresa richiedente faccia parte di un gruppo di imprese che agisce come un'unica entità economica, i principi di cui all'art. 2, punto 18 del Reg. (UE) n. 651/2014 sono da intendersi estesi al gruppo di imprese e alle società facenti parte;
- **Obblighi di restituzione di somme relativi a precedenti agevolazioni ottenute da Regione Piemonte e/o sue società in house:** i soggetti richiedenti non devono trovarsi nella condizione di dover restituire alla Regione Piemonte o a sue società in house somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse; tale obbligo riguarda le restituzioni derivanti da provvedimenti di revoca e/o dal mancato rispetto dei piani di ammortamento;
- **Obblighi assicurativi:** (tale requisito non si applica alla categoria di beneficiario OdR) i soggetti richiedenti devono risultare in regola con gli obblighi in materia di assicurazione da danni ai beni aziendali direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale di cui all'art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213²¹;
- **Sanzione interdittiva ex D. Lgs. n. 231/2001:** i soggetti richiedenti non devono essere destinatari di sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del D. Lgs. n. 231/2001, o di altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- **Esclusione per condanna amministratori:** (tale requisito non si applica alla categoria di beneficiario OdR pubblico) i soggetti richiedenti non devono presentare condanne a carico dei propri legali rappresentanti o amministratori, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda. La preclusione, in ogni caso, non opera quando il reato è stato depenalizzato oppure quando è intervenuta la riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena accessoria perpetua, quando questa è stata dichiarata estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del Codice Penale, oppure quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della condanna medesima;

²⁰ Per la definizione di impresa in difficoltà si veda l'Allegato 2.

²¹ Il contratto assicurativo attestante il rispetto dell'obbligo dovrà essere conservato dal beneficiario e reso disponibile in caso di eventuali verifiche.

- **Assenza di procedure concorsuali e di procedimenti volti alla loro dichiarazione ed assenza di liquidazione volontaria:** i soggetti richiedenti non devono trovarsi in stato di:
 - a) fallimento (anche non fraudolento), liquidazione coatta amministrativa, concordato fallimentare o preventivo ai sensi del R.D. 267/1942, amministrazione straordinaria ai sensi del d.lgs. 270/1999 o ad altre procedure concorsuali anche disciplinate dalla nuova normativa sulla crisi d'impresa (d.lgs. 14/2019 e s.m.i.), salve le procedure in cui è prevista la continuità aziendale; nei casi in cui il beneficiario sia un libero professionista o lavoratore autonomo che non esercita attività d'impresa soggetta alle succitate procedure concorsuali, la revoca avviene qualora il beneficiario sia interessato da una situazione o procedura di sovraindebitamento (l. 3/2012 o d.lgs. 14/2019), salvo che sia consentita la continuazione dell'attività agevolata²²;
 - b) liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'impresa di fatto o di diritto.
- **Trasparenza della proprietà societaria:** i soggetti richiedenti non devono essere società fiduciarie, né soggetti tra i cui soci risultino società fiduciarie, fatta eccezione per il caso in cui la fiduciaria dia evidenza di tutti i fiducianti della stessa, fornendo adeguata e comprovante documentazione a riguardo. Nel caso in cui i suddetti documenti non venissero forniti, la domanda non potrà essere ammessa.
 Inoltre, nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, i soggetti richiedenti dovranno fornire opportuna documentazione (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società al fine di consentire le adeguate verifiche.
- **Partecipazione in partenariato:** i progetti devono essere presentati in forma singola o in partenariato con riferimento alla categoria progettuale. Le Categorie 2.b e 1.a prevedono come requisito di ammissibilità la partecipazione in forma partenariale.

La partecipazione della componente PMI deve risultare pari almeno al 20% del costo complessivo ammissibile della proposta progettuale calcolato sulla quota ammessa dei partner industriali²³ (escludendo quindi la quota riferita agli ODR e/o altri enti non classificabili come impresa). A tal

²² Affinché l'agevolazione sia mantenuta nei casi di procedura concorsuale con continuazione dell'attività d'impresa, è necessario che sia predisposto il piano finalizzato al risanamento dell'impresa e che siano fornite idonee garanzie sul rispetto del piano stesso e degli obblighi assunti con la concessione dell'agevolazione, anche nell'eventualità di cessione dell'azienda/attività o di ramo della stessa. In particolare, è necessario che il piano di risanamento e/o la relazione del professionista esprimano una ragionevole probabilità di soddisfacimento degli impegni assunti dal beneficiario/destinatario finale in conseguenza dell'ammissione all'agevolazione.

²³ Rientrano nella fattispecie anche gli OdR che svolgano attività economica (possibile solo sulla categoria progettuale 2.a) e, se del caso, gli end user privati.

proposito, si segnala che non saranno ritenuti ammissibili i soggetti che partecipino al progetto apportando unicamente attività consulenziali o di costruzione della partnership, di coordinamento progettuale o a queste assimilabili; qualora si riscontrasse tale fattispecie si potrà procedere con il respingimento dell'intera proposta progettuale.

Si precisa che la collaborazione non potrà essere riconosciuta se la partnership è composta unicamente da aziende appartenenti allo stesso gruppo o tra le quali non sia rispettato il requisito di indipendenza, come indicato al punto successivo.

In caso di progetti proposti congiuntamente i raggruppamenti/aggregazioni di soggetti dovranno:

- impegnarsi a formalizzare il partenariato, in sede di compilazione della domanda;
- essere costituiti avvalendosi di una delle forme contrattuali di collaborazione giuridicamente riconosciute quali, a titolo di esempio l'Associazione temporanea di scopo (ATS), il Consorzio, il contratto di rete ex art. 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e successive modifiche e integrazioni, o altre forme equivalenti.

Tali forme contrattuali di collaborazione devono essere rispondenti e coerenti rispetto all'articolazione, agli obiettivi e alla durata del progetto, ed espressamente finalizzata alla sua realizzazione.

Ai fini del riconoscimento della maggiorazione dell'intensità dell'agevolazione concedibile, nell'ambito della "collaborazione effettiva", un partenariato di progetto deve rispettare le seguenti condizioni:

- nessuna impresa²⁴ può sostenere da sola più del 70% dei costi ammissibili del progetto;
- gli eventuali OdR con profilo istituzionale sostengono almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto;

I soggetti per i quali non sia rispettato il requisito di indipendenza verranno considerati come unico soggetto con conseguente applicazione dei requisiti sopra previsti tra tale soggetto e gli altri soggetti del partenariato.²⁵

- **Indipendenza:** ai fini del soddisfacimento del requisito minimo di ammissibilità in relazione al numero minimo di partner²⁶ (almeno 2 imprese) previsto per le cat. prog. 1.b e 2.a) e per la cat. 1.a laddove non vi sia un singolo proponente, i partner che compongono il raggruppamento devono

²⁴ Ai fini del concetto di impresa si veda anche quanto riportato al requisito successivo sull'indipendenza.

²⁵ A titolo esemplificativo: A sostiene il 30% + B sostiene il 45% (A e B collegate) + C sostiene il 25% = AB 75% + C 25%. Tale configurazione non rispetta le soglie percentuali previste per la collaborazione effettiva.

²⁶ Laddove il partenariato sia composto da più di 2 soggetti, almeno uno di essi dovrà configurarsi indipendente ai sensi della definizione di cui all'Allegato 2.

essere indipendenti (secondo quanto previsto all'Allegato 1 del Reg. (UE) 651/2014 con riferimento alle imprese autonome e all'art. 2359 c.c.²⁷), a pena di inammissibilità del partenariato. L'esito dell'accertamento sul requisito di indipendenza sarà preso in considerazione ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti previsti per il riconoscimento della maggiorazione della collaborazione effettiva di cui al punto precedente;

- **Numero domande:** ciascun soggetto proponente non può presentare più di 2 domande di agevolazione a valere sullo sportello, sia a titolo di singolo proponente che di partner o capofila, indipendentemente dalla Linea di Intervento o categoria progettuale, fatta eccezione per:
 - gli OdR limitatamente alla loro partecipazione con profilo istituzionale;
 - soggetti che rientrino in una delle seguenti fattispecie di premialità in linea con le finalità previste dai "Criteri di selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 21/27, nel numero massimo di ulteriori 2 domande di agevolazione (complessivamente 4 domande di agevolazione consentite):
 - le imprese, che alla data di presentazione della domanda, risultino associate ai Poli di Innovazione o rivestano il ruolo di soggetto gestore²⁸;
 - Progetto che valorizzi le sinergie tra fondi unionali e tra fondi unionali e fondi nazionali²⁹;
- **Capofila:** nel caso di progetti in raggruppamento, potrà assumere il ruolo di Capofila solo un soggetto rientrante nella categoria impresa, indipendentemente dalla dimensione aziendale.
- **Organismi di Ricerca:** tali soggetti possono partecipare con requisiti diversi ed entro soglie differenti a seconda delle categorie progettuali applicate, ossia:
 - Linea 1: partecipazione in qualità di partner esclusivamente con ruolo istituzionale³⁰, entro il limite massimo del 30% del costo totale ammissibile di progetto;
 - Linea 2: partecipazione in qualità di partner, a sua volta configurabile come:
 - a) partner economico³¹ (soggetto alle regole di ammissibilità previste per le imprese³², anche in termini di dimensione d'impresa e soglie di partecipazione,); oppure
 - b) partner con ruolo istituzionale documentato³³, entro il limite massimo del 30% del costo totale ammissibile di progetto.

²⁷ Per maggiori dettagli si vedano quanto riportato all'Allegato 2, alla voce "Indipendenza".

²⁸ Il possesso di tale requisito, da mantenersi per tutta la durata del progetto, sarà verificato, sulla base di opportuna documentazione presentata da parte dei Poli di innovazione, nella fase ex ante di istruttoria di ammissibilità formale e nella fase ex post in fase di controllo precedente all'erogazione del saldo finale a conclusione delle attività di progetto;

²⁹ Il possesso di tale requisito sarà verificato nella fase ex ante di istruttoria di ammissibilità formale anche mediante valutazione del Modello Sinergie tra fondi, di cui al par. 3.1, lettera N.

³⁰ Si ha ruolo istituzionale quando l'OdR svolge attività di natura non economica.

³¹ L'OdR è considerato partner economico quando partecipa al progetto svolgendo attività di natura economica.

³² Senza incidenza sulle soglie massime di partecipazione previste solo per gli OdR con ruolo istituzionale.

³³ Per maggiori dettagli si rimanda alla documentazione richiesta per tali soggetti al par. 3.1.

- **End User:** tali soggetti possono partecipare fermo restando che la loro partecipazione non potrà che avere carattere ausiliario e complementare ed, in ogni caso, non prevalente rispetto al costo totale di progetto.

2.2 Aree tematiche

I progetti dovranno afferire obbligatoriamente ad una delle tre componenti trasversali dell'innovazione (transizione digitale, transizione ecologica, impatto sociale e territoriale) e rispettive direzioni di sviluppo, previste dalla Strategia di Specializzazione Intelligente del Piemonte 2021-2027 (S3)³⁴, e rientrare in uno dei sei sistemi prioritari (Aerospazio, Mobilità, Manifattura avanzata, Tecnologie, materiali e risorse verdi, Food, Salute), posizionandosi nelle specifiche traiettorie tecnologiche e nei campi di sviluppo dei Sistemi Prioritari individuati, con riferimento all'Allegato 7

2.3 Tipologie di investimenti in attività di RSI ammissibili

Come indicato dalla Scheda di Misura approvata con D.G.R. n. 13-2684 del 15/06/2026 i beneficiari potranno candidare proposte progettuali aventi caratteristiche differenti in termini di TRL, obiettivi finali, tagli di investimento e forme di partecipazione, previo opportuno posizionamento nell'ambito della corretta Linea di Intervento e coerentemente alle relative modalità di accesso e categorie progettuali ammissibili. Possono in particolare essere supportate progettualità:

- ad uno stadio di sviluppo e di prossimità alla fase di avvio industriale/commerciale più o meno avanzato;
- inerenti ad attività non escluse come riportate in Allegato 4 "Elenco attività escluse", comunque aderenti a quanto previsto dalla normativa di riferimento³⁵;
- in forma singola o partenariale (e, in tal caso, nell'ambito di partenariati più o meno estesi);
- caratterizzate da sfide/obiettivi di diverso grado di complessità e da correlati piani di investimento di diverso taglio dimensionale (medio-basso o medio-alto);
- finalizzate allo sviluppo/avanzamento del know-how relativo a tecnologie/soluzioni innovative e/o all'annessa generazione, implementazione e immissione sul mercato di nuovi

³⁴ Si rimanda al Documento "La Strategia di Specializzazione Intelligente del Piemonte 2021-2027", scaricabile al seguente link: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sviluppo/sistema-ricerca-innovazione/strategia-specializzazione-intelligente-s3-2021-2027>

³⁵ A titolo esemplificativo, con riferimento ad attività che prevedano il ricorso all'utilizzo di cellule staminali, il beneficiario dovrà dimostrare l'aderenza ai contenuti della legge 19 febbraio 2004, n. 40, "Norme in materia di procreazione medicalmente assistita" nonché ad ulteriori norme, regolamenti, protocolli e/o linee guida nazionali e unionali in materia; con riferimento ad attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, il beneficiario dovrà dimostrare aderenza alla direttiva comunitaria 2010/63/UE, recepita in Italia dal D.Lgs. 26/2014 e alla Legge regionale del Piemonte 16 luglio 2018, n. 9, "Norme in materia di promozione dei metodi sostitutivi alla sperimentazione animale". Si precisa che tali aspetti potranno oggetto di valutazione in sede di istruttoria di valutazione.

prodotti/processi/servizi, purché in una fase configurabile ancora come “intermedia” tra il progetto e la messa in produzione/il lancio sul mercato³⁶.

In particolare il Bando supporterà le seguenti Linee di Intervento e annesse categorie progettuali:

- La Linea di Intervento 1 – Supporto alle attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (“R&D challenges”), sostiene le attività di ricerca industriale e sviluppo sperimentale in un ampio range di TRL, tagli di investimento e forme partecipative.

In funzione della diversa complessità delle sfide e degli obiettivi alla base della proposta e della maggiore o minore dimensione di investimento ed estensione partenariale, sulla Linea 1 risultano in particolare ammissibili le due seguenti categorie di proposte progettuali:

- Categoria progettuale 1.a - “Small-mid challenges”, all’interno della quale rientrano progetti:
 - presentati da imprese in forma singola o in forma partenariale, compresi eventuali Organismi di ricerca³⁷ e/o end end-user, nell’ambito di raggruppamenti numericamente circoscritti tra 2 e 5 partner (il numero massimo di partner è computato in riferimento alle sole imprese);
 - con un taglio di investimento medio-basso in corrispondenza di sfide od obiettivi/complessità circoscritti, maggiore di € 500.000 nel caso di progettualità in partenariato, o maggiore di € 300.000 nel caso di progetti presentati in forma singola. **Per tale categoria progettuale il contributo massimo concedibile per progetto non potrà superare € 1.0000.000;**
 - di minore o maggiore prossimità al mercato, nell’ambito di un range di TRL³⁸ (3-6) in funzione dello specifico progetto;
 - con una durata fino a 24 mesi dalla data di concessione, coerentemente alla portata delle sfide/degli obiettivi. Nel caso di richiesta e riconoscimento della maggiorazione dell’intensità di aiuto per la diffusione e divulgazione dei risultati, di cui al par. 2.6, la durata del progetto potrà essere estesa sino a complessivi 30 mesi. Tale estensione è da ricondursi alle sole attività contenute nel Piano di diffusione e divulgazione di cui al par. 3.1. lett. P. Per ulteriori estensioni della durata di progetto si rimanda a quanto previsto al par. 3.7;

³⁶ Ovvero comunque preliminare al momento in cui il dispositivo/processo risulta “standardizzato” ed è per la prima volta oggetto di transazione sul mercato o di utilizzo a regime nell’impresa.

³⁷ La partecipazione di più dipartimenti/centri/laboratori afferenti uno stesso ateneo, sarà ricondotta allo specifico ente di appartenenza e, pertanto, sarà da intendersi riferita ad 1 solo partner, anche in presenza di diverse domande di agevolazione. Tale condizione è da considerarsi valida per tutte le Linee di Intervento e annesse categorie progettuali.

³⁸ Per la definizione di TRL e l’annessa scala di valori, si veda l’Allegato 2.

- Categoria progettuale 1.b - “**Big-challenges strategiche**”, all’interno della quale rientrano progetti:
 - presentati da almeno 2 imprese ed eventuali organismi di ricerca e/o end user esclusivamente in **forma partenariale** nell’ambito di raggruppamenti anche estesi, con un numero di partner comunque non superiore a 10 (il numero massimo di partner è computato in riferimento alle sole imprese);
 - con un taglio di investimento medio-alto in corrispondenza di sfide od obiettivi di complessità elevata/di respiro strategico e con potenziali ricadute rilevanti per il territorio, di importo maggiore di € 1.500.000. **Per tale categoria progettuale il contributo massimo concedibile per progetto non potrà superare € 5.000.000;**
 - di minore o maggiore prossimità al mercato, nell’ambito di un range di TRL (3-6) in funzione dello specifico progetto;
 - con una durata fino a 30 mesi dalla data di concessione. Nel caso di richiesta e riconoscimento della maggiorazione dell’intensità di aiuto per la diffusione e divulgazione dei risultati, di cui al par. 2.6, la durata del progetto potrà essere estesa sino a complessivi 36 mesi. Tale estensione è da ricondursi alle sole attività contenute nel Piano di diffusione e divulgazione di cui al par. 3.1. lett. P. Per ulteriori estensioni della durata di progetto si rimanda a quanto previsto al par. 3.7;

La valutazione dei progetti presentati a valere sulla Linea 1 verte in via prioritaria sulla qualità tecnico-scientifica e sull’effettivo livello di innovatività delle soluzioni proposte.

- La Linea di Intervento 2 - *Supporto alle attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione in fase avanzata CONFIGURANTI un piano definito di valorizzazione industriale/commerciale dei risultati (“Production & Market challenges” – “P&M challenges”)*, sostiene le attività di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione **esclusivamente** in presenza e sulla base delle caratteristiche del successivo piano di valorizzazione dei risultati a valle. Sono al riguardo ammissibili le sole proposte in possesso di un solido e documentato presupposto di R&S e in grado di evidenziare con chiarezza il progetto industriale/di business a valle, nell’ambito della messa a terra di alleanze strategico-industriali con le imprese partner del progetto, oppure in forma singola. Tali progetti dovranno essere articolati nella forma di business plan o piano industriale/di investimenti, anche congiunto in caso di progetti in partenariato, secondo lo schema del Piano di sviluppo.

Risultano in particolare coerenti con il target della Linea 2 i progetti focalizzati sulla valutazione/accelerazione della fase implementativa, sul conseguimento del market fit e sulla valorizzazione economica di una tecnologia, di un prodotto, di un processo o di un servizio nuovi o significativamente migliorati, ovvero sulle attività propedeutiche/funzionali a ultimare la fase di R&D, verificare le effettive condizioni possibili/ottimali di produzione, realizzare un MVP³⁹ (Minimum Viable Product), effettuare PoC⁴⁰/test con gli utilizzatori finali e a giungere il più rapidamente possibile alla messa in produzione/al lancio sul mercato. La misura supporta in tal senso in via prioritaria le attività relative al conseguimento della industrial e/o market viability, in particolare di:

- attività di ricerca e sviluppo sperimentale e dimostrazione ad uno stadio avanzato, atteso l'orientamento della Linea;
- ingegnerizzazione di tecnologie/soluzioni/prodotti/processi nuovi (o significativamente migliorati) e industrializzazione dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo, da intendersi come "la fase intermedia tra il progetto di un manufatto e la sua produzione", durante la quale vengono apportate piccole correzioni al progetto iniziale per tenere conto dei vincoli e delle caratteristiche del processo produttivo e risparmiare tempi e costi legati alla realizzazione di un nuovo prodotto o servizio⁴¹;
- verifica delle performance dei risultati della ricerca e sviluppo di cui al precedente punto mediante test, prove, linee pilota, attività di validazione, PoC con i potenziali utilizzatori finali, etc. prima della standardizzazione/dell'immissione sul mercato;
- valorizzazione economica dell'innovazione, finalizzate ad esempio all'ottimizzazione dei costi di produzione e trasporto del nuovo prodotto, al miglioramento degli aspetti organizzativi e della logistica, alla riduzione del time to market⁴², all'individuazione dei servizi aggiuntivi da offrire al consumatore finale, etc.

Alla luce della natura delle attività sopra indicate, i progetti di entrambe le categorie afferenti a

³⁹ Per Prodotto Minimo Funzionante (MVP) si intende la versione di un prodotto con caratteristiche preliminari per l'utilizzo da parte dei primi clienti, i quali possono fornire feedback per la validazione e lo sviluppo futuro del prodotto stesso.

⁴⁰ Per Proof of concept (POC) si intende una realizzazione parziale di un determinato progetto o metodo, allo scopo di provarne la fattibilità o dimostrare la fondatezza di alcuni principi o concetti costituenti. Un esempio tipico è quello di un prototipo/dimostratore in scala e non dotato di piena funzionalità.

⁴¹ La fase di "industrializzazione" o "engineering" include fra gli altri, attraverso una verifica di tutti gli aspetti tecnici e funzionali, la trasformazione delle specifiche di prodotto definite dai designer e dai progettisti al fine di tradurre/rispondere alle caratteristiche, ai vincoli e alle logiche dei processi di produzione su scala industriale. Vi potranno al riguardo rientrare, a titolo esemplificativo, i test di (pre)conformità e le diverse possibili tipologie e fasi di prototipazione (prototipo funzionale, prototipo tecnico, pre-serie, etc.), purché non ancora corrispondenti al dispositivo/processo a regime e non suscettibili di valorizzazione economica.

⁴² Per "time to market" si intende il periodo di tempo che intercorre tra il momento in cui un prodotto o servizio viene sviluppato e il momento in cui viene messo in vendita sul mercato.

tale Linea potranno valorizzare attività di innovazione delle PMI e dei processi e dell'organizzazione, ai sensi degli artt. 28 e 29 del Reg. (UE) 651/2014 purché sussista una prevalenza pari al 70% di attività di ricerca e sviluppo e relativi costi ai sensi dell'art. 25 del Reg. (UE) 651/2014, anche con riferimento all'investimento di ciascun partner di progetto.

In funzione della partecipazione in forma singola o partenariale ovvero della configurabilità o meno di alleanze strategiche a valle, sulla Linea 2 risultano ammissibili le due seguenti categorie di proposte progettuali:

- Categoria progettuale 2.a - "Supporto alle attività avanzate di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ingegnerizzazione/industrializzazione, validazione e valorizzazione economica dell'innovazione in forma partenariale, funzionali alla costruzione e/o al rafforzamento di filiere⁴³", all'interno della quale rientrano progetti:
 - caratterizzati da sfide tecnologiche e di innovazione sia specifiche/circoscritte, sia di maggior complessità/respiro strategico;
 - con un ammontare dell'investimento superiore a € 500.000 nel caso di raggruppamenti di sole PMI e superiore a € 1.000.000 nel caso di raggruppamenti che coinvolgano Grandi Imprese, in corrispondenza di sfide tecnologiche e di innovazione sia specifiche/circoscritte sia di maggiore complessità/respiro strategico. **Per tale categoria progettuale il contributo massimo concedibile per progetto non potrà superare € 3.000.000;**
 - presentati da almeno 2 imprese ed eventuali organismi di ricerca e/o end user esclusivamente in **forma partenariale** nell'ambito di raggruppamenti numericamente più o meno estesi, comunque non superiori a 10 partner (il numero massimo di partner è computato in riferimento alle sole imprese);
 - realizzati da partenariati di soggetti caratterizzati dall'appartenenza ad una medesima filiera/dominio produttivo/catena del valore (o dall'obiettivo di entrarne a far parte) nei sistemi prioritari individuati dalla S3 stessa, legati da relazioni cooperative e sinergiche e composti quindi da un'impresa e i relativi partner di filiera con ruolo di attori chiave che partecipino congiuntamente al sistema di co-produzione e generazione del valore dell'intera filiera tecnologico-produttiva; la categoria progettuale 2.a è infatti rivolta a supportare la costruzione di nuove filiere/catene del valore/supply chain o il rafforzamento di quelle esistenti, nell'ambito di proposte configuranti a valle un progetto di valorizzazione dei risultati della ricerca che coinvolga i partner del progetto

⁴³ Per la definizione di filiera si veda l'Allegato 2.

(ad esempio attraverso accordi - di natura strategica, tecnologica, industriale o commerciale - in forma stabile/continuativa su un determinato orizzonte temporale). Le proposte progettuali dovranno in tal senso già configurare chiaramente il ruolo che ciascun partner rivestirà a valle nell'ambito della filiera/catena del valore individuata;

- relativi a tecnologie/soluzioni/prodotti/processi/servizi che in ingresso abbiano già conseguito un TRL almeno pari a 5 e che producano documentata evidenza circa l'effettivo possesso di un solido presupposto di R&S o risultato di ricerca qualificata già almeno parzialmente acquisita in grado di dimostrare la già acquisita validazione dei fondamentali della soluzione o della tecnologia (es. dimostratore tecnologico, prototipo, software, *brevetto che costituisce il presupposto di ricerca qualificata da cui discende il progetto, licenze, commesse a centri di ricerca, pubblicazioni scientifiche, titoli e/o qualifiche idonei a configurare gli output come risultati del "sistema della ricerca", progetti precedentemente sviluppati nell'ambito di altri programmi di intervento regionali, nazionali o comunitari, etc.*) che si intende sviluppare partecipando al Bando e alla specifica categoria progettuale;
- con un piano di valorizzazione a valle documentato e definito e che preveda uno sfruttamento e una valorizzazione dei risultati che coinvolga i partner del progetto di RSI;
- con una durata fino a 30 mesi dalla data di concessione. Nel caso di richiesta e riconoscimento della maggiorazione dell'intensità di aiuto per la diffusione e divulgazione dei risultati, di cui al par. 2.6, la durata del progetto potrà essere estesa sino a complessivi 36 mesi. Tale estensione è da ricondursi alle sole attività contenute nel Piano di diffusione e divulgazione di cui al par. 3.1. lett. P. Per ulteriori estensioni della durata di progetto si rimanda a quanto previsto al par. 3.7;

Attraverso la categoria 2.a la misura rivolge pertanto particolare attenzione al supporto della competitività, resilienza e riorganizzazione delle filiere industriali regionali.

- Categoria progettuale 2.b - "Supporto alle attività avanzate di ricerca industriale e sviluppo sperimentale, ingegnerizzazione/industrializzazione, validazione e valorizzazione economica dell'innovazione funzionali a un piano di valorizzazione dei risultati" in forma singola, all'interno della quale rientrano progetti:

- con un taglio di investimento a partire da € 300.000. **Per tale categoria progettuale il contributo massimo concedibile per progetto non potrà superare € 2.000.000;**
- presentati da una singola PMI e con l'eventuale collaborazione di uno o più organismi di

ricerca con profilo istituzionale;

- relativi a tecnologie/soluzioni/prodotti/processi/servizi che in ingresso abbiano già conseguito un TRL documentabile almeno pari a 5 e che producano documentata evidenza circa l'effettivo possesso di un solido presupposto di R&S o risultato di ricerca qualificata già almeno parzialmente acquisito, come esplicitato per il medesimo punto, rispetto alla categoria progettuale 2.a;
- con un piano di valorizzazione a valle documentato e definito e che preveda uno sfruttamento e una valorizzazione dei risultati che coinvolga il/i partner del progetto di RSI;
- con una durata fino a 24 mesi dalla data di concessione. Nel caso di richiesta e riconoscimento della maggiorazione dell'intensità di aiuto per la diffusione e divulgazione dei risultati, di cui al par. 2.6, la durata del progetto potrà essere estesa sino a complessivi 30 mesi. Tale estensione è da ricondursi alle sole attività contenute nel Piano di diffusione e divulgazione di cui al par. 3.1. lett. P. Per ulteriori estensioni della durata di progetto si rimanda a quanto previsto al par. 3.7;

La valutazione relativa ai progetti RSI presentati a valere sulla linea 2 verterà in via prioritaria sulla effettiva implementabilità dei risultati della ricerca e sviluppo, sull'esistenza/difendibilità di un vantaggio competitivo e sull'effettiva capacità di raggiungere il mercato configurando una concreta e sostenibile opportunità di business.

2.4 Effetto di incentivazione

Ai sensi dell'art. 6 - "Effetto di incentivazione" del Regolamento n. (UE) 651/2014⁴⁴, i soggetti che intendono accedere alle agevolazioni dovranno obbligatoriamente presentare la relativa domanda prima dell'avvio⁴⁵ delle attività di ricerca e sviluppo.

2.5 Costi ammissibili

Con riferimento all'art. 25 "Aiuti a progetti di ricerca e sviluppo" del Reg. 651/2014, applicabile ad entrambe le Linee di Intervento, sono ammissibili i seguenti costi:

⁴⁴ Per la definizione di effetto di incentivazione si veda l'Allegato 2.

⁴⁵ Per la definizione di "avvio dei lavori" si veda l'Allegato 2 .

<p>A) SPESE DI PERSONALE</p>	<p>Il riconoscimento di tali costi avviene mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione definite nella misura di 35,49 euro/ora per le imprese e 41,41 euro/ora per gli OdR.</p> <p>Limitatamente alle categorie progettuali 1.b e 2.a, per i soli soggetti Capofila possono rientrare tra le spese di personale le spese sostenute per attività di management di progetto, nella misura del 5% del totale del proprio budget.</p> <p>Possono inoltre essere ammesse spese relative alle unità assunte in apprendistato di alta formazione e ricerca, fermi restando i vincoli previsti dalla Guida alla rendicontazione.</p>
<p>B) APPORTI IN NATURA SOTTO FORMA DI PRESTAZIONE VOLONTARIA DI LAVORO NON RETRIBUITO</p>	<p>Ammissibili nel limite massimo del 40% delle spese ammesse per il singolo beneficiario. Il riconoscimento di tali costi avviene mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione definite nella misura di 35,49 euro/ora per le imprese.</p>
<p>C) SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE</p>	<p>Ammissibili nel limite massimo del 30% delle spese ammesse per il singolo beneficiario, fermo restando la coerenza delle stesse con le attività ammissibili ai sensi dell'art. 25 del Reg. 651/2014.</p>
<p>D) SERVIZI DI CONSULENZA ED ALTRI SERVIZI</p>	<p>Fermo restando quanto definito nella Guida unica alla rendicontazione per suddetta voce, sono da considerarsi ammissibili anche le consulenze per servizi di ricerca contrattuale affidati ad OdR. Inoltre, indipendentemente dal fornitore individuato, i servizi devono essere utilizzati esclusivamente <u>ai fini dell'attività di ricerca</u>⁴⁶.</p> <p>Tali costi sono ammissibili nel limite massimo del 50% delle spese di personale ammesse per il singolo beneficiario.</p> <p>Inoltre, con specifico riferimento agli ODR (ai sensi del par. 2.2 della "Disciplina RSI" – Comunicazione della Commissione 7388 del 19/10/2022), quando la realizzazione di progetti di ricerca è loro affidata per conto di un'impresa, al fine di evitare la trasmissione indiretta di aiuti all'impresa attraverso l'Organismo di Ricerca, quest'ultimo fornirà il servizio al prezzo di mercato oppure, in assenza di prezzo di mercato, a un prezzo che rispecchia integralmente i costi sostenuti, maggiorati di un margine di utile ragionevole.</p> <p><u>Gli end user NON potranno presentare spese afferenti questa voce di costo.</u></p>
<p>E) SPESE PER MATERIALI, FORNITURE E PRODOTTI ANALOGHI</p>	<p>Fermo restando quanto definito nella Guida unica alla rendicontazione per suddetta voce, sono da considerarsi ammissibili le sole spese direttamente imputabili all'attività di ricerca e sviluppo.</p> <p>Tali costi sono ammissibili nel limite massimo del 30% delle spese ammesse per il singolo beneficiario.</p>
<p>F) COSTI INDIRETTI FINANZIATI A TASSO</p>	<p>Il riconoscimento di tali costi avviene su base forfettaria nella misura del 15% delle spese per il personale, di cui alla precedente lettera A), ai sensi</p>

⁴⁶ Pertanto non saranno considerate ammissibili spese di consulenza, la cui attività sia meramente legata ad attività di sistema (ad es. costruzioni partnership, attività di rendicontazione, attività di gestione burocratica della domanda di agevolazione...).

FORFETTARIO	di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1060/2021.
G) SPESE PER LA REALIZZAZIONE DI PROTOTIPI	Si rimanda a quanto previsto dalla Guida unica alla rendicontazione per la definizione delle spese rientranti nella categoria.

Nei progetti afferenti alla Linea 2, pure in presenza di attività riconducibili agli artt. 28 e 29 del Reg. 651/2014, le spese ammissibili riconducibili all'art. 25 del Reg. 651/2014 dovranno costituire almeno il 70% delle spese ammissibili con riferimento al singolo partner.

Con riferimento all'art. 28 "Aiuti all'innovazione a favore delle PMI" del Reg. 651/2014, applicabile alla sola Linea di Intervento 2, sono ammissibili i seguenti costi (con esclusione dei partner con ruolo *end user* e OdR con profilo istituzionale):

I) SPESE PER DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE	Sono considerati ammissibili i "costi per l'ottenimento di brevetti e altri attivi immateriali", il cui rilascio avvenga da un soggetto all'interno dell'Unione Europa.
L) SERVIZI DI CONSULENZA ED ALTRI SERVIZI	Tali voci sono ammissibili limitatamente ai: - Servizi di consulenza in materia di innovazione , ovvero costi di consulenza, in materia di trasferimento delle conoscenze, acquisizione, protezione e sfruttamento di attivi immateriali o in materia di utilizzo delle norme e dei regolamenti che li contemplano, nonché consulenza, assistenza o formazione sull'introduzione o l'utilizzo di tecnologie e soluzioni innovative (comprese le tecnologie e soluzioni digitali). - Servizi di sostegno all'innovazione , ovvero costi per la fornitura di locali ad uso ufficio ⁴⁷ , banche dati, servizi cloud e di conservazione dei dati, biblioteche, ricerche di mercato, laboratori, sistemi di etichettatura della qualità, prove, sperimentazione e certificazione o altri servizi pertinenti, compresi i servizi forniti da organismi di ricerca e di diffusione delle conoscenze, infrastrutture di ricerca, infrastrutture di prova e di sperimentazione o poli di innovazione, al fine di sviluppare prodotti, processi o servizi più efficienti o tecnologicamente avanzati, compresa l'attuazione di tecnologie e soluzioni digitali innovative (comprese le tecnologie e le soluzioni digitali).

Con riferimento all'art. 29 "Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione"⁴⁸ del Reg. 651/2014, applicabile alla sola Linea di Intervento 2, sono ammissibili i seguenti costi (con esclusione dei partner con ruolo *end user* e OdR con profilo istituzionale)::

⁴⁷ Rimangono esclusi i costi per la fornitura di locali ad uso co-working.

⁴⁸ Per la definizione di Innovazione dei processi e dell'organizzazione, si veda l'Allegato 2.

M) SPESE DI PERSONALE	Il riconoscimento di tali costi avviene mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione definite nella misura di 35,49 euro/ora per le imprese e 41,41 euro/ora per gli OdR. Non saranno ammissibili spese di management.
N) APPORTI IN NATURA SOTTO FORMA DI PRESTAZIONE VOLONTARIA DI LAVORO NON RETRIBUITO	Sono considerate spese ammissibili nel limite massimo del 40% delle spese ammesse per il singolo beneficiario. Il riconoscimento di tali costi avviene mediante il ricorso alle opzioni di semplificazione definite nella misura di 35,49 euro/ora per le imprese.
O) SPESE PER L'UTILIZZO DI STRUMENTAZIONI E ATTREZZATURE	Si rimanda a quanto previsto dalla Guida unica alla rendicontazione per la definizione delle spese rientranti nella categoria, fermo restando la coerenza delle stesse rispetto alle attività ammissibili sull'art. 29 del Reg. 651/2014.
P) SERVIZI DI CONSULENZA ED ALTRI SERVIZI	Tali voci sono ammissibili limitatamente ai costi della ricerca contrattuale, delle competenze e dei brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato.
Q) COSTI INDIRETTI FINANZIATI A TASSO FORFETTARIO	Il riconoscimento di tali costi avviene su base forfettaria nella misura del 15% delle spese per il personale, di cui alla precedente lettera M), ai sensi di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 1060/2021.

Per tutti gli interventi è sempre escluso l'ammontare relativo all'IVA (a meno che non risulti indetraibile per il beneficiario) e a qualsiasi onere accessorio, fiscale o finanziario.

Per tutti i dettagli relativi alle singole voci di spesa e alle relative modalità di pagamento e di rendicontazione, si rimanda alla "Guida unica alla rendicontazione dei costi ammissibili PR FESR Piemonte 2021-2027"⁴⁹, pubblicata sul sito della Regione Piemonte nelle pagine dedicate al Bando.

Inoltre, indipendentemente dalla categoria progettuale e a quanto previsto dalla Guida alla rendicontazione dei costi, non sono ammissibili spese per:

- 1 interventi la cui realizzazione è obbligatoria ai sensi della normativa vigente;
- 2 consulenza per la presentazione della domanda di agevolazione;
- 3 spese di manutenzione ordinaria;
- 4 acquisto di beni usati;
- 5 servizi finalizzati al conseguimento di requisiti e/o certificazioni obbligatori;
- 6 attività di diffusione dei risultati di progetto attraverso conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito, che costituiscono il presupposto per il riconoscimento della maggiorazione di agevolazione ai sensi dell'art. 25, comma 6, punto b.ii) del

⁴⁹ Allegato n. 14 al documento "Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027" approvato ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento UE n. 2021/1060, accessibile alla pag. <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/gestione-controllo/sistema-gestione-controllo-pr-fesr-2021-2027>.

Reg. (UE) 651/2014. Le stesse andranno valorizzate nell'apposito Piano di diffusione e divulgazione, come specificato nel par. 3.1, lettera P;

- 7 investimenti esclusi con riferimento all'Allegato 4 - Elenco attività economiche e investimenti esclusi.

2.6 Tipologia di agevolazione, regime e intensità di aiuto

Come indicato nella Scheda di Misura approvata con D.G.R. n. 13-2684 del 15/06/2026 L'agevolazione sarà concessa nella forma di **contributo a fondo perduto**, con intensità variabile in funzione della tipologia di beneficiario e di attività esposta sulle diverse Linee di intervento/categorie progettuali ammissibili e in base ai diversi articoli del Regolamento (UE) 651/2014 assunti come regime di aiuto, i cui dettagli sono riportati nelle tabelle seguenti:

- 1 Intensità di agevolazione per attività a valere sull'art. 25 del Reg. (UE) 651/2014 - "Aiuti per progetti di ricerca e sviluppo"

TIPOLOGIA BENEFICIARIO	INTENSITA' BASE	MAGGIORAZIONE DIMENSIONE	MAGGIORAZIONE COLLABORAZIONE EFFETTIVA O DIFFUSIONE RISULTATI*	ESL MAX
Micro-piccole imprese	25%	20%	15%*	60%
Medie imprese	25%	10%	15%*	50%
GI (comprese le mid caps) *partecipazione solo in forma collaborativa	25%		15%	40%
Small-mid caps *partecipazione in forma singola o collaborativa	25%		15%*	40%
OdR *partecipazione solo in collaborazione con imprese	60%			60%
Startup innovative	l'intensità di aiuto sarà stabilita in base alla dimensione di impresa riconosciuta in sede di istruttoria			
End user (imprese, ASL, associazioni, etc.)	l'intensità di aiuto sarà stabilita in base alla natura del beneficiario e alla dimensione di impresa riconosciuta in sede di istruttoria			

* Per i progetti presentati da parte di imprese che si avvalgono di **soggetti con veste e struttura organizzativa idonea a svolgere attività di animazione/facilitazione/agggregazione nell'ambito dell'ecosistema regionale dell'innovazione** al fine di dare attuazione a quanto disposto dall'art. 25 comma, 6 de l Reg . (UE) 651/2014, i cui risultati siano "ampiamente diffusi attraverso, conferenze, pubblicazioni, banche dati di libero accesso o software open source o gratuito" si prevede la possibilità di applicare una

maggiorazione di intensità fino a un massimo del 15%.

- 2 Intensità di agevolazione per attività a valere sull'art. 28 del Reg. (UE) 651/2014 - "Aiuti all'innovazione a favore delle PMI" (applicabile esclusivamente alla Linea 2).

TIPOLOGIA BENEFICIARIO	INTENSITA'
Micro-piccole imprese	50%
Medie imprese	50%

- 3 Intensità di agevolazione per attività a valere sull'art. 29 del Reg. (UE) 651/2014 - "Aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione" (applicabile esclusivamente alla Linea 2).

TIPOLOGIA BENEFICIARIO	INTENSITA'
Micro-piccole imprese	50%
Medie imprese	50%
GI*	15%

*Le GI (ivi incluse le small-mid caps e le mid-caps) risultano ammissibili solo sulla categoria 2.a e solo in partenariato/forma collaborativa. Il requisito della collaborazione sull'art. 29 risulta rispettato se le PMI sostengono almeno il 20% del totale dei costi sul progetto.

Inoltre, la somma delle agevolazioni richieste ai sensi dei sopra citati articoli, non potrà comunque superare i limiti massimi previsti dalla seguente tabella:

CATEGORIA PROGETTUALE	IMPORTO MASSIMO CONTRIBUTO*
1.a Small-mid challenges	1.000.000
1.b Big challenges	5.000.000
2.a P&M Challenges in partenariato	3.000.000
2.b P&M Challenges in forma singola	2.000.000

* L'importo massimo del contributo si riferisce all'intero progetto.

Qualora l'ammontare dei contributi spettanti fosse superiore ai massimali riportati nella precedente tabella, gli aiuti saranno rideterminati pro quota fra tutti i partner di progetto e, qualora il progetto appartenga alla Linea di Intervento 2, anche pro quota tra gli aiuti spettanti sui differenti articoli.

2.7 Regole di cumulo con altre agevolazioni pubbliche

Le spese relative al progetto di ricerca oggetto dell'agevolazione, nel rispetto della normativa applicabile in materia di aiuti di stato ed in particolare nel rispetto delle intensità d'aiuto massime previste in tema di aiuti di Stato (Reg. (UE) n. 651/2014 e s.m.i., artt.25), 28) e 29) dalla Commissione Europea, devono rispettare le seguenti disposizioni in materia di cumulo:

- a) non è possibile cumulare l'agevolazione concessa sul Bando con altre forme di agevolazione concesse a valere su altro fondo strutturale o strumento dell'Unione oppure sullo stesso fondo nell'ambito di un altro programma operativo, relativamente alle stesse voci di spesa indicate in una richiesta di erogazione di contributi. È possibile, invece, purché dette agevolazioni siano concesse per costi ammissibili diversi da quelli cofinanziati dal Bando e sempre nel rispetto delle disposizioni di cumulo, non superando pertanto il 100% del costo dell'investimento (divieto del cumulo di Fondi Europei sulla stessa spesa prevista dal Bando, ossia del doppio finanziamento);
- b) è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa con altre forme di agevolazione a valere su fonti di finanziamento nazionali, non costituenti aiuti di Stato, anche in relazione agli stessi costi ammissibili, con riferimento, a titolo esemplificativo, a qualsiasi altra agevolazione pubblica di natura fiscale, alle detrazioni statali e all'accesso al fondo centrale di garanzia (MCC), evitando in ogni caso il sovrafinanziamento;
- c) è possibile effettuare il cumulo dell'agevolazione concessa con aiuti di Stato senza costi ammissibili individuabili come, ad esempio, quelli concessi ai sensi degli artt. 21, 22, 23 del Regolamento (UE) n. 651/2014, nonché quelli di cui agli artt. 18 e 45 del Regolamento (UE) n. 702/2014 ed inoltre eventuali aiuti "de minimis" per i quali i bandi non individuano spese ammissibili.

3. PROCEDURE

3.1 Come presentare la domanda

Si prevede una prima finestra temporale di presentazione delle domande programmaticamente a partire dal giorno 15/07/2026 e fino alla temporanea sospensione degli sportelli (programmaticamente il 04/08/2026), salvo chiusura anticipata dello sportello relativamente alle specifiche categorie progettuali a fronte di esaurimento delle risorse disponibili come normato dal paragrafo 1.3.3, tramite accesso alla procedura informatizzata, compilando il modulo telematico reperibile all'indirizzo: <https://servizi.regione.piemonte.it/catalogo/bandi-por-fesr-finanziamenti-domande>.

Alla data di sospensione, verranno comunicate nelle apposite pagine dedicate alla misura le informazioni circa le disponibilità di dotazione finanziaria residue con riferimento alle singole categoria progettuali.

Sulla base della disponibilità di risorse relative alle singole categorie progettuali, verrà disposta la riapertura dello sportello con una seconda finestra temporale programmaticamente a decorrere dal 08/09/2026 e fino al giorno 29/10/2026 (salvo chiusura anticipata come sopra indicato).

I documenti da allegare alla domanda sono:

- A Nel caso in cui il modulo di domanda sia firmato da un soggetto delegato interno all'impresa, copia della delega che conferisce il potere di firma con indicazione del ruolo che il delegato ricopre all'interno dell'azienda.⁵⁰ L'atto di delega deve essere firmato digitalmente o con firma autografa⁵¹ dal delegante;
- B Format di progetto⁵²/Piano di sviluppo⁵³ da parte del proponente singolo o del Capofila, in caso di progetto in partenariato;
- C Piano economico-finanziario del progetto da parte del proponente singolo o del Capofila, in caso di progetto in partenariato;⁵⁴
- D Dichiarazione DNSH da parte del proponente singolo o del Capofila, in caso di progetto in partenariato, firmato digitalmente;
- E In caso di progetti con spese relative superiori alla soglia limite di € 10.000.000,00, oltre IVA, Piano di monitoraggio dei possibili impatti ai fini del rispetto delle prescrizioni di cui al principio DNSH, da parte del proponente singolo o del Capofila, in caso di progetto in partenariato;
- F Documentazione per la verifica della natura di OdR, tra cui Atto costitutivo, Statuto, documenti a dimostrazione di una contabilità separata tra attività istituzionali ed economiche e/o altra documentazione equipollente, al fine di accertare il rispetto dei requisiti di OdR di cui all'Allegato 2⁵⁵;
- G Nel caso di soggetti che rientrano nelle categorie di OdR (diversi dagli Atenei e dai centri di ricerca) ed End user privati non iscritti in CCIAA, copia della documentazione trasmessa all'Agenzia delle Entrate in occasione dell'attribuzione del codice fiscale, contenente l'indicazione dell'attività primaria/prevalente del soggetto e il corrispondente codice ATECO⁵⁶;
- H Nel caso di soggetti che rientrano nelle categorie di end user privati ed OdR (diversi dagli Atenei e dai centri di ricerca) non iscritti in CCIAA, copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati, o dell'unico presente in caso di soggetti neocostituiti;

⁵⁰ Per le imprese aventi sede legale all'estero e prive di una unità locale in Piemonte può essere individuato anche un soggetto esterno, come anche previsto nel documento "Regole di compilazione" che verrà messo a disposizione.

⁵¹ Nel caso di firma autografa sarà necessario inviare, unitamente al documento di delega, anche un documento di identità in corso di validità del soggetto firmatario.

⁵² Il format di progetto è relativo alle categorie progettuali 1.a e 1.b.

⁵³ Il piano di sviluppo è relativo alle categorie progettuali 2.a e 2.b. Si segnala, a tal fine, l'obbligatorietà dell'invio della documentazione richiesta nel Piano di Sviluppo medesimo.

⁵⁴ Una copia del Piano economico-finanziario del progetto dovrà comunque pervenire anche in formato excel come indicato nel documento sulle Regole di compilazione che saranno pubblicate sui siti istituzionali dedicati al Bando.

⁵⁵ La documentazione deve essere prodotta anche dagli atenei, sia pubblici che privati, e dai centri di ricerca. Nel caso in cui il soggetto presentasse più domande sul Bando, è comunque possibile per il beneficiario produrre la documentazione unitamente alla prima domanda di agevolazione e rimandare all'acronimo del progetto nel quale è presente per le domande successive.

⁵⁶ La documentazione deve essere prodotta anche dagli atenei, sia pubblici che privati, e dai centri di ricerca. Nel caso in cui il soggetto presentasse più domande sul presente Bando, è comunque possibile per il beneficiario produrre la documentazione unitamente alla prima domanda di agevolazione e rimandare all'acronimo del progetto nel quale è presente per le domande successive.

- I Nel caso di collegamenti diretti e/o indiretti a monte o a valle con imprese estere, con società di persone, o con altre imprese che non hanno l'obbligo di redigere il bilancio, il soggetto richiedente dovrà fornire la documentazione necessaria (documenti equipollenti alla visura camerale e copia degli ultimi 2 bilanci chiusi e approvati o, se del caso, degli ultimi 2 bilanci consolidati chiusi e approvati) relativa alle suddette società, al fine di consentire le verifiche sulla dimensione d'impresa;
- J Nel caso in cui il soggetto richiedente sia una fiduciaria, o risultino società fiduciarie tra i suoi soci, adeguata documentazione dalle quale si abbia evidenza di tutti i fiduciari;
- K Copia dei preventivi afferenti le spese di consulenze, anche nel caso in cui i fornitori siano OdR, ai fini delle verifiche sull'assenza di cointeressenza ai sensi di quanto previsto dalla Guida alla rendicontazione, nonché dell'avvio dei lavori⁵⁷, ai sensi di quanto disposto dal par. 2.4 (Effetto di incentivazione);
- L Nel caso di soggetti richiedenti esterni al territorio nazionale, dovrà essere fornita la documentazione necessaria ed equipollente al fine di consentire tutte le verifiche di cui al par. 2.1.b;
- M Per l'assegnazione della premialità, in termini di punteggio di valutazione, come esplicitato al successivo paragrafo 3.2, dovrà essere fornita da tutti i soggetti componenti il partenariato (ad esclusione degli OdR, degli End user), con riferimento alla premialità B, la dichiarazione sottoscritta dal Polo di appartenenza relativa all'effettivo possesso del requisito per ciascun soggetto componente il partenariato⁵⁸;
- N Per l'assegnazione della premialità, in termini di possibilità di presentare un numero di domande superiore a due, come esplicitato nel precedente paragrafo 2.1,b⁵⁹, risulta necessario che il beneficiario allegghi alla domanda di agevolazione anche il Modello Sinergie tra fondi corredato della documentazione attestante il possesso del requisito;
- O ai fini della verifica della presenza dell'elemento di apprezzamento in sede di valutazione, relativo al coinvolgimento di personale con disabilità nell'ambito dell'attività di progetto, sarà necessario allegare apposita dichiarazione scaricabile dal sito istituzionale dedicato al Bando, trasmessa dal proponente unico/Capofila e, in caso di raggruppamento, sottoscritta da tutti i partner⁶⁰;
- P Ai fini dell'assegnazione della maggiorazione prevista ai sensi dell'art. 25 comma, 6 del Reg. (UE) 651/2014, il proponente singolo/capofila dovrà presentare il Piano di diffusione e divulgazione predisposto e firmato digitalmente sia dal soggetto proponente che dal soggetto individuato appositamente con ruolo di animatore/facilitatore/aggregatore.

I modelli di cui alle lettere **B, C, D, M, N, O, P**, saranno resi disponibili sul sito di Regione Piemonte e

⁵⁷ Per la definizione di avvio dei lavori si veda l'Allegato 2. Si fa in ogni caso presente che l'eventuale presenza di preventivi dai quali risulti un avvio dei lavori in data antecedente la presentazione della domanda, comporterà l'inammissibilità della domanda e, in caso di raggruppamento, dell'intero progetto.

⁵⁸ Laddove il raggruppamento comprenda anche il gestore di un Polo di innovazione, per tale soggetto il requisito si considera naturalmente assolto.

⁵⁹ Per quanto concerne il requisito "Impresa associata ad un Polo di innovazione", il controllo sul possesso, alla data di presentazione della domanda, verrà effettuato sulla base di opportuna documentazione presentata da parte dei Poli di innovazione.

⁶⁰ Per quanto concerne il requisito "Impresa associata ad un Polo di innovazione", il controllo sul possesso, alla data di presentazione della domanda, verrà effettuato sulla base di opportuna documentazione presentata da parte dei Poli di innovazione.

Finpiemonte.

I documenti di cui alle lettere **A, B e C** sono obbligatori a pena di irricevibilità della domanda e, nel caso di progetti in partenariato, decadenza dell'intero progetto.

Il documento di cui alla lettera D dovrà essere allegato in fase di compilazione della domanda al fine della conclusione della procedura informatica e dell'avvio della fase istruttoria ambientale.

La rimanente documentazione, laddove non allegata contestualmente all'invio alla domanda, dovrà invece essere oggetto di integrazione in sede di istruttoria al fine di completare le verifiche di ammissibilità formale e sostanziale e di valutazione.

Il limite massimo consentito per ciascuno documento da caricare è di 10 MB. Qualora la dimensione di uno o più allegati fosse superiore a tale soglia, o qualora la documentazione abbia un'estensione modificabile⁶¹, l'impresa richiedente dovrà procedere alla trasmissione di suddetti documenti via PEC - all'indirizzo che verrà indicato nel Bando - nello stesso giorno di invio della domanda telematica, inserendo nell'oggetto l'Acronimo del progetto cui si riferiscono.

In tal caso, ai fini della ricevibilità della singola domanda, tutta la documentazione del soggetto richiedente dovrà risultare trasmessa nella stessa giornata. Inoltre, nel caso di progetti in partenariato, fermo restando il precedente vincolo sulle singole domande, dovranno risultare presenti le domande e annessa documentazione di tutti i partner, entro il termine di sospensione/chiusura stabilito, oppure entro il termine eventualmente indicato in caso di chiusura anticipata di una specifica categoria progettuale.

Le domande per le quali non siano rispettati i termini e le modalità sopra indicati non saranno considerate ricevibili e, pertanto, l'intero progetto accomunato da uno stesso acronimo decadrà.

3.1.1 Compatibilità con il Bando Step

Ciascun soggetto proponente potrà presentare domande di agevolazioni entro i limiti previsti dal par. 2.1.b. sulla presente misura e contestualmente sulla misura denominata "Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione per lo sviluppo di tecnologie critiche, in coerenza con quanto previsto nell'ambito della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP)", purché afferenti a proposte progettuali diverse. Pertanto la medesima proposta progettuale non può essere presentata contemporaneamente a valere sui bandi attuativi delle due misure sopra citate, fatto salvo il caso in cui la proposta sia stata respinta su uno dei due bandi, per cause diverse dalla valutazione tecnica di merito, oppure nel caso di rinuncia alla domanda di contributo.

⁶¹ A titolo esemplificativo, rientrano in questa categoria le seguenti estensioni: doc, docx, xls, xlsx.

3.2 Valutazione delle domande

La procedura valutativa seguirà i principi dei bandi a sportello, come definiti all'art. 13, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 184/2025 (C.d. Codice degli incentivi) e le domande verranno valutate in ordine cronologico del singolo proponente (o del Capofila in caso di progetto in raggruppamento), alla luce delle modalità di presentazione previste dalla procedura telematica (par. 3.1), nel rispetto di quanto verrà previsto dal Bando e in coerenza con quanto stabilito dal documento "Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR in data 19/05/2026 per l'Azione 1.1i.1 "Sostegno alle attività di RSI e alla valorizzazione economica dell'innovazione".

Per le domande che, alla luce dell'ordine cronologico di valutazione, risultino inammissibili in quanto non ricomprese nella dotazione finanziaria della misura, compreso l'overbooking, verrà sollecitamente comunicato al proponente il mancato avvio del procedimento per indisponibilità di risorse finanziarie. Laddove si rendessero disponibili ulteriori risorse, il procedimento amministrativo potrà essere attivato sulla base della domanda già presentata, previa apposita comunicazione di avvio con richiesta al proponente di confermare l'interesse a procedere.

Nel dettaglio, la procedura di selezione delle operazioni si articolerà nelle seguenti fasi, che potranno essere avviate anche in simultanea ai fini di ottimizzare efficacia ed efficienza del procedimento amministrativo:

- ammissibilità formale;
- ammissibilità sostanziale;
- valutazione.

Ciascuna fase si compone dei seguenti elementi di verifica:

- **AMMISSIBILITA' FORMALE**

- A Correttezza dell'iter amministrativo di presentazione della domanda di finanziamento (rispetto di tempi);
- B Completezza della domanda di finanziamento;
- C Eleggibilità del proponente secondo quanto previsto dalla procedura di attivazione (Bando), dalla normativa nazionale e comunitaria applicabile e dall'ambito di applicazione del FESR.
- D conformità alle regole nazionali e comunitarie in tema di aiuti di stato nonché specifiche dei fondi SIE;

- **AMMISSIBILITA' SOSTANZIALE**

- A Coerenza sostanziale della proposta con il target e le finalità programmatiche del Bando (o della linea di intervento, ove applicabile) e con la S3 regionale;
- B Conformità della proposta progettuale ai requisiti oggettivi previsti dal Bando;
- C Compatibilità con la normativa regionale, nazionale o unionale e con gli indicatori del PR FESR;
- D Inquadramento della proposta nell'ambito della S3 regionale;
- E Coerenza con le categorie di operazione associate alla procedura di attuazione in conformità con quanto previsto dall'art. 73, comma 2, lett. g) del Reg. (UE) 2021/1060;
- F Rispetto del principio DNSH;

- G Coerenza con le valutazioni VAS/VinCA;
- H Contributo alla Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile (SRSvS).

- **VALUTAZIONE**

- A Capacità economico-finanziaria del beneficiario in termini di:
 - 1 Disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti;
 - 2 Sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti in attività di RSI.
- B Innovatività/validità tecnico-scientifica della proposta progettuale e dei relativi obiettivi;
- C Ricadute attese e/o risultati a valle del progetto e (ove applicabile) presenza di adeguati elementi a supporto della attendibilità del piano di concretizzazione dei risultati stessi;
- D Adeguatezza del piano di implementazione del progetto (in termini di qualità della redazione della proposta, articolazione in work packages, idoneità tecnica del beneficiario e/o del partenariato, effort e profilo delle risorse impiegate, congruità e pertinenza dei costi, cronoprogramma e timing delle attività, Piano di diffusione e divulgazione, ...);
- E Qualità economico finanziaria del progetto in termini di miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto.

- Premialità

Sono, altresì, previste le seguenti premialità il cui possesso comporta una attribuzione di punteggio aggiuntivo, come indicato nell'Allegato 5, anche utile al raggiungimento della soglia minima di punteggio complessiva:

- A Attivazione di programmi assunzionali⁶² o di re skilling⁶³/ up skilling⁶⁴ specificatamente inerenti il progetto proposto a finanziamento⁶⁵ (assegnazione di 3 punti);
- B Partenariato da costituirsi da imprese associate ai Poli di Innovazione⁶⁶ (assegnazione di 2 punti);
- C Progetto che valorizzi le sinergie tra fondi unionali e tra fondi unionali e fondi nazionali. La

⁶² Per attivazione di programma assunzionale si intende l'inserimento di nuove risorse umane nell'organizzazione con la specifica finalità di consentire una ottimale realizzazione del progetto RSI presentato. All'interno dei programmi assunzionali rientra la fattispecie delle assunzioni in apprendistato in alta formazione e ricerca.

⁶³ Per attivazione di un programma di re skilling si intende l'attivazione di un percorso di formazione volto a sviluppare competenze totalmente nuove rispetto al ruolo originario, favorendo la ricollocazione interna del personale in mansioni differenti, che sia funzionale ad una ottimale realizzazione del progetto RSI presentato.

⁶⁴ Per attivazione di un programma di up skilling si intende l'attivazione di un percorso di aggiornamento o potenziamento delle competenze già possedute dal personale, in modo da aumentare la produttività o adeguarsi a nuove tecnologie/processi, finalizzato ad una ottimale realizzazione del progetto RSI presentato.

⁶⁵ Tale premialità verrà riconosciuta anche qualora l'impegno venga assolto da un soggetto diverso rispetto quanto dichiarato nei documenti di progetto; in tal caso la modifica rispetto a quanto indicato dovrà essere opportunamente comunicata all'Organismo Intermedio. Laddove l'impegno non venisse rispettato entro la data di fine progetto, in sede di verifica finale si procederà alla revoca parziale nei confronti del partner che ha previsto il relativo impegno (in domanda o con successive modifiche).

⁶⁶ L'associazione ai Poli di innovazione dovrà essere formalizzata entro la data di concessione dell'agevolazione. Tale obbligo non riguarda gli OdR e gli End user. Laddove il raggruppamento comprenda anche il gestore di un Polo di innovazione, per tale soggetto il requisito si considera naturalmente assolto.

presente premialità si applicherà ai progetti per i quali sarà confermata la corretta collocazione nelle traiettorie e ambiti applicativi della S3 rispetto a quanto dichiarato nel modulo di domanda e nel format di progetto. Ai fini del riconoscimento della premialità tali traiettorie e ambiti applicativi dovranno corrispondere a quelli elencati all'interno dell'allegato 7 nell'apposita sezione) coerenti con le roadmap tecnologiche individuate nell'ambito dei Memorandum di cooperazione tra la Regione e la Commissione Europea o Joint Undertaking operanti nell'ambito del Programma Quadro Horizon Europe (2021-27) o in altri Programmi Europei, volti a supportare programmi di ricerca indirizzati al conseguimento degli obiettivi del Green Deal (assegnazione di 1 punto).

- Elementi di apprezzamento

Inoltre, sempre in sede di valutazione, costituiscono elementi di apprezzamento i seguenti punti:

- A In accordo con i principi stabiliti dalla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, richiamati anche dai Regolamenti (UE) 2021/1058 e 2021/1060, ed in linea con la Strategia di sviluppo sostenibile del Piemonte e con la specifica Componente Trasversale dell'innovazione (CTI) sull'«impatto sociale e territoriale» con focus su salute, qualità della vita e benessere della popolazione, il sostegno per l'inclusione e l'accessibilità nel tessuto sociale e produttivo per prevenire le discriminazioni fondate sulle disabilità mediante:
- 1 presenza di finalità/ricadute nel progetto di ricerca e sviluppo rispetto al tema della disabilità;
 - 2 coinvolgimento di personale con disabilità nell'ambito dell'attività di progetto.

L'organismo intermedio individuato per la gestione del Bando conduce in autonomia la verifica di ammissibilità formale, salvo sul possesso del requisito di premialità prevista dal documento "Criteri di selezione delle operazioni" approvato dal Comitato di Sorveglianza del PR FESR 21/27, per i progetti che valorizzino all'interno del Modello Sinergie tra fondi di cui al par. 3.1, lettera N le sinergie tra fondi unionali e tra fondi unionali e fondi nazionali, che rientrino in un numero di domande maggiore a due.

Per le verifiche di ammissibilità sostanziale e la valutazione esso si avvale di un Comitato Tecnico di Valutazione composto da membri dell'Organismo intermedio stesso, della Regione Piemonte e da ulteriori eventuali membri esterni dotati di esperienza sui temi dell'innovazione.

Nell'ambito delle sue attività, il Comitato acquisisce il parere:

- di esperti tecnici esterni in materia, con riferimento alle verifiche sui criteri in ambito ambientale;
- di uno o più referee esterni indipendenti, con riferimento alla valutazione

Tali soggetti sono individuati nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO.

Il comitato esprime un parere vincolante nell'ambito dell'iter istruttorio, ed opera in conformità al Regolamento interno appositamente approvato che disciplina in particolare le diverse attribuzioni di competenza e responsabilità dei componenti del Comitato.

Nell'ambito della fase di valutazione, le domande e i progetti saranno esaminati in applicazione dei criteri

riportati dall'Allegato 6 – Modalità per la determinazione della capacità economico-finanziaria e dall'Allegato 5 – Griglia di valutazione.

In particolare, per risultare ammissibili, i progetti dovranno conseguire:

- il superamento del criterio sulla capacità economico-finanziaria per tutti i partner;
- un punteggio minimo di sufficienza per ciascun criterio;
- un punteggio complessivo minimo;
- un importo complessivo di progetto, in esito alla fase di fase di Valutazione non inferiore fino a un massimo del 10% rispetto al limite minimo previsto per ogni categoria progettuale dal par. 2.3.

Il mancato rispetto anche da parte di un solo partner dei parametri di cui all'Allegato 6 comporterà la non ammissibilità a finanziamento dell'intero progetto.

Per ciascun progetto che possa accedere alla fase di valutazione di cui all'Allegato 5, il Comitato si avvale del parere di uno o più referee esterni indipendenti a supporto delle relative valutazioni. Tali referee esterni sono individuati nel rispetto di quanto previsto dal SIGECO.

Conclusa la fase di valutazione l'Organismo Intermedio comunica al Comitato gli esiti restituiti dai referee esterni affinché quest'ultimo possa prenderne atto ed esprime l'esito definitivo sulla valutazione del progetto.

Per tutte le fasi di ammissibilità (formale e sostanziale) e di valutazione, potranno essere richiesti eventuali chiarimenti e/o integrazioni, qualora se ne ravvisi la necessità nel corso dell'istruttoria.

Il Comitato potrà, quando necessario, valutare riconfigurazioni di attività di progetto o profili di partecipazione dei soggetti coinvolti e comunque, per entrambi gli aspetti sopra detti, tali interventi potranno essere di portata limitata.

Nel caso in cui l'istruttoria di una fase abbia esito negativo, anche solo per un partner nel caso di progetti in forma partenariale, verrà data motivata comunicazione al beneficiario e/o a tutti i partner del raggruppamento. Sia il singolo proponente che il raggruppamento, per il tramite del Capofila, potranno presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi di respingimento, entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto.

L'organismo Intermedio, a seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, previo parere del Comitato Tecnico di Valutazione e, ove necessario, degli esperti tecnici ambientali e/o dei referee esterni indipendenti, potrà:

- proseguire l'iter istruttorio, qualora le osservazioni e le controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto.

In caso di esito positivo di tutte le fasi istruttorie, sia del singolo proponente o dell'intero raggruppamento,

che del progetto, verrà comunicato l'esito ai beneficiari, chiedendo gli eventuali documenti che questi ultimi devono trasmettere ai fini dell'ottenimento della concessione dell'agevolazione.

3.3 Come viene concessa l'agevolazione

Concluse positivamente le fasi indicate al paragrafo 3.2 per l'intero progetto, l'Organismo Intermedio:

- a) verifica che la sede destinataria dell'attività di RSI sia attiva e produttiva sul territorio piemontese e posseda un codice ATECO primario (o se del caso prevalente) non escluso ai sensi dell'Allegato 4, qualora suddetti requisiti non fossero stati presenti e verificati in fase di ammissibilità della domanda;
- b) verifica che la start up innovativa sia iscritta all'apposita Sezione Speciale del Registro Imprese presso la Camera di Commercio, qualora suddetto requisito non fosse stato presente e verificato in sede di ammissibilità della domanda;
- c) accerta, mediante dichiarazione resa nel modulo di domanda, che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi del punto 5. del par. 2.1;
- d) accerta che il beneficiario non si trovi nella condizione di dover restituire alla Regione Piemonte o a sue società in house somme derivanti da altre agevolazioni precedentemente concesse (fatta eccezione per le regolari rate dei piani di ammortamento o per dilazioni di pagamento già accordate);
- e) in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 52 della Legge n. 234/2012 e dal D.M. 31/05/2017 n. 115, provvede all'interrogazione del Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA) al fine di verificare e garantire il rispetto delle regole di cumulo, degli obblighi di trasparenza e pubblicità e della regolarità rispetto della clausola Deggendorf;
- f) accerta l'assenza delle sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, o di altre sanzioni che comportino il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
- g) accerta l'assenza di condanne dei legali rappresentanti o degli amministratori del beneficiario, con sentenza definitiva o con decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici vigente alla data di presentazione della domanda;
- h) accerta, mediante dichiarazione resa nel modulo di domanda, l'assolvimento degli obblighi in materia di assicurazione da danni catastrofali, di cui all'art. 1, comma 101, della Legge 30 dicembre 2023, n. 213;

- i) accerta che il beneficiario sia in regola ai sensi della normativa in materia di antimafia;
- j) verifica che il beneficiario assolva gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del D.U.R.C.;
- k) verifica il rispetto di eventuali ulteriori adempimenti specifici in base alla tipologia di progetto e di beneficiario, ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 2 e annessi sottoparagrafi⁶⁷.

Espletati con esito positivo gli adempimenti e le verifiche di cui al precedente elenco per tutti i partner di progetto, nel caso di proposte in forma collaborativa, viene adottato apposito provvedimento di concessione dell'agevolazione.

Nel caso in cui uno o più partner di progetto non soddisfino il requisito di cui alla lettera b. del precedente elenco, vengono emessi i rispettivi provvedimenti di concessione nei confronti di ciascun partner, subordinando l'erogazione dell'aiuto all'avvenuto soddisfacimento del requisito stesso, secondo quanto disposto dal par. 2.1.b.

I provvedimenti di concessione verranno emessi nei confronti di ciascun partner, demandando alla fase dei controlli in itinere l'accertamento del perfezionamento degli impegni assunti in tema di apertura dell'unità locale e di finalizzazione di attività di divulgazione dei risultati di progetto previsti nel Piano di diffusione e divulgazione.

Nei casi in cui le verifiche di cui al precedente elenco abbiano esito negativo, anche per uno solo dei partner di progetto in caso di proposta in forma collaborativa, verrà data motivata comunicazione ai proponenti della domanda di agevolazione. Questi ultimi potranno entro il termine fissato dalla comunicazione di esito di rigetto - presentare osservazioni e controdeduzioni in merito ai motivi del respingimento. A seguito dell'esame delle suddette osservazioni e controdeduzioni, l'Organismo Intermedio potrà:

- concedere l'agevolazione, qualora le osservazioni e controdeduzioni vengano accolte;
- emettere il definitivo provvedimento di rigetto dell'agevolazione.

Ai fini della richiesta di erogazione del contributo, ciascun beneficiario dovrà procedere alla rendicontazione delle spese, ai sensi di quanto disposto dai successivi articoli.

3.4 Come rendicontare le spese

Le spese effettivamente sostenute per la realizzazione del progetto devono essere rendicontate all'Organismo Intermedio utilizzando esclusivamente la piattaforma informatica che verrà messa a disposizione.

Le rendicontazioni dovranno essere presentate secondo le seguenti modalità:

⁶⁷ A titolo di esempio e ove applicabile, verrà verificata la presenza di tutti i partner di progetto negli elenchi delle imprese associate ai Poli di innovazione;

1) per gli interventi della linea 1.a:

- una rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento del 50% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 7 mesi dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una rendicontazione finale di spesa da presentare entro 60 giorni dalla conclusione del progetto⁶⁸.

2) per gli interventi delle linee 1.b e 2.a:

- una prima rendicontazione di spesa intermedia da presentare entro 7 mesi dalla data di concessione dichiarando le spese sostenute dalla presentazione della domanda e nel primo semestre di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una seconda rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento di un ulteriore 20% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 13 mesi dalla data di concessione dichiarando le spese sostenute nel secondo semestre di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una terza rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento di un ulteriore 20% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 19 mesi dalla data di concessione dichiarando le spese sostenute nel terzo semestre di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una quarta rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento di un ulteriore 20% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 25 mesi dalla data di concessione dichiarando le spese sostenute nel terzo semestre di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una rendicontazione finale di spesa da presentare entro 60 giorni dalla conclusione del progetto;

3) per gli interventi della linea 2.b:

- una prima rendicontazione di spesa intermedia da presentare entro 7 mesi dalla data di concessione dichiarando le spese sostenute dalla presentazione della domanda e nel primo semestre di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una seconda rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento di un ulteriore 25% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 13 mesi dalla data di concessione dichiarando alle spese sostenute nel secondo semestre di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una terza rendicontazione di spesa intermedia da presentare al raggiungimento di un ulteriore 25% dei costi ammessi, oppure, comunque entro 19 mesi dalla data di concessione dichiarando le spese sostenute nel terzo semestre di attività dalla data di concessione, indipendentemente dalla

⁶⁸ Per la definizione di "Conclusione del progetto" si veda l'Allegato 2 al Bando.

- percentuale di costi sostenuti raggiunta;
- una rendicontazione finale di spesa da presentare entro 60 giorni dalla conclusione del progetto.

Per tutte le tipologie di intervento è obbligatorio presentare una prima rendicontazione **entro il settimo mese** dalla data di concessione. In caso di mancata presentazione entro tale termine, **si procederà con la revoca parziale del 5% del contributo concesso**, così come specificato al par. 4.2.2.

Alla dichiarazione di spesa generata dalla piattaforma informatica dovrà essere allegata la documentazione giustificativa delle spese rendicontate, così come previsto per ciascuna tipologia di spesa nella "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027"⁶⁹.

Si ricorda che le fatture o la documentazione di spesa equivalente devono essere intestate al beneficiario e devono riportare il CUP (codice unico di progetto) assegnato in fase di istruttoria della domanda⁷⁰.

Inoltre alla dichiarazione di spesa dovrà essere allegata:

- per la linea 1.a, solo per la rendicontazione finale, la relazione tecnica finale da parte del singolo proponente o del Capofila, in caso di progetti in raggruppamento;
- per le linee 1.b e 2.a, alla seconda rendicontazione prevista la relazione tecnica intermedia e alla rendicontazione finale la relazione tecnica finale da parte del Capofila;
- per la linea 2.b, alla seconda rendicontazione prevista la relazione tecnica intermedia e alla rendicontazione finale la relazione tecnica finale da parte del singolo proponente o del Capofila, in caso di progetti in raggruppamento.

Le relazioni tecniche dovranno essere predisposte secondo i modelli che verranno resi disponibili e dovranno contenere la sezione relativa al DNSH, al Piano di divulgazione e diffusione dei risultati nonché alle premialità e agli elementi di apprezzamento valorizzati dal beneficiario in domanda e riconosciuti in sede di concessione.

Con riferimento ai progetti che hanno ricevuto la maggiorazione ex art. 25, comma 6, del Reg. (UE) 651/2014, il beneficiario dovrà presentare con la relazione tecnica finale anche il report dettagliato predisposto e sottoscritto dal soggetto animatore/facilitatore/aggregatore delle attività di divulgazione previste dal Piano di diffusione e divulgazione predisposto e concretamente svolte, pena la revoca della maggiorazione come riportato al par. 4.2.2.

⁶⁹ Allegato n. 14 al documento "Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027" approvato ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento UE n. 2021/1060, accessibile alla pag. <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/gestione-controllo/sistema-gestione-controllo-pr-fesr-2021-2027>.

⁷⁰ Gli OdR pubblici e privati e gli end user pubblici dovranno richiedere il CUP autonomamente, secondo le modalità che saranno fornite.

3.5 Controllo delle rendicontazioni

Le rendicontazioni vengono esaminate entro 80 giorni dal ricevimento della documentazione (salva sospensione del suddetto termine in conseguenza della richiesta di integrazioni) verificando la conformità dei documenti presentati rispetto alle disposizioni del Bando e della “Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021-27”⁷¹.

3.6 Modalità di erogazione del contributo

Il contributo sarà erogato a tranches in base alle modalità di rendicontazione adottate e previste nel precedente paragrafo 3.4. L'importo del contributo da erogare verrà calcolato applicando l'intensità dell'agevolazione, indicata al paragrafo 2.6, all'importo rendicontato considerato ammissibile, fino ad un massimo del 90% del contributo concesso o, in caso di importo ammissibile finale inferiore a quanto ammesso in domanda, fino ad un massimo del 90% del nuovo contributo spettante.

L'erogazione a saldo, calcolato in base all'importo totale rendicontato considerato ammissibile e nel rispetto del mantenimento dei requisiti previsti al par. 2.1.b del Bando, sarà disposta a seguito della positiva verifica tecnico-scientifica della relazione tecnica finale da parte del referee esterno incaricato. In caso di progetti svolti in partenariato l'erogazione della quota di contributo spettante a saldo avverrà solo a completa conclusione dell'intervento da parte di tutti i partner.

Per i beneficiari che in domanda si erano impegnati ad attivare la sede/unità locale sul territorio piemontese, prima della prima erogazione verrà verificato il rispetto di tale impegno.

Prima di disporre ogni erogazione, verrà verificato che il beneficiario:

- a sia in regola con gli obblighi contributivi previsti dalla normativa in vigore nei confronti di INPS, INAIL e Cassa Edile attraverso la richiesta del DURC;
- b non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo non inferiore a 5.000 euro ai sensi dell'art. 48 bis del DPR 29 settembre 1973, n.602.

3.7 Proroghe e variazioni di progetto

Tutte le variazioni delle tempistiche e modalità di realizzazione del progetto devono essere comunicate, prima della conclusione del progetto, all'Organismo Intermedio e da questo autorizzate, ove necessario previo eventuale parere del Comitato e/o del referee esterno.

Per presentare formale richiesta di variazione e/o di proroga è necessario utilizzare i moduli standard di

⁷¹ Allegato n. 14 al documento “Sistema di Gestione e Controllo del PR FESR 2021-2027” approvato ai sensi dell'art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento UE n. 2021/1060, accessibile alla pag. <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/gestione-controllo/sistema-gestione-controllo-pr-fesr-2021-2027>.

richiesta che verranno messi a disposizione e provvedere tramite caricamento in procedura telematica. Nel caso di progetti in forma partenariale, la richiesta dovrà pervenire per il tramite del Capofila a nome dell'intero raggruppamento e sarà valida per tutti i partner.

Nel caso in cui le suddette richieste di variazione e/o di proroga non siano considerate compatibili con le disposizioni e le finalità del Bando e/o con le relative tempistiche, si procederà alla revoca totale o parziale dell'agevolazione così come prevista al paragrafo 5.2.

Qualora in sede di verifica della rendicontazione finale venga accertato che siano state apportate variazioni di tempistiche o modalità di svolgimento dell'intervento non precedentemente autorizzate, verranno fatti gli opportuni approfondimenti e valutazioni, avvalendosi ove necessario anche del referee esterno, al fine di verificare che il progetto sia stato comunque realizzato nel rispetto di quanto sopra disciplinato. In caso contrario verrà adottato il provvedimento di revoca dell'agevolazione concessa ed eventualmente già erogata.

Non saranno, di norma, ammissibili variazioni fra la presentazione dell'istanza e la concessione, pena l'inammissibilità della domanda e la decadenza dell'intero progetto, laddove anche presentato in partenariato, salvo quanto previsto nei paragrafi successivi 3.7.2 e 3.7.3.

3.7.1 Proroghe

Le eventuali richieste di proroga, adeguatamente motivate, dovranno essere notificate all'Organismo Intermedio, prima della data di fine progetto⁷², comunicata all'impresa con l'atto di concessione.

Di norma è ammissibile una sola proroga per un massimo di 6 mesi aggiuntivi rispetto alla durata massima prevista da Bando e compatibilmente con la chiusura della programmazione 2021-2027 dei fondi SIE. Potranno essere valutate ulteriori proroghe o proroghe di durata superiore in presenza di ritardi progettuali dovuti a circostanze eccezionali e/o non dipendenti dal soggetto beneficiario.

3.7.2 Variazioni tecniche ed economiche

3.7.2.a Variazioni tecniche ed economiche pre-concessione

L'Organismo Intermedio, ove necessario previo eventuale parere del Comitato e/o del referee esterno, si riserva di autorizzare eventuali richieste di variazioni tecniche ed economiche di norma nel limite massimo del 20% del costo di investimento complessivo di progetto, pervenute successivamente alla comunicazione di esito positivo di ammissione a finanziamento, preliminarmente al provvedimento di concessione e debitamente motivate, fermo restando la compatibilità con le attività e gli obiettivi di progetto originari.

3.7.2.b Variazioni tecniche ed economiche post-concessione

Successivamente alla concessione variazioni tecniche e/o economiche alle proprie attività finanziate

⁷² Per la data di fine progetto si veda l'Allegato 2.

potranno essere proposte a condizione che:

- permanga la compatibilità della proposta con quanto previsto dal Bando;
- non comportino una variazione sostanziale rispetto agli obiettivi del progetto inizialmente ammesso;
- non comportino un aumento complessivo delle agevolazioni concesse;
- siano presentate prima della data di fine progetto.

Potranno essere presentate al massimo 3 richieste di variazione nel corso della durata progettuale.

In caso di variazioni non comunicate, verranno fatti gli opportuni approfondimenti e valutazioni in sede di verifica della rendicontazione finale, avvalendosi anche del referee tecnico incaricato della valutazione tecnica finale. Nel caso in cui tali variazioni non fossero compatibili con le disposizioni del Bando si procederà con la revoca parziale/totale delle agevolazioni concesse ed eventualmente già erogate.

In fase di esame della rendicontazione finale di spesa, saranno ammessi d'ufficio scostamenti tra voci di spesa nella misura massima del 10% rispetto all'ammontare totale della spesa originariamente ammessa, purché nei limiti previsti dal Bando in termini di investimenti complessivi della proposta e di soglie per i costi ammissibili.

3.7.3 Variazioni beneficiari e subentri

3.7.3.a Variazioni beneficiari e subentri pre-concessione

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro, a fronte di una modifica motivata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni, procedure concorsuali) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, pena l'inammissibilità del soggetto e l'eventuale conseguente inammissibilità del progetto complessivo.

Laddove, successivamente alla comunicazione di esito positivo di ammissione a finanziamento, si rendesse necessario modificare il partenariato, esclusivamente per i raggruppamenti con più di 3 soggetti e per i progetti di cui alle categorie 1.a. 1.b e 2.a sarà inoltre possibile richiedere:

- la sostituzione di un solo partner di progetto;
- nel caso di fuoriuscita di un partner, la riallocazione delle attività progettuali di tale partner a favore degli altri partner del raggruppamento;

Tali proposte di variazione saranno oggetto di valutazione secondo i vincoli riportati nel paragrafo 2 e sottoparagrafi, ove applicabili, del Bando.

3.7.3.b Variazioni beneficiari e subentri post-concessione

È possibile prendere in considerazione richieste di subentro, a fronte di una modifica motivata da cause di natura societaria (come ad esempio scissioni, incorporazioni, fusioni, procedure concorsuali) e purché il nuovo soggetto rispetti tutti i requisiti di ammissibilità previsti dal Bando, pena la revoca dell'agevolazione.

In ogni caso, il contributo originariamente concesso non potrà essere rideterminato in aumento.

Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione, qualora ancora in corso, e a rispettare tutti gli obblighi previsti dal Bando.

In caso di fuoriuscita di uno o più partner dal progetto, al fine di permettere la conclusione del progetto secondo quanto previsto in domanda, potranno essere valutati:

- proposte di riallocazione di attività progettuali a favore dei partner del raggruppamento, laddove se ne ravvisino le condizioni, fermo restando il rispetto dei vincoli di cui al paragrafo 2 e sottoparagrafi ove applicabili;
- subentri da parte di altri beneficiari purché la richiesta si contraddistingua per elementi di continuità con il precedente richiedente e sia motivata e coerente con le finalità del Bando e della normativa europea. Il soggetto subentrante dovrà formalmente impegnarsi a realizzare e concludere l'intervento in conformità con il progetto ammesso in sede di concessione e a rispettare tutti gli obblighi e i requisiti previsti dal Bando.

In ogni caso, il contributo complessivamente riconosciuto a valere sul progetto approvato, non potrà essere rideterminato in aumento.

4. OBBLIGHI DEI BENEFICIARI, REVOCHE E RINUNCE

4.1 Obblighi dei beneficiari

La concessione delle agevolazioni genera per il beneficiario l'obbligo di adempiere in buona fede a quanto verrà stabilito dal Bando e come di seguito specificato.

4.1.1 Obblighi specifici relativi al progetto

- a Costituire - per i soggetti non aventi unità locale operante sul territorio della Regione Piemonte⁷³ - una unità locale operativa ubicata sul territorio regionale preliminarmente all'erogazione del contributo. Tale requisito dovrà essere confermato mediante l'iscrizione alla Camera di Commercio di competenza e sarà anche oggetto di verifica circa il rispetto di quanto disposto all'Allegato 4;
- b presentare almeno una rendicontazione entro il settimo mese dalla data di concessione, secondo le modalità previste al par. 3.4;
- c realizzare il progetto approvato senza introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione del progetto stesso a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione;
- d destinare le spese sostenute e i beni acquisiti grazie alle agevolazioni esclusivamente agli obiettivi

⁷³ Tale obbligo non si applica ai beneficiari al di fuori del territorio piemontese ammessi ad agevolazione ai sensi di quanto disposto dall'art. 63, 4° c. del Reg. (UE) 1060/2021.

- previsti dal Bando;
- e concludere le attività progettuali e presentare la rendicontazione nei tempi e nei modi previsti dal Bando e dal provvedimento di concessione;
 - f comunicare per iscritto qualsiasi variazione dei dati rilevanti forniti ed indicati nel modulo di domanda, possibilmente entro 10 giorni dall'avvenuta variazione;
 - g mantenere, per tutta la durata del progetto, l'attività e l'unità locale sul territorio regionale⁷⁴;
 - h ottemperare per tutta la durata del progetto ai dettami previsti dalle premialità ottenute ai sensi del paragrafo 3.2;

4.1.2 Obblighi generali previsti dal PR 2021-27 e dalla normativa europea e italiana applicabile

- a Ai sensi del D.L. 13/2023 del 24/02/2023, convertito in Legge n. 41/2023, inserire in tutte le fatture o nella documentazione di spesa equivalente il CUP (codice unico di progetto) assegnato alle imprese e agli end user privati in fase di istruttoria della domanda, o richiesto dagli OdR pubblici e privati e dagli end user pubblici secondo le indicazioni che verranno fornite;
- b ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021, garantire la stabilità delle operazioni finanziate e in particolare per i successivi 5 anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo di contributo:
 - non cessare o trasferire l'attività produttiva oggetto di agevolazione presso un'altra sede o unità locale al di fuori del territorio della Regione Piemonte;
 - non effettuare il cambio di proprietà della struttura oggetto dell'intervento agevolato, che procuri un vantaggio indebito all'impresa beneficiaria;
 - non introdurre modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari, a meno che sia stata richiesta e ottenuta l'autorizzazione dell'Organismo Intermedio;
- c non alienare, cedere a qualunque titolo, distogliere dall'uso originario o trasferire fuori dal territorio della Regione Piemonte i beni oggetto dell'agevolazione **prima che siano trascorsi 5 anni decorrenti dalla data di pagamento del saldo di contributo**, fatta salva la possibilità di sostituire impianti o attrezzature obsoleti o guasti mantenendo a disposizione la documentazione che attesti la necessità di sostituzione del bene;
- d garantire il rispetto delle politiche delle pari opportunità e non discriminazione;
- e ottemperare agli obblighi previsti dalla Legge n. 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;
- f adottare misure di informazione e comunicazione per il pubblico sul sostegno fornito dai fondi secondo quanto verrà indicato nel Bando;

⁷⁴ Si veda nota precedente.

- g consentire i controlli che verranno previsti dal Bando, producendo tutta la documentazione richiesta in sede di controllo, e fornire i dati eventualmente richiesti per il monitoraggio;
- h rispettare il criterio di contabilità separata per tutte le spese sostenute sulla domanda proposta sul Bando, in analogia con quanto previsto dall'art. 74, comma 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 2021/1060, nonché secondo quanto stabilito dalla "Guida unica alla rendicontazione dei costi - PR FESR Piemonte 2021/2027";
- i procedere all'archiviazione della documentazione e al suo mantenimento ai sensi di quanto verrà specificato dal Bando.

4.2 Revoca dell'agevolazione

4.2.1 Cause di revoca totale

L'agevolazione verrà revocata totalmente qualora:

- a a seguito di controlli successivi alla concessione, venga accertata l'assenza originaria dei requisiti di partecipazione/ ammissibilità previsti al paragrafo 2.1 del Bando;
- b venga accertata, nei successivi 5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo, la perdita dei seguenti requisiti di ammissibilità previsti al par. 2.1 del Bando: presenza di una sede operativa localizzata in Piemonte.
- c venga accertata l'assenza originaria e/o il mancato possesso, alla conclusione del progetto, dei requisiti dichiarati dal singolo proponente e/o dal partenariato ai fini dell'ottenimento delle premialità previste al par. 3.2, con conseguente riduzione del punteggio attribuito in fase di valutazione al di sotto della soglia minima richiesta per l'accesso all'agevolazione;
- d venga accertata l'assenza originaria o il mancato possesso finale del requisito dichiarato ai fini dell'ottenimento della premialità legata alla presentazione di più di due istanze di finanziamento previsto al par. 3.2, con riferimento all'associazione ai Poli di innovazione. In tal caso, la revoca totale verrà operata nei confronti del soggetto inadempiente.
- e il beneficiario presenti dichiarazioni mendaci riguardanti requisiti o fatti essenziali per la concessione o il mantenimento dell'agevolazione o relative alla documentazione presentata in fase di rendicontazione;
- f le richieste di variazione di progetto e/o di subentro non siano accolte, in quanto non rispettano le disposizioni del Bando;
- g dalla rendicontazione presentata venga accertato che il progetto è stato realizzato in maniera incompleta e/o difforme rispetto a quanto dichiarato in domanda;
- h il beneficiario non rispetti quanto previsto al paragrafo relativo all'effetto di incentivazione;
- i non venga dimostrato in sede di rendicontazione finale, tramite la relazione tecnica, il rispetto di tutti i requisiti relativi al DNSH;

- j il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto e nei successivi 5 anni dalla data di pagamento del saldo del contributo, si trovi in stato di liquidazione volontaria, scioglimento, cessazione, inattività dell'azienda di fatto o di diritto, o in una delle fattispecie previste al par. 2.1b;
- k il beneficiario, durante l'esecuzione del progetto, sia assoggettato a una procedura concorsuale in cui non sia prevista la continuità aziendale;
- l nei 5 anni successivi alla conclusione dell'iniziativa si verifichi almeno una delle fattispecie di cui all'art. 17, comma 2, lettera d), del D.Lgs. n. 184/2025 (cd. "Codice degli incentivi");
- m il beneficiario ceda diritti o obblighi inerenti l'agevolazione regionale, salve le ipotesi espressamente consentite nel Bando.

4.2.2 Cause di revoca parziale

L'agevolazione verrà revocata parzialmente qualora:

- a non venga presentata almeno una rendicontazione entro il settimo mese dalla data di concessione, così come indicato al punto b) del par. 4.1.1. In assenza di tale rendicontazione verrà adottata una revoca parziale del 5% del contributo concesso;
- b a seguito di variazioni di progetto in itinere o dai controlli previsti dal Bando venga accertato un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il provvedimento di concessione, ovvero si riscontrino non conformità nell'operazione realizzata e/o della documentazione di spesa presentata, tali da comportare una rideterminazione in riduzione dell'agevolazione spettante; tra le non conformità è compresa l'assenza del CUP nelle fatture e nella documentazione di spesa equivalente come da obbligo previsto al punto a del par. 4.1.1;
- c non vengano rispettati gli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 5.1.2 punto e) e laddove non siano poste in essere azioni correttive (ex art. 50, p.3, Reg. UE n. 2021/1060). In tal caso la revoca parziale sarà calcolata fino ad una quota pari al 3% del contributo concesso, tenuto conto del principio di proporzionalità;
- d venga accertata l'assenza originaria e/o il mancato possesso, alla conclusione del progetto, dei requisiti dichiarati ai fini dell'ottenimento della premialità prevista al par. 3.2, lettera A, ("*Piani di assunzione*" – *Attivazione di programmi assunzionali o di re skilling/up skilling*), fermo restando che il punteggio attribuito in fase di valutazione iniziale non risulti inferiore alla soglia minima prevista. In tal caso, si procederà all'applicazione di una revoca forfettaria pari al 4% del contributo concesso nei confronti del soggetto inadempiente. La predetta revoca non sarà applicata qualora il beneficiario proponente non ottemperi a tale obbligo, ma l'assunzione venga comunque effettuata da un partner di progetto;
- e non vengano rispettati gli impegni dichiarati ai fini dell'apprezzamento previsti al par. 3.2. In tal caso si procederà con la revoca "forfettaria" nei confronti del soggetto inadempiente per il mancato

assolvimento dell'impegno al coinvolgimento di personale con disabilità nell'ambito dell'attività di progetto, con riferimento alla prevenzione delle discriminazioni fondate sulle disabilità sarà adottata una revoca parziale pari all'1% del contributo concesso.

- f nel caso di assegnazione della maggiorazione ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Reg . (UE) 651/2014, nell'ipotesi in cui non venga dimostrata l'effettiva realizzazione delle attività di divulgazione dei risultati di progetto previsti nel Piano di diffusione e divulgazione con il supporto del soggetto individuato appositamente con ruolo di animatore/facilitatore/aggregatore;
- g nel caso di assegnazione della maggiorazione per collaborazione effettiva, ai sensi dell'art. 25, comma 6, del Reg . (UE) 651/2014, nell'ipotesi in cui non vengano rispettato quanto previsto al punto 2.1.b Requisiti di partecipazione/ammissibilità .

4.2.3 Effetti della revoca

In caso di **revoca totale o parziale** dell'agevolazione, il beneficiario sarà tenuto alla restituzione della quota di contributo eventualmente già percepito, maggiorato degli interessi.

Allegato 1 – Trattamento dei dati personali

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE 2016/679 (GDPR)

Si informano i soggetti che presentano domanda di agevolazione in risposta al presente bando, i loro amministratori e legali rappresentanti, i soggetti aventi un rapporto di dipendenza o di prestazione nei confronti dei soggetti beneficiari e coinvolti nella realizzazione degli interventi a valere sul presente bando, che le attività di concessione ed erogazione delle agevolazioni nonché di controllo ed eventuale revoca dei benefici sono affidate a FINPIEMONTE S.p.A., che, in base alla convenzione quadro approvata con Deliberazione della Giunta Regionale 27 maggio 2022, n. 27-5128, ha assunto il ruolo di Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti previsti dal Reg. (CE) 27-4-2016 n. 2016/679/UE *“Regolamento del Parlamento Europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)”*, di seguito indicato come “GDPR”. In qualità di Responsabile (nominato ai sensi dell’art. 28 GDPR), FINPIEMONTE S.p.A. ottempera alle disposizioni in vigore applicabili al trattamento dei dati personali, in particolare per quanto concerne le misure tecniche e organizzative necessarie per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio (di cui all’art. 32 GDPR).

Si informano altresì i soggetti sopra indicati che i flussi di dati presenti sui sistemi informativi denominati “FINanziamenti DOMande” e “Gestionale dei Finanziamenti” o comunque acquisiti tramite FINPIEMONTE S.p.A. saranno trattati dalla Direzione “Competitività del Sistema regionale” secondo quanto previsto dal GDPR e dal d.lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al GDPR), come novellato dal d.lgs. 101/2018.

I dati personali saranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e tutela della riservatezza, nonché degli altri principi indicati all’art. 5 del GDPR, anche con modalità informatiche ed esclusivamente per le finalità relative al presente bando. Il trattamento è legittimo in base a quanto previsto dall’art. 4 del Reg. (UE) 2021/1060 ed è finalizzato all’espletamento delle funzioni istituzionali definite nei Reg. (UE) 2021/1060 e Reg. (UE) 2021/1058, nella legge regionale n. 34/2004 e nelle norme nazionali e regionali che disciplinano l’attività della Pubblica Amministrazione (a titolo esemplificativo e non esaustivo: leggi sul procedimento amministrativo, sulla trasparenza e anticorruzione, sulla documentazione antifimafia...).

L’acquisizione dei suddetti dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte; ne consegue che l’eventuale rifiuto a fornirli potrà determinare l’impossibilità del Titolare/Delegato del trattamento ad espletare le funzioni inerenti al procedimento amministrativo nell’ambito del quale vengono raccolti.

Il dato di contatto del Responsabile della protezione dati (*data protection officer* = DPO) è: dpo@regione.piemonte.it

Il Titolare del trattamento dei dati personali è la Giunta regionale, il Delegato al trattamento (secondo quanto previsto dalla Deliberazione di Giunta regionale 18/05/21018 n. 1-6847) è il dirigente responsabile del Settore “Sistema Universitario, Ricerca e Innovazione” della Direzione “Competitività del sistema

regionale”. Sono altresì delegati al trattamento gli altri dirigenti della Direzione che siano eventualmente coinvolti in specifici trattamenti, secondo gli obblighi derivanti dalla normativa sopra indicata.

I responsabili del trattamento esterno dei dati personali sono:

- FINPIEMONTE S.p.A. cui sono affidate, con apposito contratto di servizio, le attività inerenti la gestione del presente bando;
- CSI Piemonte, cui è affidata la gestione dei sistemi informativi della Regione Piemonte;
- IRES Piemonte, cui sono affidate le attività di valutazione del PR-FESR 2021-2027;
- l'associazione temporanea di imprese LATTANZIO KIBS S.p.A.-ARCHIDATA S.r.l, cui è affidato il servizio di Assistenza Tecnica a supporto dell'Autorità di gestione del PR- FESR 2021-2027
- SORIS s.p.a., cui è affidato il servizio di riscossione coattiva dei tributi e delle altre entrate di diritto pubblico di competenza regionale.

I dati personali saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati e Responsabili (esterni) individuati dal Titolare o da soggetti incaricati individuati dal Responsabile (esterno), autorizzati ed istruiti in tal senso, adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che sono riconosciuti per legge agli interessati.

I suddetti dati, resi anonimi, potranno essere utilizzati anche per finalità statistiche (d.lgs. 281/1999 e s.m.i.).

I dati personali saranno conservati per 10 anni decorrenti dalla chiusura del Programma, secondo quanto previsto nel Piano di conservazione e scarto della Direzione “Competitività del sistema regionale”. Nei casi in cui si debba procedere con la riscossione coattiva di eventuali somme dovute in restituzione, il fascicolo dell'agevolazione resterà aperto fino alla conclusione del procedimento di riscossione (recupero completo o discarico totale della cartella/ingiunzione). Salvo il predetto termine, in caso di contenzioso, procedure concorsuali, controlli o indagini da parte di Autorità Giudiziarie od altre Autorità, i dati saranno comunque conservati per 10 anni decorrenti dal passaggio in giudicato delle sentenze o dalla chiusura delle procedure concorsuali ovvero dall'ultima notizia proveniente dagli organi di controllo.

I suddetti dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione.

I dati presenti nei sistemi informativi regionali correlati all'attuazione del presente bando (comprendenti, eventualmente, dati personali) saranno comunicati ai seguenti soggetti:

- Commissione Europea;
- Ispettorato Generale per i rapporti finanziari con l'Unione Europea (IGRUE) presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze;
- Ministero delle imprese e del Made in Italy, Direzione Generale per gli Incentivi alle Imprese (Registro nazionale degli aiuti di Stato)
- Enti certificatori per la verifica delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà ai sensi dell'art. 71 del d.P.R. n. 445/2000 o per analoghe attività di controllo previste dalla normativa di settore o dal bando di riferimento (fra cui la verifica di assenza di cause di esclusione previste nel d.lgs. 184/2025 c.d. Codice degli incentivi);
- altri Settori della Direzione ed altre Direzioni della Regione Piemonte per gli adempimenti di legge o lo svolgimento delle attività istituzionali di competenza [ad esempio ed a titolo non esaustivo: Autorità di Audit (Settore “Audit” della Direzione della Giunta regionale) e Soggetto con funzione

contabile ("Settore Acquisizione e controllo delle risorse finanziarie" della Direzione "Risorse finanziarie e patrimonio") del PR FESR della Regione Piemonte].

I dati sopra indicati potranno anche essere comunicati ai seguenti soggetti:

- Autorità con finalità ispettive o di vigilanza, Autorità giudiziaria, Procura della Corte dei Conti nei casi previsti dalla legge;
- soggetti privati richiedenti l'accesso documentale o l'accesso civico, nei limiti e con le modalità previste dalla legge (artt. 22 ss. legge 241/1990 e artt. 5 ss. d.lgs. 33/2013); soggetti pubblici, in adempimento degli obblighi di certificazione o in attuazione del principio di leale cooperazione istituzionale (art. 22, c. 5 legge 241/1990).

Ai sensi dell'articolo 74, par. 1 lett. c) Regolamento (UE) 2021/1060, i dati contenuti nelle banche dati a disposizione della Commissione Europea saranno utilizzati attraverso l'applicativo informatico ARACHNE, fornito all'Autorità di Gestione dalla Commissione Europea, per l'individuazione degli indicatori di rischio di frode. Maggiori informazioni sull'applicativo ARACHNE sono consultabili sul sito della Commissione Europea alla seguente pagina: https://employment-social-affairs.ec.europa.eu/policies-and-activities/funding/european-social-fund-plus-esf/what-arachne_en?prefLang=it

Si informa, inoltre, che, in applicazione dell'art. 49 del REGOLAMENTO (UE) 2021/1060, l'elenco delle operazioni selezionate per ricevere sostegno dai fondi e dei relativi beneficiari sarà pubblicato sul sito internet della Regione Piemonte, nella sezione dedicata al Fondo Europeo Sviluppo Regionale (FESR) al seguente indirizzo: <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/fondo-europeo-sviluppo-regionale-fesr/monitoraggio-valutazioni/operazioni-beneficiari-dati-aggiornati-sullattuazione-pr-fesr-2021-2027>.

In adempimento degli obblighi generali di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati stabiliti dall'art. 26 d.lgs. 33/2013, i suddetti atti saranno pubblicati sul sito internet della Regione Piemonte, nella Sezione Amministrazione Trasparente e reperibili ai seguenti indirizzi:

<https://trasparenza.regione.piemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/criteri-modalita>

<https://trasparenza.regione.piemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>

nonché sul sito internet di Finpiemonte s.p.a. alla pagina seguente:

<https://trasparenza.finpiemonte.it/sovvenzioni-contributi-sussidi-vantaggi-economici/atti-concessione>

Gli interessati potranno esercitare i diritti previsti dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE 679/2016, quali la conferma dell'esistenza o meno dei propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intellegibile; avere la conoscenza delle finalità su cui si basa il trattamento; ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o la limitazione o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché l'aggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, l'integrazione dei dati; opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso, rivolgendosi al Titolare, al Responsabile della protezione dati (DPO) o al Responsabile del trattamento, tramite i contatti di cui sopra o il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo competente.

Allegato 2 – Definizioni

- **Attivi immateriali:** ai sensi dell'art. 2 punto 30), del Reg.651/2014 sono attivi immateriali gli attivi diversi da attivi materiali o finanziari che consistono in diritti di brevetto, licenze, know-how o altre forme di proprietà intellettuale.
- **Avvio dei lavori:** la data del primo impegno giuridicamente vincolante che comporti un'obbligazione pecuniaria per il proponente nei confronti di un fornitore. Costituisce data di inizio progetto qualunque dei seguenti eventi si verifichi prima della presentazione della domanda di contributo:
 - I il proponente ha stipulato contratti, emesso ordini o conferme d'ordine, ha sottoscritto e/o inviato al fornitore un preventivo firmato per accettazione, acquistato di beni in conto visione o assunto impegni vincolanti di altra natura per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto;
 - II un fornitore ha emesso un documento di spesa e/o il proponente ha effettuato pagamenti, anche a titolo di acconto/anticipo/cauzione per i beni, i servizi e le prestazioni che compongono il progetto.

La richiesta di permessi, la realizzazione di studi di fattibilità o il versamento di caparre e cauzioni per la partecipazione a procedure competitive (a titolo di esempio aste fallimentari) non sono considerati come avvio dei lavori.
- **Conclusione del progetto:** data dell'ultimo pagamento effettuato a valere sul progetto, che non dovrà essere successiva alla data di fine progetto.
- **Data fine progetto:** data calcolata a partire dalla data di concessione considerando la durata indicata in domanda e le eventuali proroghe concesse.
- **Diritti di proprietà industriale:** La proprietà industriale comprende marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti a semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali. Questi diritti, validi limitatamente al territorio nazionale, si acquistano mediante brevettazione, registrazione o negli altri modi previsti dal codice della proprietà industriale (decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30).

Il diritto d'autore ed i diritti connessi al suo esercizio, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e la cui materia rientra nelle attribuzioni del Ministero dei beni culturali, non rientrano nei diritti di proprietà industriale.
- **Diritti di proprietà intellettuale:** insieme di diritti legali volti ad assicurare la tutela delle creazioni della mente umana in campo scientifico, industriale e artistico. Possono essere protetti da proprietà intellettuale invenzioni, lavori letterari e artistici, simboli, nomi, immagini e disegni. Il concetto stesso di proprietà intellettuale è a sua volta suddivisibile in almeno due distinte categorie: la proprietà industriale e il copyright.
- **Effetto di incentivazione:** ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 651/2014 e s.m.i in coordinamento con la sezione 1.3, lettera jj) e la sezione 3.1.2 della Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione (2022/C 414/01), gli aiuti concessi in base al presente regime devono avere un effetto di incentivazione, pertanto sono applicabili esclusivamente a quelle attività che il

beneficiario altrimenti non avvierebbe in mancanza degli aiuti in questione. Per dimostrare l'effetto di incentivazione il soggetto richiedente, a prescindere dalla sua dimensione, dovrà presentare domanda di aiuto prima dell'avvio dei lavori del progetto o dell'attività.

- **Filiera:** Per partnership di filiera si intendono rapporti di collaborazione e relazioni business oriented tra un'azienda (la capofiliera/leader) e il proprio network di business. A titolo esemplificativo e non esaustivo, la partnership di filiera potrà caratterizzarsi come segue:
 - impresa capofiliera/leader che intenda investire strategicamente, con ruolo propulsivo, sui propri fornitori/partner chiave nell'ambito di un piano di rinnovamento dei propri prodotti/tecnologie, etc.;
 - impresa capofiliera/leader che intenda esplorare opportunità di innovazione nella propria rete di partner/fornitori strategici (es. iniziative di open innovation applicate alla catena di fornitura);
 - un fornitore/partner che abbia messo a punto una soluzione innovativa con potenziale impatto su una o più fasi del ciclo di lavorazione e che intenda metterlo a disposizione della capofiliera/leader e/o di altri attori della filiera;
 - nell'ambito di partnership evolute clienti-fornitori, da realizzare ad esempio attraverso forme di collaborazione co-oriented (es. un fornitore che partecipa attivamente alla progettazione del sottosistema-componente che dovrà poi fornire, nell'ambito di un processo di co-design basato su una progettazione congiunta che superi la tradizionale logica di subfornitura basata su specifiche dettagliate e industrializzate dal cliente);
 - nell'ambito di processi di integrazione dei diversi attori lungo la filiera in grado di riorganizzare le filiere di progettazione e produzione (es. progetti finalizzati a implementare il nuovo modello di "supply chain 4.0" o "smart supply chain" nell'ambito della rivoluzione digitale in atto);
 - nell'ambito di alleanze strategiche con imprese appartenenti ad altri segmenti/filiere (es. imprese che trovano convenienza a mettersi insieme per scopi comuni, quali lo sviluppo di una soluzione innovativa in vista di un'offerta di vendita integrata verso clienti importanti).
- La partnership di filiera/supply chain potrà focalizzarsi su uno specifico ambito merceologico/settoriale/tecnologico (comprensivo di più supply chain purchè correlate da specifici e dimostrabili fattori, ad esempio quello geografico-territoriale, tecnologico, etc.) invece che sulla catena del valore di una determinata impresa capofiliera/leader. Potranno inquadrarsi nella suddetta categoria "progetti strategici di filiera" originati da programmi comuni di innovazione e/o integrazione tra diversi attori, anche indipendenti tra loro (ovvero in assenza di relazioni "dirette" industriali/di business), finalizzati ad aumentare la competitività della filiera merceologica/settoriale rappresentata (es. processi di integrazione delle tecnologie abilitanti da parte di un insieme di imprese appartenenti a un medesimo distretto).
- **Grande Impresa:** l'impresa che non soddisfa i requisiti della microimpresa, ovvero della piccola impresa, ovvero della media impresa (vedi definizione di PMI).
 - **Impresa in difficoltà:** un'impresa che soddisfa almeno una delle seguenti circostanze (art. 2, comma 18 del Regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dall'art. 1 (2) del Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023:
 - nel caso di società a responsabilità limitata (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni

per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbia perso più della metà del capitale sociale sottoscritto a causa di perdite cumulate. Ciò si verifica quando la deduzione delle perdite cumulate dalle riserve (e da tutte le altre voci generalmente considerate come parte dei fondi propri della società) dà luogo a un importo cumulativo negativo superiore alla metà del capitale sociale sottoscritto. Ai fini della presente disposizione, per «società a responsabilità limitata» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato I della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e il «capitale sociale» comprende, se del caso, eventuali premi di emissione;

- nel caso di società in cui almeno alcuni dei soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società (diverse dalle PMI costituite da meno di tre anni o, ai fini dell'ammissibilità a beneficiare di aiuti al finanziamento del rischio, dalle PMI che soddisfano la condizione di cui all'articolo 21, paragrafo 3, lettera b), e soddisfano le condizioni per beneficiare di investimenti per il finanziamento del rischio a seguito della due diligence condotta dall'intermediario finanziario selezionato), qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri, quali indicati nei conti della società, a causa di perdite cumulate. Ai fini della presente disposizione, per «società in cui almeno alcuni dei soci hanno la responsabilità illimitata per i debiti della società» si intendono in particolare le tipologie di imprese di cui all'allegato II della direttiva 2013/34/UE;
 - qualora l'impresa sia oggetto di procedura concorsuale per insolvenza o soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei suoi confronti di una tale procedura su richiesta dei suoi creditori;
 - qualora l'impresa abbia ricevuto un aiuto per il salvataggio e non abbia ancora rimborsato il prestito o revocato la garanzia, o abbia ricevuto un aiuto per la ristrutturazione e sia ancora soggetta a un piano di ristrutturazione;
 - nel caso di un'impresa diversa da una PMI, qualora negli ultimi due anni:
 - il rapporto debito/patrimonio netto contabile dell'impresa sia stato superiore a 7,5; e
 - il quoziente di copertura degli interessi dell'impresa (EBITDA/interessi) sia stato inferiore a 1,0.
- **infrastrutture di ricerca:** gli impianti, le risorse e i relativi servizi utilizzati dalla comunità scientifica per compiere ricerche nei rispettivi settori; sono compresi gli impianti o i complessi di strumenti scientifici, le risorse basate sulla conoscenza quali collezioni, archivi o informazioni scientifiche strutturate e le infrastrutture basate sulle tecnologie abilitanti dell'informazione e della comunicazione, quali le reti di tipo GRID, il materiale informatico, il software e gli strumenti di comunicazione e ogni altro mezzo necessario per condurre la ricerca. Tali infrastrutture possono essere ubicate in un unico sito o «distribuite» (una rete organizzata di risorse) in conformità dell'articolo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 723/2009 del Consiglio, del 25 giugno 2009, relativo al quadro giuridico comunitario applicabile ad un consorzio per un'infrastruttura europea di ricerca (ERIC) (art. 2, punto 91 del Reg. (UE) n. 651/2014);
- **Indipendenza**
- Impresa:** si considera impresa qualsiasi entità che eserciti un'attività economica, indipendentemente dalla sua forma giuridica. In particolare sono considerate tali le entità che

esercitano un'attività artigianale o altre attività a titolo individuale o familiare, le società di persone o le associazioni che esercitano regolarmente un'attività economica.

Impresa autonoma: Si definisce «impresa autonoma» qualsiasi impresa non classificata come impresa associata ai sensi del paragrafo 2 oppure come impresa collegata ai sensi del paragrafo 3, dell'Allegato I al Reg. 651/2014.

Art. 2359 c.c. – Società controllate e società collegate

Sono considerate società controllate:

- 1 le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria;
- 2 le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria;
- 3 le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa.

Ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta; non si computano i voti spettanti per conto di terzi.

Sono considerate collegate le società sulle quali un'altra società esercita un'influenza notevole. L'influenza si presume quando nell'assemblea ordinaria può essere esercitato almeno un quinto dei voti ovvero un decimo se la società ha azioni quotate in mercati regolamentati.

Al di là delle ipotesi sopra previste, non verrà ritenuto soddisfatto il requisito dell'indipendenza ed, in particolare, la sussistenza di collaborazione effettiva sul progetto qualora sia riscontrata la presenza di legami e/o collegamenti tra una o più imprese componenti il raggruppamento, anche in via indiretta o per il tramite di persona fisica, che possano far ritenere la collaborazione non dettata esclusivamente dall'obiettivo comune perseguito volto alla realizzazione del progetto di RSI, nonché far emergere l'assenza dell'effettiva autonomia gestionale e/o organizzativa anche di uno solo dei partecipanti e/o l'influenza, di fatto, dominante di un partner su di un altro. A titolo esemplificativo, saranno ritenute non indipendenti imprese/odr che abbiano nella compagine sociale od organizzazione uno o più degli stessi soggetti vuoi nella veste di socio/i o titolare/i di cariche o qualifiche, o di personale con incarichi di coordinamento e/o dirigenziali o che, comunque, venga rendicontato nelle spese di progetto.

- **Innovazione:** coerentemente alle definizioni dei Manuali di Frascati e Oslo, per "innovazione" si intende l'implementazione di un prodotto/processo/servizio (nuovo o significativamente migliorato). L'innovazione ha dunque l'obiettivo di conseguire una "standardizzazione" del prodotto/processo/servizio in vista di un utilizzo a regime da parte dell'impresa o della prima transazione commerciale, riguardando l'effettivo raggiungimento del mercato.
- **Innovazione dell'organizzazione:** la realizzazione di un nuovo metodo organizzativo a livello dell'impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), nell'organizzazione del luogo di lavoro o nelle relazioni esterne dell'impresa, ad esempio attraverso l'uso di tecnologie digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti che si basano su metodi organizzativi già utilizzati nell'impresa, cambiamenti nella strategia di gestione, fusioni e acquisizioni, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione

personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.

- **Innovazione di processo:** l'applicazione di un metodo di produzione o di distribuzione nuovo o sensibilmente migliorato (inclusi cambiamenti significativi nelle tecniche, nelle attrezzature o nel software) a livello di impresa (a livello di gruppo in un determinato settore industriale nel SEE), ad esempio attraverso l'uso di tecnologie o soluzioni digitali nuove o innovative. Sono esclusi da questa definizione i cambiamenti o i miglioramenti minori, l'aumento delle capacità di produzione o di servizio ottenuto con l'aggiunta di sistemi di fabbricazione o di sistemi logistici che sono molto simili a quelli già in uso, la cessazione dell'utilizzazione di un processo, la mera sostituzione o estensione di beni strumentali, i cambiamenti derivanti unicamente da variazioni del prezzo dei fattori, la produzione personalizzata, l'adattamento ai mercati locali, le modifiche periodiche o stagionali e altri cambiamenti ciclici nonché il commercio di prodotti nuovi o sensibilmente migliorati.
- **Mid-cap:** ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 2015/1017, sono entità che contano un massimo di 3.000 dipendenti e che non sono PMI o piccole imprese a media capitalizzazione (v. small-mid cap).
- **Normali condizioni di mercato:** ai sensi dell'art. 2, punto 39) bis del Reg. 651/2014 si definisce alle normali condizioni di mercato una situazione in cui le condizioni relative alle operazioni tra i contraenti non differiscono da quelle che sarebbero applicate tra imprese indipendenti e non contengono alcun elemento di collusione. Qualsiasi operazione che risulti da una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria è considerata rispondente al principio delle normali condizioni di mercato.
- **Operazione di delocalizzazione:** ai fini dell'applicazione della disciplina di cui all'articolo 16 del Codice degli incentivi, il trasferimento dell'attività economica specificamente incentivata o di una sua parte dal sito produttivo incentivato ad altro sito, da parte della medesima impresa beneficiaria dell'incentivo o di altro soggetto che venga in controllo dello stabilimento (articolo 16, comma 4, del Codice degli incentivi);
- **Organismo di ricerca (OdR):** ai sensi dell'art. 2, punto 83) del Reg. 651/2014, un'entità (ad esempio, università o istituti di ricerca, agenzie incaricate del trasferimento di tecnologia, intermediari dell'innovazione, entità collaborative reali o virtuali orientate alla ricerca), indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere in maniera indipendente attività di ricerca fondamentale, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale o nel garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze. Qualora tale entità svolga anche attività economiche, il finanziamento, i costi e i ricavi di tali attività economiche devono formare oggetto di contabilità separata. Le imprese in grado di esercitare un'influenza decisiva su tale entità, ad esempio in qualità di azionisti o di soci, non possono godere di alcun accesso preferenziale ai risultati generati.
- **PMI:** sono le Micro, Piccole e Medie imprese secondo la definizione dell'Allegato 1 del Regolamento (UE) n. 651/2014 a cui si rimanda e di cui si sintetizza di seguito la definizione:
 - a **Micro impresa:** impresa che ha meno di 10 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, Unità Lavorative Annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:

- ha un fatturato inferiore a 2 milioni di euro, o
 - ha un totale di bilancio inferiore a 2 milioni di euro.
- b **Piccola impresa:** impresa che ha meno di 50 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
- ha un fatturato inferiore a 10 milioni di euro, o
 - ha un totale di bilancio inferiore a 10 milioni di euro.
- c **Media impresa:** impresa che ha meno di 250 occupati (conteggiati con il criterio delle ULA, unità lavorative annue) e soddisfa almeno una delle due seguenti condizioni aggiuntive:
- ha un fatturato inferiore a 50 milioni di euro, o
 - ha un totale di bilancio inferiore a 43 milioni di euro.

Nel conteggio dei dati sugli occupati, sul fatturato e sul totale di bilancio vanno aggiunti:

- i dati delle eventuali società associate alla MPMI beneficiaria, in proporzione alla quota di partecipazione al capitale;
- i dati delle eventuali società collegate alla MPMI beneficiaria, nella loro interezza.

Per una illustrazione completa dei rapporti di associazione e collegamento si rimanda alla guida alla definizione di MPMI della Commissione Europea può essere consultata a partire da questo indirizzo: <https://op.europa.eu/it/publication-detail/-/publication/756d9260-ee54-11ea-991b-01aa75ed71a1>.

- **PMI Innovativa:** sono pmi come definite dalla normativa comunitaria al precedente punto, che rispettano i seguenti requisiti:
 - sono costituite come società di capitali, anche in forma cooperativa;
 - hanno la residenza in Italia ai sensi dell'art. 73 del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, e successive modificazioni, o in uno degli Stati membri dell'Unione europea o in Stati aderenti all'accordo sullo spazio economico europeo, purché abbiano una sede produttiva o una filiale in Italia;
 - dispongono della certificazione dell'ultimo bilancio e dell'eventuale bilancio consolidato redatto da un revisore contabile o da una società di revisione iscritti nel registro dei revisori contabili (sono quindi escluse le società di nuova costituzione);
 - le loro azioni non sono quotate in un mercato regolamentato;
 - non sono iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese dedicata alle start-up innovative e agli incubatori certificati;
 - infine, il contenuto innovativo dell'impresa è identificato con il possesso di almeno due dei tre seguenti criteri:
 - 1 Volume di spesa in ricerca, sviluppo e innovazione in misura almeno pari al 3% della maggiore entità fra costo e valore totale della produzione della PMI innovativa. Dal computo per le spese in ricerca, sviluppo e innovazione sono escluse le spese per l'acquisto e per la locazione di beni immobili; nel computo sono incluse le spese per l'acquisto di tecnologie ad alto contenuto innovativo. Ai fini del presente decreto, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca, sviluppo e innovazione: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del

piano industriale; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati come definiti dall'art. 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca, sviluppo e innovazione, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa.

- 2 Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in una quota almeno pari a 1/5 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero, ovvero, in una quota almeno pari a 1/3 della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale.
- 3 Titolarità, anche quali depositarie o licenziatarie, di almeno una privativa industriale, relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale, ovvero titolarità dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tale privativa sia direttamente afferente all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Per accedere al regime di agevolazioni, l'art. 4, comma 2 del DL 3/2015 prevede che le PMI Innovative debbano registrarsi nella sezione speciale del Registro delle imprese creata *ad hoc* presso le Camere di Commercio.

- **Ricerca applicata:** la ricerca industriale, lo sviluppo sperimentale o una qualsiasi combinazione dei due tipi di attività (art. 1.3, punto e) della Comunicazione della Commissione europea (2014/C 198/01);
- **Ricerca industriale:** ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze e capacità, da utilizzare per sviluppare nuovi prodotti, processi o servizi o per apportare un notevole miglioramento ai prodotti, processi o servizi esistenti, compresi prodotti, processi o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibernsicurezza, i big data e le tecnologie cloud). Essa comprende la creazione di componenti di sistemi complessi e può includere la costruzione di prototipi in ambiente di laboratorio o in un ambiente dotato di interfacce di simulazione verso sistemi esistenti e la realizzazione di linee pilota, se ciò è necessario ai fini della ricerca industriale, in particolare ai fini della convalida di tecnologie generiche.
- **Small mid-cap:** ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento 2015/1017, sono entità che contano un massimo di 499 dipendenti e che non sono PMI.
- **Start up innovativa:** è una società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea, residente in Italia ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le cui azioni o quote rappresentative del capitale sociale non sono quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che possiede i seguenti requisiti:

- a) è costituita e svolge attività d'impresa da non più di sessanta mesi;
- b) ha la sede principale dei propri affari e interessi in Italia;
- c) a partire dal secondo anno di attività della start-up innovativa, il totale del valore della produzione annua, così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro;
- d) non distribuisce, e non ha distribuito, utili;
- e) ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico;
- f) non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda o di ramo di azienda;
- g) possiede almeno uno dei seguenti ulteriori requisiti:

1) le spese in ricerca e sviluppo sono ((uguali o superiori al 15 per cento)) del maggiore valore fra costo e valore totale della produzione della start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili. Ai fini di questo provvedimento, in aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan, le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati, i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori, le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso. Le spese risultano dall'ultimo bilancio approvato e sono descritte in nota integrativa. In assenza di bilancio nel primo anno di vita, la loro effettuazione è assunta tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della start-up innovativa;

2) impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo, in percentuale uguale o superiore al terzo della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di titolo di dottorato di ricerca o che sta svolgendo un dottorato di ricerca presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto, da almeno tre anni, attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati, in Italia o all'estero ((, ovvero, in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva, di personale in possesso di laurea magistrale ai sensi dell'articolo 3 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270));

3) sia titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale, biotecnologica, a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale ((ovvero sia titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché tali privative siano)) direttamente afferenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

- **Sviluppo sperimentale:** l'acquisizione, la combinazione, la strutturazione e l'utilizzo delle conoscenze e capacità esistenti di natura scientifica, tecnologica, commerciale e di altro tipo allo scopo di sviluppare prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, compresi prodotti, processi, o servizi digitali, in qualsiasi ambito, tecnologia, industria o settore (applicabile anche a industrie e tecnologie digitali, quali il supercalcolo, le tecnologie quantistiche, le tecnologie a catena di blocchi (blockchain), l'intelligenza artificiale, la cibersecurity, i big data e le tecnologie cloud o hedge).

Rientrano in questa definizione anche altre attività destinate alla definizione concettuale, alla pianificazione e alla documentazione concernenti nuovi prodotti, processi o servizi.

Rientrano nello sviluppo sperimentale la costruzione di prototipi, la dimostrazione, la realizzazione di prodotti pilota, la prova e la convalida di prodotti, processi o servizi nuovi o migliorati, effettuate in un ambiente che riproduce le condizioni operative reali laddove l'obiettivo primario è l'apporto di ulteriori miglioramenti tecnici a prodotti, processi e servizi che non sono sostanzialmente definitivi. Lo sviluppo sperimentale può quindi comprendere lo sviluppo di un prototipo o di un prodotto pilota utilizzabile per scopi commerciali che è necessariamente il prodotto commerciale finale e il cui costo di fabbricazione è troppo elevato per essere utilizzato soltanto a fini di dimostrazione e di convalida.

Lo sviluppo sperimentale non comprende le modifiche di routine o le modifiche periodiche apportate a prodotti, linee di produzione, processi di fabbricazione e servizi esistenti e ad altre operazioni in corso, anche se tali modifiche possono rappresentare miglioramenti.

- **TRL (Technology Readiness Level):** il Livello di Maturità Tecnologica, indica una metodologia per la valutazione del grado di maturità di una tecnologia, secondo la seguente scala di valori.

TRL 1	TRL 2	TRL 3	TRL 4	TRL 5	TRL 6	TRL 7	TRL 8	TRL 9
• Basic principles observed	• Technology concept formulated	• Experimental proof of concept	• Technology validated in lab	• Technology validated in relevant environment	• Demonstration in relevant environment	• Demonstration in operational environment	• System completed and qualified	• Actual system proven in operational environment

Fonte: European Commission Decision C (2014) 4995 - Horizon 2020 Work program 2014-2015

- **Unità locale attiva e produttiva**

Attiva: unità dotata di strumenti e attrezzature, con personale dedicato e utenze registrate (telefonica, elettrica...).

Produttiva: è presente un immobile per usi industriali o artigianali in cui si realizza abitualmente attività di produzione di beni e servizi, con personale e attrezzature stabilmente collocate e usate per il progetto.

ALLEGATO 3 – PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

Normativa dell'Unione europea

- Regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) n. 2021/1058 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 24 giugno 2021 che definisce gli obiettivi specifici e l'ambito di intervento del FESR per quanto riguarda l'obiettivo "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita";
- Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli artt. 107 e 108 del trattato e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2023/1315 della Commissione del 23 giugno 2023 recante modifica del regolamento (UE) n. 651/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato e del regolamento (UE) 2022/2473 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti a favore delle imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura;
- Comunicazione della Commissione (2008/C 14/02) relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione;
- Regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione del 21 aprile 2004 recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell'articolo 93 del trattato CE e s.m.i.;
- Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del regolamento (UE) 2019/2088;
- Regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del Consiglio del 24 marzo 2021 che istituisce il programma InvestEU e che modifica il regolamento (UE) 2015/1017;
- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).
- il Regolamento (UE) 2024/795 del 29 febbraio 2024 istituisce la piattaforma per le tecnologie strategiche per l'Europa (STEP) e le relative Comunicazioni della Commissione europea C/2024/3209 del 13 maggio 2024 e C/2025/6798 del 23 dicembre 2025 definiscono specifiche successive Note di orientamento su talune disposizioni del regolamento STEP al fine di facilitarne l'attuazione;

Normativa nazionale e provvedimenti correlati

- Regio Decreto 16/03/1942, n. 267 - Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa e s.m.i.;
- Legge 7/08/1990, n. 241 - Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e s.m.i.;

- D.Lgs. 8/07/1999, n. 270 - Nuova disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in stato di insolvenza, a norma dell'art. 1 della L. 30/07/1998, n. 274 e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/03/1998, n. 123 - Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della l. 15/03/1997, n. 59 e s.m.i.;
- Legge 12/03/1999, n. 68. Norme per il diritto al lavoro dei disabili;
- D.P.R. 28/12/2000, n. 445 - Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa e s.m.i.;
- D.Lgs. 7/03/2005 n. 82- Codice dell'amministrazione digitale;
- D.L. 18/10/2012, n. 179 - Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con modificazioni in L. 17/12/2012, n. 221;
- D.L. 24/01/2012, n. 1 (Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività) convertito, con modificazioni, in L. 24/03/2012, n. 27;
- Legge 4/08/2017, n. 124 Legge annuale per il mercato e la concorrenza;
- D.L. 12/07/2018, n. 87 (Disposizioni urgenti per la dignità dei lavoratori e delle imprese) convertito, con modificazioni in L. 9 agosto 2018, n. 96;
- D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE e s.m.i.;
- D.Lgs. 12/01/2019, n. 14 - Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della L. 19/10/2017, n. 155, istituito con il Decreto Legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, e s.m.i.;
- D.Lgs. 31/05/2017, n. 115 - Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'articolo 52, comma 6, della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e s.m.i.;
- Legge 30/12/2023, n. 213 - Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026, che prevede che le imprese con sede legale in Italia e le imprese aventi sede legale all'estero con una stabile organizzazione in Italia, tenute all'iscrizione nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 2188 del codice civile, sono tenute a stipulare, entro il 31 marzo 2025, contratti assicurativi a copertura dei danni ai beni di cui all'articolo 2424, primo comma, sezione Attivo, voce B-II, numeri 1), 2) e 3), del codice civile direttamente cagionati da calamità naturali ed eventi catastrofici verificatisi sul territorio nazionale.
- Decreto legislativo del 27/11/2025 n. 184 "Codice degli incentivi, in attuazione dell'articolo 3, commi 1 e 2, lettera b), della legge 27 ottobre 2023, n. 160".

Atti normativi ed amministrativi regionali

- L.R. del 22/11/2004, n. 34 e s.m.i. - Interventi per lo sviluppo delle attività produttive;
- L.R. del 14/10/2014, n. 14 - Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione;
- Deliberazione. n. 162-14636 del 7/09/2021 del Consiglio regionale che approva il "Documento Strategico Unitario (DSU) della Regione Piemonte per la programmazione dei fondi europei 2021 – 2027", proposto dalla Giunta con D.G.R. n. 1-3488 del 9/07/2021 che definisce il quadro strategico e le direttrici prioritarie di intervento per lo sviluppo del Piemonte nel prossimo decennio e per un ottimale utilizzo delle risorse della programmazione europea 2021-2027;
- D.G.R. n. 16-2610 del 25 maggio 2026 che ha modificato il documento di Strategia di Specializzazione intelligente regionale S3 2021-2027, approvato con D.G.R. 43-4315 del 10/12/2021, che definisce le priorità e gli ambiti di specializzazione su cui concentrare gli investimenti dei fondi strutturali in materia di ricerca e innovazione;

- D.G.R. n. 41-5898 del 28 ottobre 2022, D.G.R. n. 17-1555 del 15 settembre 2025 e D.G.R. n. 21-2364 del 16 marzo 2026 hanno che hanno preso atto delle successive decisioni di esecuzione della Commissione Europea di approvazione e variazione del Programma “PR Piemonte Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2021-2027”;
- D.G.R. n. 42-5899 del 28 ottobre 2022, come da ultimo modificata con D.G.R. n. 45-8585 del 13 maggio 2024, che ha istituito il Comitato di Sorveglianza del PR FESR Piemonte 2021-2027 stabilendo al contempo che la nomina dei componenti sia disposta con decreto del Presidente della Regione;
- D.D. n. 218/A19000 del 22 maggio 2023, Art. 71 Reg. (UE) 2021/1060. Individuazione di Finpiemonte Organismo Intermedio per la realizzazione di interventi a valere sul Programma regionale del Piemonte - Fondo europeo sviluppo regionale 2021-2027. Approvazione dello schema di accordo;
- D.G.R. n. 13-2684 del 15 giugno 2026 “FESR 2021-2027 - Approvazione delle schede della Misura “Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione” (Priorità I, Azione I.1i.1) e della Misura “Supporto alle attività di ricerca, sviluppo, innovazione e alle fasi di industrializzazione dei relativi risultati funzionali alla accelerazione della messa in produzione e/o commercializzazione per lo sviluppo di tecnologie critiche, in coerenza con quanto previsto nell’ambito della Piattaforma per le tecnologie strategiche per l’Europa (STEP)” (Priorità VIII, Azione VIII.1vi.1).”
- D.G.R. n. 2-5313 del 8/07/2022 recante “D.Lgs. 152/2006, articolo 34. Delibera CIPESS 108/2017. DGR 3-7576 del 28 settembre 2018 DGR n. 1 - 2513 del 11 dicembre 2020. Approvazione della Strategia Regionale per lo Sviluppo Sostenibile del Piemonte”;
- D.G.R. n. 16-2610 del 25 maggio 2026 di approvazione delle modifiche alla Strategia di Specializzazione Intelligente della Regione Piemonte (S3) 2021-2027, di cui alla DGR n. 43-4315 del 10 dicembre 2021, con riferimento ai campi di applicazione dei sei Sistemi Prioritari di Innovazione (Aerospazio, Mobilità, Manifattura avanzata, Tecnologie e soluzioni verdi, Food, Salute) ed all’attività di valutazione;
- Documento “Metodologia e criteri di selezione delle operazioni del PR FESR 2021-2027”, approvato dal Comitato di Sorveglianza in data 5/10/2023, come da ultimo modificato con procedura scritta conclusa in data 19/05/2026;
- D.D. n. 277 del 29/06/2023 “P.R. FESR 2021/2027 – Sistema di Gestione e Controllo ai sensi dell’art. 69, Allegati XI e XVI del Regolamento UE n. 2021/1060 – Approvazione”, da ultimo aggiornato con la DD n. 264/A19000 del 30 giugno 2025.

Allegato 4 - Elenco attività economiche e interventi esclusi

- Con riferimento alle previsioni di cui al Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 1, par. 3 e al Regolamento (UE) n. 2021/1058, art. 7 par. 1 il bando, in particolare, non sostiene:

ATTIVITÀ ECONOMICHE ESCLUSE:

- a) Attività economiche illecite: qualsiasi produzione, commercio o altra attività che sia illecita ai sensi delle disposizioni legislative o regolamentari della giurisdizione nazionale che si applica a tale produzione, commercio o attività.
- b) la produzione, la trasformazione e il commercio di tabacco e bevande alcoliche distillate e prodotti connessi;
- c) la fabbricazione e il commercio di armi e munizioni di ogni tipo;
- d) case da gioco e imprese equivalenti;
- e) attività finanziarie e assicurative.

INTERVENTI ESCLUSI:

- 1. lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
- 2. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell'allegato I della direttiva 2003/87/CE;
- 3. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
- 4. gli investimenti in infrastrutture aeroportuali;
- 5. gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
- 6. gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell'economia circolare;
- 7. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
 - la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
 - ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di tele raffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all'articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;

- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all'articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
- gli investimenti nell'espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell'adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
- gli investimenti in veicoli puliti (quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio) a fini pubblici e in veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

- Con riferimento al rispetto del principio di “non arrecare un danno significativo” (“Do No Significant Harm” – DNSH)

Risultano escluse, ai sensi dell'Allegato riveduto della Decisione di esecuzione del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia dell'8 luglio 2021:

- le attività dedicate alla ricerca e innovazione cosiddetta “brown R&I” che riguarda ad esempio fonti fossili, gas naturali esclusi dall'Allegato III della Guida Tecnica DNSH, inceneritori, trattamento biologico meccanico e discariche;
- gli investimenti in relazione a combustibili fossili (incluse le applicazioni a valle), ad eccezione dei sistemi di raffreddamento, riscaldamento e generazione di energia basati su gas naturali che rispettano le condizioni elencate nell'allegato III della Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo”;
- sono ugualmente esclusi gli investimenti che riguardano attività ricomprese nell'ETS con emissioni di CO₂eq attese, che non siano sostanzialmente inferiori a quelle previste per l'assegnazione a titolo gratuito (Direttiva EU ETS).

Risultano, inoltre, escluse, in accordo con le previsioni dell'Allegato V, punto B), del Regolamento (UE) 2021/523 del Fondo InvestEU:

1) attività che limitano i diritti individuali e la libertà delle persone o che violano i diritti umani;

2) attività escluse dal finanziamento a norma delle pertinenti disposizioni del regolamento Orizzonte Europa:

- ricerca sulla clonazione umana a fini riproduttivi;

- le attività volte a modificare il patrimonio genetico degli esseri umani che potrebbero rendere ereditaria tale alterazione;

- attività volte a creare embrioni umani soltanto a fini di ricerca o per l'approvvigionamento di cellule staminali, anche mediante il trasferimento di nuclei di cellule somatiche;

3) gioco d'azzardo (attività legate alla produzione, concezione, distribuzione, trasformazione, commercio o software);

4) commercio sessuale e relative infrastrutture, servizi e media;

5) attività che comportano l'uso di animali vivi a fini sperimentali e scientifici, nella misura in cui non è possibile garantire il rispetto della Convenzione europea sulla protezione degli animali vertebrati utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici;

6) attività di sviluppo immobiliare, quale un'attività che ha come unico scopo il rinnovo e la rilocalizzazione o la rivendita degli edifici esistenti, nonché la costruzione di nuovi progetti; tuttavia, sono ammissibili le attività nel settore immobiliare che sono connesse agli obiettivi specifici del programma InvestEU di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 2021/523 e che sono connesse alle aree ammissibili per le operazioni di finanziamento e di investimento di cui all'allegato II del Regolamento (UE) 2021/523, come gli investimenti in progetti di efficienza energetica o di edilizia popolare;

7) attività finanziarie quali l'acquisto o la negoziazione di strumenti finanziari. Sono esclusi, in particolare, operazioni di «buy-out» o di «replacement capital» mirate all'alienazione dei cespiti aziendali (asset stripping);

8) investimenti connessi all'estrazione mineraria o all'estrazione, trasformazione, distribuzione, stoccaggio o combustione di combustibili fossili solidi e di petrolio, nonché investimenti connessi all'estrazione di gas. Tale esclusione non si applica a:

a) progetti per i quali non vi sono tecnologie alternative praticabili;

b) progetti relativi alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento;

c) progetti dotati di impianti di cattura e stoccaggio del carbonio o di impianti di cattura e utilizzo del carbonio;

d) progetti industriali o di ricerca che comportano riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra rispetto ai parametri di riferimento applicabili nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissioni dell'UE;

9) Investimenti in impianti per lo smaltimento dei rifiuti in discariche. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a: a) discariche in loco che costituiscono un elemento ausiliario di un progetto di investimento industriale o minerario, qualora sia stato dimostrato che la messa in discarica è l'unica soluzione praticabile per il trattamento dei rifiuti industriali o minerari prodotti dall'attività in questione; b) discariche esistenti, per garantire l'uso dei gas di discarica e promuovere il recupero dalle discariche (landfill mining) e il ritrattamento dei rifiuti minerari;

10) investimenti in impianti di trattamento meccanico biologico (TMB). L'esclusione non si applica agli investimenti destinati all'ammodernamento degli impianti TMB esistenti per il recupero di energia o per operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati, come il compostaggio e la digestione anaerobica;

11) investimenti in inceneritori per il trattamento dei rifiuti. L'esclusione non si applica agli investimenti destinati a:

- a) impianti esclusivamente adibiti al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili;
- b) impianti esistenti, quando gli investimenti sono intesi ad aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'utilizzo, o recuperare i materiali da residui di combustione, purché tali investimenti non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto.

Allegato 5 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE e di PREMIALITÀ
Categoria progettuale 1.b

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PARAMETRO	PUNTEGGIO ASSEGNATO AL PARAMETRO**	PUNTEGGIO MINIMO CRITERIO		PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO		PUNTEGGIO ASSEGNATO AL CRITERIO	COMMENTI/RILIEVI	
V A L U T A Z I O N E	A)* Capacità economico-finanziaria del beneficiario in termini di: - disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti - sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti in attività di RSI	A.1) Analisi sul grado di affidabilità e solidità finanziaria del beneficiario	SI/NO								
		A.2) Sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti in attività di RSI	SI/NO								
	B) Innovatività/validità tecnico- scientifica della proposta progettuale e dei relativi obiettivi	B.1) Livello di innovatività dei contenuti e delle metodologie, in termini di originalità, novità del prodotto/processo/servizi rispetto allo stato dell'arte, portata della sfida tecnologica									
		B.2) Qualità tecnico-scientifica del know how/delle tecnologie/delle soluzioni sviluppate che giustifichi il ricorso ad attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi delle definizioni comunitarie, con particolare riferimento al vantaggio competitivo generabile per i soggetti proponenti, capacità di sostenere l'offerta di R&S in settori interdisciplinari e coerenti con la domanda delle imprese piemontesi									
	C) Ricadute attese e/o risultati a valle del progetto e (ove applicabile) presenza di adeguati elementi a supporto della attendibilità del piano di concretizzazione dei risultati stessi	C.1) Ricadute scientifico/tecnologiche in termini di rilevanza dell'innovazione proposta e nell'ambito della messa a punto di prodotti/processi/servizi innovativi, evidenziando l'eventuale replicabilità in altri ambiti									
		C.2) Impatto potenziale del progetto: capacità del progetto di generare esiti in termini di vantaggi competitivi o migliori performance conseguiti dal singolo proponente o dai partner del raggruppamento. Elemento di apprezzamento: sostegno per l'inclusione e l'accessibilità nel tessuto sociale e produttivo per prevenire le discriminazioni fondate sulle disabilità mediante - presenza di finalità/ricadute nel progetto di ricerca e sviluppo rispetto al tema della disabilità	SI/NO								
		C.3) Diffusione di processi innovativi nelle imprese coinvolte o cluster di riferimento									
	D) Adeguatezza del piano di implementazione del progetto (in termini di qualità della redazione della proposta articolazione in work packages, idoneità tecnica del beneficiario e/o del partenariato, effort e profilo delle risorse impiegate, congruità e pertinenza dei costi, cronoprogramma e timing delle attività, etc.)	D.1) Qualità della redazione della proposta, articolazione in work package, dettagli, completezza della proposta progettuale, con riferimento descrizione attività, obiettivi, risultati, organizzazione, adeguatezza tempistica di progetto cronoprogramma, timing									
		D.2) Idoneità tecnica dei beneficiari (dimostrazione dell'effettivo possesso delle risorse umane, strumentali e organizzative a garanzia della fattibilità del progetto proposto/qualità, idoneità e adeguatezza delle componenti coinvolte della partnership e degli attori coinvolti): • PER L'IMPRESA CAPOFILIERA/LEADER DEL PROGETTO: effettivo possesso del profilo, delle competenze e delle risorse atti ad assumere efficacemente il ruolo di "capofiliera/leader" con particolare riferimento al posizionamento e peso strategico nell'ambito del dominio produttivo/catena del valore rappresentato, al mandato di individuare il perimetro dei fornitori/partner/stakeholder da coinvolgere nel progetto, il ruolo di coordinatore del progetto; • PER CIASCUN PARTNER DI PROGETTO (imprenditoriale e di ricerca); Elemento di apprezzamento: sostegno per l'inclusione e l'accessibilità nel tessuto sociale e produttivo per prevenire le discriminazioni fondate sulle disabilità mediante - coinvolgimento di personale con disabilità nell'ambito dell'attività di progetto	SI/NO								
D.3) Congruità e pertinenza dei costi * congruità e pertinenza dei costi in relazione agli obiettivi, alle attività e agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto * solo in caso di partenariato, adeguatezza e coerenza della ripartizione del budget tra i diversi partner in funzione degli effettivi contributi apportati											
E) Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: - miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto	E.1) Efficiente/miglior rapporto costi benefici che si intende ottenere per effetto del progetto										
P R E M I A L I T À	Attivazione di programmi assunzionali o di re skilling/ up skilling specificatamente inerenti il progetto proposto a finanziamento proposto a finanziamento.		SI/NO							<i>In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 3. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero</i>	
	Partenariato da costituirsi da imprese associate ai Poli di Innovazione		SI/NO							<i>In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 2. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero</i>	
	Progetto che valorizzi le sinergie tra fondi unionali e tra fondi unionali e fondi nazionali (progetti afferenti alle traiettorie e agli ambiti applicativi della S3 – si veda allegato 7 – coerenti con le roadmap tecnologiche individuate nell'ambito del Memorandum di cooperazione sottoscritti con la CE o con Joint Undertaking operanti nell'ambito del Programma Quadro Horizon Europe (2021-27) o in altri Programmi Europei, volti a supportare programmi di ricerca indirizzati al conseguimento degli obiettivi del Green Deal)		SI/NO								<i>In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 1. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero</i>
GIUDIZIO E PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROGETTO											

* -* Il mancato rispetto anche da parte di un solo partner de criterio A comporterà la non ammissibilità a finanziamento dell'intero progetto.
- ** La soglia minima di punteggio è stabilita a livello di criterio di valutazione e non anche di relativi parametri di valutazione.
- Per risultare idonei e ammissibili, i progetti dovranno conseguire:
• per ciascun criterio: un punteggio almeno pari alla soglia minima dello stesso;
• complessivamente: un punteggio totale almeno pari a 60/106.

Data fine controlli

membri comitato/Referee

Allegato 5 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE e di PREMIALITÀ

Categoria progettuale 1.a

V A L U T A Z I O N E	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PARAMETRO	PUNTEGGIO ASSEGNATO AL PARAMETRO**	PUNTEGGIO MINIMO CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO AL CRITERIO	COMMENTI/RIIEVI	
V A L U T A Z I O N E	A)* Capacità economico-finanziaria del beneficiario in termini di: - disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti - sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti in attività di RSI	A.1) Analisi sul grado di affidabilità e solidità finanziaria del beneficiario	SI/NO						
		A.2) Sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti in attività di RSI	SI/NO						
	B) Innovatività/validità tecnico- scientifica della proposta progettuale e dei relativi obiettivi	B.1) Livello di innovatività dei contenuti e delle metodologie, in termini di originalità, novità del prodotto/processo/servizi rispetto allo stato dell'arte, portata della sfida tecnologica							
		B.2) Qualità tecnico-scientifica del know how/delle tecnologie/delle soluzioni sviluppate che giustifichi il ricorso ad attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi delle definizioni comunitarie, con particolare riferimento al vantaggio competitivo generabile per i soggetti proponenti, capacità di sostenere l'offerta di R&S in settori interdisciplinari e coerenti con la domanda delle imprese piemontesi							
	C) Ricadute attese e/o risultati a valle del progetto	C.1) Ricadute scientifico/tecnologiche in termini di rilevanza dell'innovazione proposta e nell'ambito della messa a punto di prodotti/processi/servizi innovativi, evidenziando l'eventuale replicabilità in altri ambiti							
		C.2) Impatto potenziale del progetto: capacità del progetto di generare esiti in termini di vantaggi competitivi o migliori performance conseguiti dal singolo proponente o dai partner del raggruppamento. Elemento di apprezzamento: sostegno per l'inclusione e l'accessibilità nel tessuto sociale e produttivo per prevenire le discriminazioni fondate sulle disabilità mediante - presenza di finalità/ricadute nel progetto di ricerca e sviluppo rispetto al tema della disabilità	SI/NO						
		C.3) Solo in caso di raggruppamento Diffusione di processi innovativi nelle imprese coinvolte o cluster di riferimento							
	D) Adeguatezza del piano di implementazione del progetto (in termini di qualità della redazione della proposta, articolazione in work packages, idoneità tecnica del beneficiario e/o del partenariato, effort e profilo delle risorse impiegate, congruità e pertinenza dei costi, cronoprogramma e timing delle attività, etc.)	D.1) Qualità della redazione della proposta, articolazione in work package, dettagli, completezza della proposta progettuale, con riferimento descrizione attività, obiettivi, risultati, organizzazione, adeguatezza tempistica di progetto cronoprogramma, timing							
		D.2) Idoneità tecnica del beneficiario/beneficiari (dimostrazione dell'effettivo possesso delle risorse umane, strumentali e organizzative a garanzia della fattibilità del progetto proposto/qualità, idoneità e adeguatezza delle componenti coinvolte della partnership e degli attori coinvolti): • (in caso di progetto di partenariato) PER L'IMPRESA CAPOFILIERA/LEADER DEL PROGETTO: effettivo possesso del profilo, delle competenze e delle risorse atti ad assumere efficacemente il ruolo di "capofiliera/leader" con particolare riferimento al posizionamento e pesostrategico nell'ambito del dominio produttivo/catena del valore rappresentato, al mandato di individuare il perimetro dei fornitori/partner/stakeholder da coinvolgere nel progetto, il ruolo di coordinatore del progetto; • PER CIASCUN PARTNER DI PROGETTO/PROPONENTE UNICO (imprenditoriale e di ricerca) Elemento di apprezzamento: sostegno per l'inclusione e l'accessibilità nel tessuto sociale e produttivo per prevenire le discriminazioni fondate sulle disabilità mediante - coinvolgimento di personale con disabilità nell'ambito dell'attività di progetto	SI/NO						
		D.3) Congruità e pertinenza dei costi • congruità e pertinenza dei costi in relazione agli obiettivi, alle attività e agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto • solo in caso di partenariato, adeguatezza e coerenza della ripartizione del budget tra i diversi partner in funzione degli effettivi contributi apportati							
E) Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: - miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto	E.1) Efficiente/miglior rapporto costi benefici che si intende ottenere per effetto del progetto								
P R E M I A L I T À	Attivazione di programmi assunzionali o di re skilling/ up skilling specificatamente inerenti il progetto proposto a finanziamento proposto a finanziamento.		SI/NO				<i>In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 3. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero</i>		
	Partenariato da costituirsi da imprese associate ai Poli di Innovazione		SI/NO				<i>In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 2. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero</i>		
	Progetto che valorizzi le sinergie tra fondi unionali e tra Fondi unionali e fondi nazionali (progetti afferenti alle traiettorie e agli ambiti applicativi della S3 – si veda allegato 8 – coerenti con le roadmap tecnologiche individuate nell'ambito del Memorandum di cooperazione sottoscritti con la Cc o con Joint Undertaking operanti nell'ambito del Programma Quadro Horizon Europe (2021-27) o in altri Programmi Europei, volti a supportare programmi di ricerca indirizzati al conseguimento degli obiettivi del Green Deal)		SI/NO					<i>In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 1. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero</i>	
	GIUDIZIO E PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROGETTO								

* * Il mancato rispetto anche da parte di un solo partner del criterio A comporterà la non ammissibilità a finanziamenti dell'intero progetto.

- ** La soglia minima di punteggio è stabilita a livello di criterio di valutazione e non anche di relativi parametri di valutazione.

- Per risultare idonei e ammissibili, i progetti dovranno conseguire:

• per ciascun criterio: un punteggio almeno pari alla soglia minima dello stesso;

• complessivamente: un punteggio totale almeno pari a 60/106.

Data fine controlli

membri comitato/Referee

Allegato 5 – GRIGLIA DEI CRITERI DI VALUTAZIONE e di PREMIALITÀ

Categoria progettuale 2.a

	CRITERIO DI VALUTAZIONE	PARAMETRI DI VALUTAZIONE	PUNTEGGIO PARAMETRO	PUNTEGGIO ASSEGNATO AL PARAMETRO**	PUNTEGGIO MINIMO CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO CRITERIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO AL CRITERIO	COMMENTI/RILIEVI		
VALUTAZIONE	A)* Capacità economico-finanziaria del beneficiario in termini di: - disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti - sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti in attività di RSI	A.1) Analisi sul grado di affidabilità e solidità finanziaria del beneficiario	SI/NO							
		A.2) Sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti in attività di RSI	SI/NO							
	B) Innovatività/validità tecnico- scientifica della proposta progettuale e dei relativi obiettivi	B.1) Capacità di configurare collaborazioni tra un'impresa e i relativi partners di filiera, attraverso percorsi comuni di innovazione e contaminazione sinergica e in grado di riorganizzare le filiere di progettazione e produzione o di riconfigurare i processi di business nell'ambito di catene del valore dinamiche e integrate; grado di coerenza del progetto con gli obiettivi specifici del Bando								
		B.2) Livello di innovatività dei contenuti e delle metodologie, in termini di originalità, novità del prodotto/processo/servizi rispetto allo stato dell'arte, portata della sfida tecnologica								
		B.3) Qualità tecnico-scientifica del know how/delle tecnologie/delle soluzioni sviluppate che giustifichi il ricorso ad attività ricerca industriale e sviluppo sperimentale ai sensi delle definizioni comunitarie, con particolare riferimento al vantaggio competitivo generabile per i soggetti proponenti, capacità di sostenere l'offerta di R&S in settori interdisciplinari e coerenti con la domanda delle imprese piemontesi								
		B.4) Coerentemente alle indicazioni del par. 2.3 del Bando ("Tipologie di investimenti"), congrua presenza di attività di R&D avanzata, caratterizzate da: a) un presupposto di ricerca qualificata già almeno parzialmente acquisito; b) un risultato di ricerca di avvio del progetto con TRL almeno pari a 5; c) il conseguimento di un TRL in uscita tale da configurare una realistica e rapida valorizzazione implementativa d) piano di valorizzazione a valle definito e che preveda uno sfruttamento e valorizzazione dei risultati che coinvolga tutti i partner del progetto di RSI.								
	C) Ricadute attese e/o risultati a valle del progetto e (ove applicabile) presenza di adeguati elementi a supporto della attendibilità del piano di concretizzazione dei risultati stessi	C.1) Ricadute scientifico/tecnologiche in termini di rilevanza dell'innovazione proposta e nell'ambito della messa a punto di prodotti/processi/servizi innovativi, evidenziando l'eventuale replicabilità in altri ambiti								
		C.2) Impatto potenziale del progetto: • <i>capacità del progetto di generare esiti a valle in termini di vantaggi competitivi o migliori performance conseguiti dai partner del raggruppamento (ad esempio in conseguenza dell'inserimento in filiere integrate e innovative, della trasmissione di know how da parte di capofiliera/committenti che rinnovano le proprie tecnologie e produzioni, della proattività di fornitori/partner in grado di offrire contributi in termini di progettazione e innovazione, etc);</i> • <i>capacità di generare o rafforzare forme stabili di collaborazione tra imprese su progetti condivisi (funzionali ad esempio a progetti di integrazione tecnico-operativa o tecnologico-strategica nell'ambito di obiettivi di co-produzione o co-progettazione, di attivazione di relazioni commerciali, etc.), adducendo elementi in grado di comprovare (es. attraverso un business plan o piano di sviluppo di impresa, la previsione di accordi tecnologici/di produzione/business to business/societari, di commesse d'ordine, etc.).</i> Elemento di apprezzamento: sostegno per l'inclusione e l'accessibilità nel tessuto sociale e produttivo per prevenire le discriminazioni fondate sulle disabilità mediante - presenza di finalità/ricadute nel progetto di ricerca e sviluppo rispetto al tema della disabilità	SI/NO							
		C.3) Diffusione di processi innovativi nelle imprese coinvolte, nella filiera o cluster di riferimento. Capacità di sostenere e rafforzare le filiere produttive piemontesi, attraverso le opportunità di sinergia offerte dalle nuove tecnologie e di prevedere risultati che producano una ricaduta o siano oggetto di una valorizzazione condivisa nell'ambito delle relazioni industriali e/o funzionali al business tra i partner. Nota bene. L'obiettivo del progetto non potrà in particolare corrispondere a un generico incremento del know how, ma dovrà evidenziare la possibilità di generare una valorizzazione congiunta (operativa e/o economico-finanziaria) da parte di tutti i partner.								
		C.4) Presenza qualità e fattibilità (anche in termini economici rispetto all'effettiva capacità di concretizzare, in una prospettiva di medio-lungo termine, l'obiettivo industriale/di business del progetto) di un piano di investimenti per lo sfruttamento industriale/commerciale dei risultati attivabile a valle del progetto di ricerca e sviluppo, che può costituire oggetto di apprezzamento in sede di valutazione seppure non finanziabile dal Bando in oggetto.								
D) Adeguatezza del piano di implementazione del progetto (in termini di qualità della redazione della proposta, articolazione in work packages, idoneità tecnica del beneficiario e/o del partenariato, effort e profilo delle risorse impiegate, congruità e pertinenza dei costi, cronoprogramma e timing delle attività, etc.)	D.1) Qualità della redazione della proposta, articolazione in work package, dettagli, completezza della proposta progettuale, con riferimento descrizione attività, obiettivi, risultati, organizzazione, adeguatezza tempistica di progetto cronoprogramma, timing									
	D.2) Idoneità tecnica dei beneficiari (dimostrazione dell'effettivo possesso delle risorse umane, strumentali e organizzative a garanzia della fattibilità del progetto proposto/qualità, idoneità e adeguatezza delle componenti coinvolte della partnership e degli attori coinvolti): • PER L'IMPRESA CAPOFILIERA/LEADER DEL PROGETTO: effettivo possesso del profilo, delle competenze e delle risorse atti ad assumere efficacemente il ruolo di "capofiliera/leader" con particolare riferimento al posizionamento e peso strategico nell'ambito del dominio produttivo/catena del valore rappresentato, al mandato di individuare il perimetro dei fornitori/partner/stakeholder da coinvolgere nel progetto, il ruolo di coordinatore del progetto; • PER CIASCUN PARTNER DI PROGETTO (imprenditoriale e di ricerca); Elemento di apprezzamento: sostegno per l'inclusione e l'accessibilità nel tessuto sociale e produttivo per prevenire le discriminazioni fondate sulle disabilità mediante - coinvolgimento di personale con disabilità nell'ambito dell'attività di progetto	SI/NO								

		D.3) Capacità del partenariato di rappresentare una filiera/dominio produttivo/catena del valore (o un suo segmento coerente e integrale) e di configurare tra i partner (come presupposto o obiettivo del progetto stesso) relazioni industriali e/o funzionali al business					
		D.4) Effettiva focalizzazione del partenariato sulla componente industriale e coerenza della partecipazione degli OR con gli orientamenti/indicazioni del Bando (che indirizza a una partecipazione degli OR fortemente orientata sotto forma di ricerca contrattuale e, in caso di partecipazione in veste di partner, ne richiede idonea motivazione e adeguata commisurazione agli obiettivi progettuali)					
		D.5) Congruità e pertinenza dei costi con riferimento a: • congruità e pertinenza dei costi in relazione agli obiettivi, alle attività e agli investimenti previsti per la realizzazione del progetto; • adeguatezza e coerenza della ripartizione del budget tra i diversi partner in funzione degli effettivi contributi apportati.					
	E) Qualità economico finanziaria del progetto in termini di: - miglior rapporto tra costi e benefici che si intende ottenere per effetto del progetto	E.1) Efficiente/miglior rapporto costi benefici che si intende ottenere per effetto del progetto					
P R E M I A L I T À	Attivazione di programmi assunzionali o di re skilling/ up skilling specificatamente inerenti il progetto proposto a finanziamento proposto a finanziamento.		SI/NO			<i>In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 3. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero</i>	
	Partenariato da costituirsi da imprese associate ai Poli di Innovazione		SI/NO			<i>In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 2. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero</i>	
	Progetto che valorizzi le sinergie tra fondi unionali e tra fondi unionali e fondi nazionali (progetti afferenti alle traiettorie e agli ambiti applicativi della S3 – si veda allegato 8 – coerenti con le roadmap tecnologiche individuate nell'ambito dei Memorandum di cooperazione sottoscritti con la CE o con Joint Undertaking operanti nell'ambito del Programma Quadro Horizon Europe (2021-27) o in altri Programmi Europei, volti a supportare programmi di ricerca indirizzati al conseguimento degli obiettivi del Green Deal)		SI/NO			<i>In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 1. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero</i>	
	GIUDIZIO E PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROGETTO						

- * Il mancato rispetto anche da parte di un solo partner de criterio A comporterà la non ammissibilità a finanziamento dell'intero progetto.
- ** La soglia minima di punteggio è stabilita a livello di criterio di valutazione e non anche di relativi parametri di valutazione.
- Per risultare idonei e ammissibili, i progetti dovranno conseguire:
• per ciascun criterio: un punteggio almeno pari alla soglia minima dello stesso;
• complessivamente: un punteggio totale almeno pari a 60/106.

Data fine controlli

membri comitato/Referee

P R E M I A L I T À	Attivazione di programmi assunzionali o di re skilling/ up skilling specificamente inerenti il progetto proposto a finanziamento proposto a finanziamento.	SI/NO	In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 3. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero		
	Partenariato da costituirsi da imprese associate ai Poli di Innovazione	SI/NO	In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 2. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero		
	Progetto che valorizzi le sinergie tra fondi unionali e tra fondi unionali e fondi nazionali (progetti afferenti alle traiettorie e agli ambiti applicativi della S3 – si veda allegato 8 – coerenti con le roadmap tecnologiche individuate nell'ambito del Memorandum di cooperazione sottoscritti con la CE o con Joint Undertaking operanti nell'ambito del Programma Quadro Horizon Europe (2021-27) o in altri Programmi Europei, volti a supportare programmi di ricerca indirizzati al conseguimento degli obiettivi del Green Deal)	SI/NO	In caso di soddisfacimento del requisito (SI) al criterio viene assegnato un punteggio pari a 1. In caso di mancato possesso (NO), viene assegnato un punteggio pari a zero		
GIUDIZIO E PUNTEGGIO COMPLESSIVO PROGETTO					

* Il mancato rispetto anche da parte di un solo partner de criterio A comporterà la non ammissibilità a finanziamento dell'intero progetto.
 ** La soglia minima di punteggio è stabilita a livello di criterio di valutazione e non anche di relativi parametri di valutazione.
 - Per risultare idonei e ammissibili, i progetti dovranno conseguire:
 • per ciascun criterio: un punteggio almeno pari alla soglia minima dello stesso;
 • complessivamente: un punteggio totale almeno pari a 60/106.

Data fine controlli

membri comitato/Referee

Allegato 6 – Modalità per la determinazione della capacità economico-finanziaria

Ai sensi di quanto disposto dal paragrafo 3.2 del Bando, la capacità economico-finanziaria di ciascun soggetto richiedente (ad esclusione degli OdR pubblici ed End User pubblici) viene valutata con riferimento a:

1. disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti
2. sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti in attività di RSJ

La metodologia utilizzata per la verifica dei suddetti requisiti si basa sull'analisi dei dati desumibili dal bilancio riferito all'ultimo esercizio chiuso alla data di presentazione della domanda (di norma il 2025) o, laddove la forma giuridica del richiedente non lo preveda, dall'ultima situazione economico-patrimoniale disponibile.

1. Disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti

Con riferimento al primo requisito, l'analisi considera gli indici riportati nella Tabella 1 e le rispettive soglie di ammissibilità ivi definite.

A tal proposito, si precisano le seguenti definizioni:

- EBITDA = Ammortamenti materiali + Ammortamenti immateriali + Differenza tra Valore e Costo della Produzione
- Oneri Finanziari Netti (OFN) = Interessi e altri oneri finanziari - Altri proventi finanziari
- Debiti Finanziari Netti (PFN) = (Debiti Verso Banche + Debiti Tributari scaduti + Debiti v/fornitori scaduti) - Disponibilità liquide
- Attività a breve = Attivo Circolante + Ratei Attivi – Rimanenze
- Passività a breve = Totale debiti - Debiti esigibili oltre l'esercizio + Ratei passivi

Inoltre, in considerazione della rilevanza degli stessi nella verifica della capacità economico-finanziaria dei beneficiari, sono stati individuati come prioritari gli indici "Redditività dei ricavi" e "Quick ratio".

Tabella 1

	Soglie di ammissibilità <i>per tutti i beneficiari, escluse le start up innovative¹</i>	Soglie di ammissibilità <i>riservate alle start up innovative</i>
Redditività dei Ricavi*		
EBITDA / RICAVI	≥ 2,5%	≥ 0%

¹ Si veda la definizione di start up innovativa riportata all'Allegato 2 al bando.

Copertura degli interessi		
ONERI FINANZIARI NETTI/RICAVI	≤ 6%	≤ 5%
Sostenibilità del debito		
DEBITI FINANZIARI NETTI / EBITDA	≤ 5	≤ 3
Leverage		
DEBITI FINANZIARI NETTI/ PATRIMONIO NETTO	≤ 5	≤ 3
Quick Ratio*		
ATTIVITA' A BREVE/PASSIVITA' A BREVE	≥ 0,8	≥ 0,5

*Indici prioritari

Ai fini di una positiva valutazione, l'analisi deve evidenziare il superamento della soglia di ammissibilità di almeno 3 indici su 5, di cui obbligatoriamente almeno uno tra quelli prioritari.

La valutazione del requisito di cui al punto 1 restituirà pertanto esito negativo:

- qualora risultassero superati 3 indici, di cui nessuno prioritario;
- oppure non risultassero superati almeno 3 indici.

Nel caso in cui l'analisi degli indici fornisse un esito negativo, Finpiemonte può riservarsi di richiedere dati aggiuntivi (es. bilancio semestrale/previsionale dell'impresa, bilancio consolidato, etc.) e/o effettuare approfondimenti ed ulteriori considerazioni al fine di concludere la valutazione. L'impresa in via subordinata potrà inoltre motivare l'eventuale inapplicabilità o non rappresentatività dei suddetti indici alla propria realtà aziendale, fornendo informazioni e documentazione a supporto di una positiva valutazione del criterio "Disponibilità di risorse necessarie a coprire i costi di gestione e di manutenzione degli investimenti previsti". Per le sole start up innovative sarà inoltre possibile comprovare il superamento del criterio dimostrando, con adeguata documentazione a supporto, l'accensione di finanziamenti (bancari e/o di soci) destinati, e/o il perfezionamento, ivi incluso il versamento, di operazioni di private debt, di equity e/o private equity, alla data di valutazione.

2. Sostenibilità economica in rapporto agli impegni assunti in attività di RSI

Ai fini del positivo superamento di tale requisito, ciascun beneficiario dovrà rispettare almeno uno dei seguenti parametri:

- Fatturato

Σ dei costi residui dei progetti RSI con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della domanda e dei costi proposti sui progetti presentati sul presente

Bando

< 50%

Fatturato dell'impresa (la sola voce A1 del conto economico del bilancio civilistico)²

dove:

- per progetti RSI con sostegno pubblico si intendono tutti i progetti RSI che abbiano beneficiato di

² NOTA BENE: nel caso in cui l'impresa esegua nella sua attività ordinaria lavori su commessa, è possibile tener conto anche della voce A3 del conto economico, corrispondente alla voce "Variazioni dei lavori in corso su ordinazione".

- agevolazioni con risorse comunitarie, statali, regionali, finanziati a valere sugli artt. 25, 28 e 29 del Reg. UE 651/2014 e s.m.i. o sui Reg. UE De minimis 2013/1407 e/o 2023/2831 per analoghi progetti;
- per progetti in corso si intende il progetto RSI non ancora interamente rendicontato³;
 - per costi residui dei progetti RSI in corso si fa riferimento all'importo dei costi dei progetti RSI con sostegno pubblico che non siano ancora stati oggetto di rendicontazione;
 - per voce A1 del conto economico si fa riferimento alla voce "Ricavi e vendite delle prestazioni" di cui allo schema di conto economico previsto dagli articoli 2425 e 2425 bis del Codice Civile.

- Patrimonio Netto

$$PN > \frac{\Sigma CP - \Sigma C}{2}$$

dove

- PN = voce "Patrimonio Netto", ossia la voce A dello schema di Stato Patrimoniale di cui agli articoli 2424 e 2424 bis del Codice Civile;
- ΣCP = somma dei costi residui dei progetti RSI con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della domanda e dei costi proposti sui progetti presentati sul presente Bando;
- ΣC = somma dei contributi richiesti dall'impresa sulle domande di finanziamento relative alle proposte progettuali in corso alla data di presentazione della domanda, ivi comprese quelle afferenti il presente Bando, calcolati in modo proporzionale ai costi residui.

Nel caso in cui l'analisi dei parametri fornisca esito negativo, Finpiemonte può riservarsi di richiedere dati aggiuntivi (es. bilancio semestrale/previsionale dell'impresa) e/o effettuare approfondimenti ed ulteriori considerazioni al fine di concludere la valutazione.

Al riguardo, con riferimento al criterio del "Fatturato" per le imprese private che svolgono principalmente attività di ricerca, innovazione e trasferimento tecnologico e che soddisfano i requisiti di cui all'appendice REQUISITI PER LA QUALIFICA DI CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO, la verifica della sostenibilità economica potrà essere svolta in via subordinata applicando la seguente formula per ogni anno previsto per lo svolgimento del progetto:

$$\frac{\Sigma \text{ dei costi residui dei progetti con sostegno pubblico in corso alla data di presentazione della domanda telematica e dei costi proposti sui progetti presentati sul presente Bando}}{\text{Fatturato}} < 70\%$$

³ Per progetto interamente rendicontato si intende il progetto per il quale sia stata trasmessa la Dichiarazione di spesa finale, quindi in caso sia avvenuta l'integrale rendicontazione delle spese sostenute.

Fatturato dell'impresa⁴

A tal fine, le imprese dovranno dimostrare il rispetto dei requisiti di cui all'appendice REQUISITI PER LA QUALIFICA DI CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO⁵ e fornire un prospetto riepilogativo dei ricavi previsionali e dei costi residui dei progetti RSI in corso e dei costi proposti sui progetti presentati sul presente Bando riferiti a ciascun anno di svolgimento del progetto presentato sul Bando SWICh. Nessuna annualità dovrà superare la soglia del 70%.

Con riferimento invece al criterio del Patrimonio Netto, le start-up innovative potranno richiedere di conteggiare nel valore del "Patrimonio netto" eventuali operazioni successive alla chiusura dell'ultimo esercizio e relative ad aumenti di capitale, versamenti in c/futuro aumento di capitale, finanziamenti bancari/soci attivati per lo specifico progetto, purché già perfezionate (ivi inclusi i relativi versamenti) alla data di valutazione.

Il mancato rispetto di uno o di entrambi i requisiti di cui ai punti 1. e 2. sopra riportati, anche solo per un partner nel caso di progetto in raggruppamento, comporterà il decadimento dell'intera proposta progettuale⁶.

N.B. Le verifiche sulla capacità economico-finanziaria non si applicano ai soggetti di natura pubblica (OdR ed End User), così come previsto dal par. 2.1.b del Bando.

⁴ **NOTA BENE:** L'importo del fatturato da considerare è al netto della gestione straordinaria e degli eventuali aiuti pubblici ottenuti per attività progettuali.

⁵ I soggetti che intendano configurarsi in qualità di CENTRI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO dovranno dimostrare/comprovare il rispetto dei requisiti alla luce di quanto indicato nell'Appendice, compilando la tabella ivi riportata per le parti di interesse e trasmettendola a Finpiemonte.

⁶ Si invitano pertanto tutti i potenziali beneficiari ad effettuare un controllo di entrambi i requisiti, preventivamente alla presentazione della domanda, con l'ausilio del modello di verifica messo a disposizione sul sito di Finpiemonte, nella pagina dedicata allo specifico Bando. Si precisa che tale modello è uno strumento di simulazione e come tale non ha valenza formale rispetto all'esito della domanda.

Appendice – REQUISITI PER LA QUALIFICA DI CENTRO DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO

Requisiti obbligatori					
Requisito	Valore minimo	Possesso del requisito (da compilarsi a cura del soggetto proponente)	Documentazione richiesta	Documentazione presentata (da compilarsi a cura del soggetto proponente)	Esito positivo/negativo
1) Progettazione e/o realizzazione di servizi di R&S, innovazione e trasferimento tecnologico, di cui all'allegato 1, negli ambiti di specializzazione regionale (S3, altri riferimenti) oggetto del bando	Almeno il 30% dei ricavi derivanti da tali servizi relativi all'ultimo triennio (tale requisito dovrà essere soddisfatto in ciascuna delle annualità considerate)	Sì	documentazione dell'ultimo triennio comprovante la progettazione e realizzazione di servizi (es progetti, fatture, altro) ultimi bilanci disponibile o, se non chiaramente esplicitati, autodichiarazione sui ricavi derivanti da tali servizi	Elenco	
2) Presenza di personale del centro con competenze nella realizzazione di tali servizi	Almeno 5 risorse (FTE) o almeno il 30% del personale con esperienza biennale su tali servizi e in ogni caso almeno 3 FTE in possesso di titolo di laurea (almeno triennale) ad indirizzo tecnico o titolo equipollente nelle aree di specializzazione regionale	Sì	documentazione del personale (cv, attestazioni) da cui si evinca l'esperienza biennale sulle aree di specializzazione regionale e organigramma nominativo (e/o documenti correlati). L'organigramma deve mostrare le relazioni funzionali e contenere i nomi delle figure tecniche operative dedicate	Elenco	
3) Assenza di controllo: il centro di trasferimento tecnologico non è vincolato ad alcuna natura giuridica, purché sia un soggetto indipendente ai sensi del Regolamento (UE) 1290/2013, art. 8 e purché abbia come finalità principale lo svolgimento in maniera indipendente di attività di ricerca fondamentale, di ricerca	Assenza di controllo diretto o indiretto sul CTT da parte di altro soggetto giuridico oppure assenza di accesso preferenziale ai risultati generati, da parte di un'impresa che sia in grado di esercitare un'influenza decisiva sul CTT, ad esempio in qualità di azionisti o di soci.	Sì	Statuto, atto costitutivo, visura camerale aggiornata, nonché documentazione comprovante l'assenza di accesso preferenziale ai risultati della ricerca, se del caso	Elenco	

industriale o di sviluppo sperimentale o garantire un'ampia diffusione dei risultati di tali attività mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di conoscenze, ai sensi di quanto disposto dal Regolamento (UE) 651/2014, art. 2.					
Requisiti aggiuntivi (almeno 5 devono essere soddisfatti)					
Requisito	Valore minimo	Possesso del requisito (da compilarsi a cura del soggetto proponente)	Documentazione richiesta	Documentazione presentata (da compilarsi a cura del soggetto proponente)	Esito positivo/negativo
Operatività (1): Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con centri di ricerca, Università, scuole finalizzati alla realizzazione di servizi di cui in legenda.	Si	Si/No	contratti e/o convenzioni quadro attivi con centri di ricerca, università, scuole; dai documenti deve essere desumibile il ruolo e l'attività svolto da ciascun soggetto partecipante al contratto/convenzione.	Elenco	
Operatività (2): Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro finalizzati alla realizzazione di servizi di cui in legenda. attualmente attivi con imprese.	Si	Si/No	contratti e/o convenzioni quadro attivi con PMI; dai documenti deve essere desumibile il ruolo e l'attività svolto da ciascun soggetto partecipante al contratto/convenzione	Elenco	
Operatività (3): Esistenza di contratti e/o convenzioni quadro attualmente attivi con istituzioni pubbliche (PA, CCIAA, Regioni, ecc.) finalizzati alla realizzazione di servizi di cui in legenda.	Si	Si/No	contratti e/o convenzioni quadro attivi con istituzioni pubbliche (PA, CCIAA, Regioni, ecc.); dai documenti deve essere desumibile il ruolo e l'attività svolto da ciascun soggetto partecipante al contratto/convenzione.	Elenco	
Operatività (4): Numero di	≥5	Si/No	progetti di assistenza e/o contratti	Elenco	

progetti di assistenza e/o contratti realizzati nell'ultimo anno con riferimento ai servizi di cui in legenda.			(specificando committente e durata) realizzati nell'ultimo anno con riferimento a tali servizi nelle aree di specializzazione vigenti.		
Operatività (5): Numero di progetti di assistenza e/o contratti realizzati nell'ultimo triennio con riferimento ai servizi di cui in legenda.	≥10	Si/No	progetti di assistenza e/o contratti (specificando committente e durata) realizzati nell'ultimo triennio con riferimento ai tali servizi nelle aree di specializzazione vigenti	Elenco	
Dotazioni strumentali: Presenza di macchinari e strumentazioni per la realizzazione di servizi di cui all'allegato 1, anche a scopi dimostrativi e formativi.	Si	Si/No	elenco dei macchinari e delle strumentazioni presenti o ad uso del CTT, comprensivo anche di infrastrutture tecnico scientifiche, per la realizzazione di tali servizi nelle aree di specializzazione vigenti	Elenco	
Ricerca e Innovazione (1): Numero di brevetti registrati e di domande di brevetto presentate nell'ultimo triennio, anche non propri.	≥3	Si/No	elenco dei brevetti registrati e delle domande di brevetto presentate nell'ultimo triennio, anche non propri. Possono essere inseriti nell'elenco: ☺ i brevetti o le domande di brevetto di cui il CTT sia titolare; ☻ i brevetti acquistati dal CTT; ☼ i brevetti sviluppati dal personale ancora in forza presso il CTT ma ceduti a terzi.	Elenco	
Ricerca e Innovazione (2): Progetti di R&S, innovazione e trasferimento tecnologico in veste di beneficiario diretto, realizzati o in corso nell'ultimo triennio.	≥3	Si/No	elenco dei progetti di ricerca realizzati o in corso nell'ultimo triennio, comprensivo del soggetto finanziatore	Elenco	

LEGENDA

A. Servizi qualificati di accompagnamento - primo sostegno per l'innovazione

A.1 - Servizi di audit e assessment del potenziale e dell'impatto sociale

- A.2 - Studi di fattibilità B. Servizi qualificati specializzati di consulenza e sostegno all'innovazione
- B.1 - Servizi qualificati di supporto alla ricerca e sviluppo ed alla innovazione di prodotto e/o processo
- B.2 - Servizi qualificati di supporto alla innovazione organizzativa e alla conseguente introduzione di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) e alla sperimentazione di pratiche di innovazione sociale
- B.3 - Servizi qualificati di supporto all'innovazione commerciale per il presidio strategico dei mercati
- B.4 - Servizi qualificati specifici B.5. Servizi qualificati di consulenza per l'innovazione finanziaria
- C. Servizi all'internazionalizzazione
- C. 1 - Supporto specialistico all'internazionalizzazione
- C. 2 - Supporto all'innovazione commerciale per la fattibilità di presidio su nuovi mercati